



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### Decreto Presidente Regione Lombardia 14 dicembre 2015 - n. 294

Nomina di un componente del Consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Monza Brianza in sostituzione di dimissionario . . . . . 2

#### Decreto Presidente Regione Lombardia 18 dicembre 2015 - n. 301

Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'atto integrativo all'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse degli ex stabilimenti Falck site in comune di Sesto San Giovanni . . . . . 3

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 10 dicembre 2015 - n. X/4514

Adesione alla proposta di accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici nell'area del circolo sestese a Sesto Calende (VA) . . . . . 20

#### Delibera Giunta regionale 10 dicembre 2015 - n. X/4515

Adesione alla proposta di accordo di programma finalizzato alla realizzazione della nuova caserma dei carabinieri a Borghetto Lodigiano (LO) . . . . . 22

#### Delibera Giunta regionale 10 dicembre 2015 - n. X/4527

Approvazione criteri per il sostegno di percorsi formativi che prevedono un'esperienza all'estero per l'anno formativo 2015/2016 a favore degli studenti del terzo e quarto anno dei corsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) . . . . . 23

#### Delibera Giunta regionale 10 dicembre 2015 - n. X/4531

Determinazioni conseguenti alla d.g.r. n. 4131/2015 di riparto delle risorse del fondo sociale regionale 2015 in conto capitale . . . . . 26

#### Delibera Giunta regionale 10 dicembre 2015 - n. X/4545

Gestione della post-emergenza e assegnazione di contributi per le spese di prima emergenza e per gli interventi di ripristino a seguito degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della l. 225/1992 (d.g.r. 8755/2008) – Istituzione di fondo gestito da Finlombarda s.p.a. . . . . 37

#### Delibera Giunta regionale 10 dicembre 2015 - n. X/4551

Proroga del termine di presentazione delle domande e integrazione alla d.g.r. 4154 del 8 ottobre 2015 «Reddito di autonomia: determinazioni in merito alle politiche abitative» . . . . . 39

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta regionale

#### Presidenza

#### Decreto dirigente unità organizzativa 9 dicembre 2015 - n. 11097

Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento – 43° provvedimento . . . . . 41

#### Decreto dirigente unità organizzativa 11 dicembre 2015 - n. 11216

Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento – 44° provvedimento . . . . . 43

#### Decreto dirigente unità organizzativa 11 dicembre 2015 - n. 11225

Presidenza - Organismo Pagatore Regionale - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Approvazione del manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di aiuto e di pagamento della misura 11 . . . . . 45

#### Decreto dirigente struttura 15 dicembre 2015 - n. 11347

Rettifica del d.d.s. 3 dicembre 2015, n. 10883 nella parte afferente l'attribuzione del saldo dell'UC Colline d'Oltrepo (PV), dell'UC San Zenone Po e Spessa (PV) e dell'UC Verrua Po (PV) . . . . . 100

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

### D.G. Welfare

**Decreto dirigente struttura 15 dicembre 2015 - n. 11338**

CDD Papa Giovanni XXIII con sede in via Cassinone 96, Seriate (BG): voltura dell'accreditamento . . . . . 102

**Decreto dirigente struttura 15 dicembre 2015 - n. 11340**

CDD di Zogno con sede in via XI Febbraio 9, Zogno (BG): voltura dell'accreditamento . . . . . 103

**Decreto dirigente struttura 15 dicembre 2015 - n. 11341**

CDD di Bonate Sotto con sede in via G. Garibaldi 13, Bonate Sotto (BG): voltura dell'accreditamento . . . . . 104

**Decreto dirigente struttura 15 dicembre 2015 - n. 11342**

RSD Mons. A. Bernareggi Con Sede In via G. Garibaldi 13, Bonate Sotto (BG): voltura dell'accreditamento . . . . . 105

**Decreto dirigente struttura 15 dicembre 2015 - n. 11343**

RSD di Piario con sede in via Papa Giovanni XXIII s.n.c., Piario (BG): voltura dell'accreditamento . . . . . 106

### D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

**Decreto dirigente struttura 16 dicembre 2015 - n. 11420**

Rettifica per errore materiale del decreto n. 11025 del 4 dicembre 2015 «Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili al contributo a valere sull'iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia 2015» di cui alla d.g.r. n X/3944 del 31 luglio 2015. . . . . 107

### D.G. Agricoltura

**Decreto dirigente struttura 14 dicembre 2015 - n. 11289**

Regime quote latte - Decadenza dalla qualifica di primo acquirente latte, rilasciata con decreto n. 1540 del 20 febbraio 2007, della ditta PRIMA s.r.l. CF 01395630195 e conseguente cancellazione dall'albo dei primi acquirenti riconosciuti di Regione Lombardia . . . . . 110

**Comunicato regionale 10 dicembre 2015 - n. 174**

Soggetti abilitati alla formazione degli operatori di fattoria sociale di cui all'art. 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 . . . . . 111

### D.G. Sviluppo economico

**Decreto dirigente unità organizzativa 17 dicembre 2015 - n. 11486**

Progetto pilota «Fare impresa in franchising in Lombardia» - d.g.r. 21 maggio 2015 n. X/3617 e d.d.u.o. 1 luglio 2015 n. 5546 e 23 luglio 2015 n. 6256 - presa d'atto definitiva delle candidature inviate al 15 dicembre 2015 dalle amministrazioni comunali capofila di DUC (attuazione fase 2) . . . . . 112

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Atto di Promovimento 13 ottobre 2015 - n. 93**

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri n.93 del 13 ottobre 2015 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art.20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale . . . . . 114

## B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**D.p.g.r. 14 dicembre 2015 - n. 294**

**Nomina di un componente del Consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Monza Brianza in sostituzione di dimissionario**

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura», così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Visto il d.m. dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 «Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio, in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»;

Richiamato il d.p.g.r. del 13 luglio 2012, n. 6263 con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Monza Brianza;

Preso atto della nota del 26 ottobre 2015 (prot. reg. A1.2015.0094067 del 27 ottobre 2015) inviata dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Monza Brianza con la quale comunica che il Sig. Matteo Colombo, nominato componente del Consiglio Camerale con il citato D.P.G.R. 6263/2012, in rappresentanza della Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti della CCIAA, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Dato atto che con nota prot. reg. A1.2015.0102373 del 19 novembre 2015 è stato chiesto al Presidente della Consulta l'indicazione del nuovo rappresentante;

Preso atto che in data 23 novembre 2015 (prot. reg. A1.2015.0104905 del 27 novembre 2015) il Presidente della Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti della CCIAA ha trasmesso a mezzo PEC la documentazione relativa al nominativo del Sig. Avio Giacovelli quale sostituto del Sig. Matteo Colombo, dimissionario;

Verificato che il designato è in possesso dei requisiti di legge;

Preso atto della dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, resa dal designato medesimo, e ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina;

### DECRETA

1. di nominare il sig. Avio Giacovelli quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Monza e Brianza in sostituzione del Sig. Matteo Colombo, dimissionario, in rappresentanza della Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti della CCIAA;

2. di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul BURL.

Roberto Maroni

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

**D.p.g.r. 18 dicembre 2015 - n. 301**

**Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'atto integrativo all'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse degli ex stabilimenti Falck site in comune di Sesto San Giovanni**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EELL»;
- l'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r.n. n. 78 del 9 luglio 2013;

Richiamati:

- la d.g.r.n.1889 del 22 giugno 2011 con la quale si promuove l'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site in Comune di Sesto San Giovanni;
- il d.p.g.r. n.4102 del 14 maggio 2012 di approvazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale ed ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site in Comune di Sesto San Giovanni;
- La d.g.r. n.4519 del 10 dicembre 2015 di approvazione dell'ipotesi di Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale ed ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site in Comune di Sesto San Giovanni;

Preso atto che il 17 dicembre 2015 è stato formalmente sottoscritto l'Accordo di Programma in oggetto da tutti i rappresentanti del Comitato per l'Accordo di Programma;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale ed ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site in Comune di Sesto San Giovanni (allegato 1);

2. di disporre ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 10 della l.r. del 14 marzo 2003, n. 2 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Roberto Maroni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE  
TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLE AREE DISMESSE DAGLI EX STABILIMENTI FALCK SITE  
NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI**

**TRA**

**REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona dell'Assessore al Post Expo e Città Metropolitana Francesca Attilia Brianza con delega del Presidente pro tempore, On. Roberto Maroni;

**COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI**, con sede in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20, nella persona del Sindaco pro tempore, Dott.ssa Monica Chittò;

**CON L'ADESIONE DI**

**MILANOSESTO S.p.A.** (già Sesto Immobiliare S.p.A.), con sede in Milano, Piazza Eleonora Duse, 2 C.F./P. IVA/Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 07099900966 - r.e.a. MI 1935500, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Davide Bizzi, per la carica domiciliato presso la sede sociale.

**PREMESSO CHE**

- con DGR n. IX/3278 in data 18.4.2012 è stata approvata la "*Ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck, site nel Comune di Sesto San Giovanni*" (di seguito denominato Accordo di Programma), cui ha fatto seguito, in data 2.5.2012, la relativa stipula da parte degli Enti e dei Soggetti sottoscrittori ed aderenti costituiti da: Regione Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni e società Sesto Immobiliare S.p.A. (oggi società Milanosesto S.p.A.), quest'ultima nella sua qualità di proprietaria delle aree ricomprese dal PGT del Comune di Sesto San Giovanni negli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 ed ATs2, meglio conosciute come "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario";
- in particolare - e tenuto conto della dimensione e della localizzazione strategica, nel contesto dell'area metropolitana milanese, del compendio immobiliare "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", della qualità ed ampiezza degli obiettivi di trasformazione e di riqualificazione del sito, nonché del numero delle Amministrazioni e delle ripartizioni interne coinvolte nel relativo iter approvativo - alla stipula del citato Accordo di Programma (non avente, peraltro, effetti di atto di pianificazione urbanistica) si è pervenuti al fine di porre a corredo dell'intero processo di riqualificazione e di riconversione del suddetto ambito territoriale un idoneo strumento di governance condivisa, finalizzato all'ottimale, più sollecita ed efficiente attuazione degli interventi di rigenerazione urbana previsti, onde pervenire alla completa e coordinata valorizzazione di una porzione territoriale (tra le più vaste d'Europa) attualmente versante in condizioni di dismissione, di contaminazione dei suoli e di obsolescenza funzionale;
- in tale contesto, l'Accordo di Programma reca, al proprio interno, una serie di previsioni di carattere territoriale, socio/economico, culturale ed ambientale aventi potenziali effetti anche alla scala sovralocale, idonei a consentire - in connessione all'attuazione degli interventi previsti per gli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 ed ATs2 - ulteriori implementazioni, mediante la definizione di condivise e sinergiche azioni di sviluppo ed incentivando la localizzazione in sito di una serie di ulteriori "eccellenze" strategiche, per costituire un "volano" per la crescita e la valorizzazione dell'ambito territoriale di area vasta di riferimento;

**PREMESSO, ALTRESI', CHE**

- la definizione dell'Accordo di Programma si è svolta a latere ed in parallelo all'espletamento delle procedure comunali (di cui all'art. 14 LR 12/2005 e s.m.i.) di adozione e di approvazione (in conformità alla strumentazione urbanistica vigente) del Programma Integrato di Intervento "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", avente ad oggetto la riqualificazione urbanistica e territoriale e la rigenerazione ambientale dei succitati Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 ed ATs2;

- in particolare, con deliberazione G.C. n. 142 del 30.4.2012 ("Approvazione della proposta di Programma Integrato di Intervento per gli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 e ATs2 - Aree ex Falck ed ex Scalo Ferroviario"), alla quale integralmente si rinvia con riferimento ai relativi contenuti, la Giunta Comunale di Sesto San Giovanni ha definitivamente approvato il Programma Integrato di Intervento "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", cui ha fatto seguito la stipula, in data 8.1.2013, della correlata convenzione urbanistica (Rep. n. 194457, Racc. 30318);
- l'approvazione, da parte del Comune di Sesto San Giovanni, del suddetto strumento di programmazione negoziata è stata, peraltro, preceduta dal positivo espletamento di procedura di esclusione da VAS (di cui al provvedimento di non assoggettabilità Prot. gen. n. 63421 del 27.7.2011), e dal conseguimento di favorevole valutazione di compatibilità ambientale (di cui al Decreto della Direzione Generale di Regione Lombardia "Ambiente, Energia e Reti" n. 1279 - Atto Identificativo n. 98 - del 21.2.2012, in BURL - Serie Ordinaria n. 9 - in data 1.3.2012), nonché dal rilascio (previo parere favorevole, espresso in data 1.3.2012, della competente Conferenza dei Servizi ex art. 9 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 6 LR 6/2010 e s.m.i., anche in relazione alle impegnative assunte dal soggetto attuatore con specifico Protocollo di intesa annesso all'istanza di autorizzazione commerciale), da parte del Comune di Sesto San Giovanni, di autorizzazione commerciale unitaria n. 5193 in data 6.3.2012 (in BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 11 del 14.3.2012, autorizzazione, peraltro, oggetto di successivo provvedimento di proroga del correlato termine di attivazione, rilasciato dal Comune di Sesto San Giovanni, a seguito di specifica e motivata istanza di parte, con atto prot. n. 23459 del 26.3.2014), avente ad oggetto l'attivazione, a valere sulle Unità di Coordinamento Progettuale (UCP) 1A e 1F di PII vigente, di insediamento commerciale dal dimensionamento complessivo di mq. 73.500,00 di superficie netta di vendita (di cui: mq. 5.000,00 per il settore merceologico alimentare, da attivarsi solo in riferimento alle medie strutture di vendita, e mq. 68.500,00 per il settore merceologico non alimentare), articolato in singola grande struttura di vendita non alimentare (grande magazzino) ed in plurime medie strutture di vendita organizzate per blocchi;

#### **PREMESSO, ULTERIORMENTE, CHE**

- nelle more dell'espletamento delle attività di definitiva approvazione del vigente Programma Integrato di Intervento, si è, peraltro, appalesata l'opportunità di allocare, a valere su quota parte delle aree ricomprese nel perimetro di PII (e, segnatamente, su una porzione delle aree costituenti il nuovo "Parco Urbano", in estensione pari a circa mq. 205.000,00, oggetto di intervenuta cessione gratuita, in data 8.1.2013, da parte della società Sesto Immobiliare - oggi Milanosesto - al Comune di Sesto San Giovanni), una nuova eccellenza ospedaliera di primario rilievo scientifico di livello nazionale, costituita dalla "Città della Salute e della Ricerca";
- con DGR n. IX/3666 del 2.7.2012 (avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca"), è stato conseguentemente promosso (ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della LR 2/2003 e dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000) specifico (ed autonomo rispetto all'Accordo di cui all'odierno Atto Integrativo) Accordo di Programma per la realizzazione, in Comune di Sesto San Giovanni, della "Città della Salute e della Ricerca", successivamente e definitivamente approvato - in variante in parte qua (ovverosia al Documento di Piano e Piano delle Regole) al PGT del Comune di Sesto San Giovanni - con DPGR n. 7819 del 21.8.2013 (in BURL, Serie Ordinaria, n. 35 del 26.8.2013);
- l'approvazione, nei termini di cui sopra, dell'Accordo di Programma per la realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca" ha reso, peraltro, necessario avviare (in conformità ai criteri ed alle linee guida già definite in specifico Accordo ex art. 11 L. 241/90, stipulato in data 8.1.2013 tra società Sesto Immobiliare S.p.A., oggi Milanosesto S.p.A., e Comune di Sesto San Giovanni) il procedimento preordinato alla definizione di variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario": ciò, al fine di rimodularne i contenuti e gli impegni in correlazione all'intervenuta localizzazione della suddetta eccellenza scientifica e sanitaria, nonché per garantire l'attuazione di opere necessarie ad assicurare la corretta funzionalità della nuova struttura ospedaliera, contestualmente promuovendo, al contempo, una conseguente e complessiva ottimizzazione delle strategie di riqualificazione urbana sottese al PII medesimo;
- in particolare, la variante al vigente PII è stata adottata dal Comune di Sesto San Giovanni con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 30.3.2015;

- successivamente all'intervenuta adozione della suddetta variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", la società Milanosesto S.p.A. - in applicazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 18, LR 6/2010 e s.m.i., e previo positivo espletamento di procedura di VIA volontaria, conclusasi con Decreto Regionale n. 9695 del 20.10.2014 - ha dato altresì corso al deposito, presso gli Enti competenti (Comune di Sesto San Giovanni, Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia), in data 13.5.2015, di istanza di rilascio di autorizzazione commerciale per grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria (tipologia distributiva del centro commerciale multifunzionale), preordinata - inalterate la complessiva superficie di vendita e l'articolazione merceologica già assentite con autorizzazione commerciale unitaria n. 5193 in data 6.3.2012 (in BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 11 del 14.3.2012), e successivo provvedimento di proroga del correlato termine di attivazione prot. n. 23459 del 26.3.2014 - alla modificazione della localizzazione dell'insediamento commerciale (di prevista ubicazione sempre all'interno dell'ambito di PII, a valere in parte sull'edificio T5 ed in parte sulle aree direttamente contermini, costituite dalle UCP 7B, 7C e 9D, al fine di evitare - così come definito in sede di approvazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca" - interferenze con la nuova eccellenza scientifica ed ospedaliera) e della correlata tipologia distributiva (da insediamento commerciale costituito da singola grande struttura di vendita e da plurime medie strutture articolate in blocchi, a "centro commerciale multifunzionale", secondo la definizione di cui al paragrafo 2, lettera f, della DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i.);
- il deposito della suddetta istanza di rilascio di autorizzazione commerciale di grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria è stato, peraltro, preceduto dalla richiesta - formulata dalla società Milanosesto S.p.A., con nota in data 11.5.2015 - di convocazione del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma di cui al presente Atto Integrativo, al fine di aggiornarne i contenuti agli atti ed ai provvedimenti medio tempore intervenuti, in particolare alle disposizioni di cui alla DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i., nonché in attuazione del disposto di cui al paragrafo 5.8 della citata deliberazione regionale, che prescrive l'obbligatorio ricorso a detto modulo concertativo per insediamenti commerciali di grande struttura di vendita aventi - come nel caso di che trattasi - dimensionamento superiore a mq. 10.000 di superficie netta di vendita;
- la Conferenza dei Servizi ex art. 9 D.Lgs. 114/98 per la valutazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione commerciale di grande struttura di vendita si è riunita nelle sedute del 30.6.2015, del 22.7.2015 e del 21.10.2015, attestando, rispettivamente, l'ammissibilità, la compatibilità e la sostenibilità dell'istanza commerciale;

#### **DATO ATTO CHE**

- la variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" - fermi restando gli obiettivi generali contemplati dal PII vigente - è, in primo luogo, finalizzata a coerenza il disegno urbanistico all'intervenuta localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", prevedendo, altresì, a proprio carico la realizzazione di una serie organica ed integrata di interventi (contemplati nell'Accordo di Programma per la realizzazione di detta eccellenza ospedaliera) finalizzati ad assicurare la corretta funzionalità alla nuova eccellenza scientifica, il tutto come meglio definito nell'Accordo ex art. 11 L. 241/90, stipulato in data 8 gennaio 2013;
- ulteriormente, la variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" comporta - ferme restando le complessive capacità edificatorie e funzionali assegnate dal PGT agli Ambiti ATs1 e ATs2 e ribadite dalla suddetta variante (anche con riferimento alle aree di intervenuta acquisizione da parte di Milanosesto S.p.A., ed al netto dell'impegno dalla medesima assunto - con la stipula di specifico Accordo ex art. 11 L. 241/90 - alla volontaria riduzione della capacità edificatoria già dedotta in PII) - l'innovazione del quadro urbanistico sotteso al PII vigente, per quanto concerne:
  - la localizzazione della nuova infrastruttura pubblica (ovverosia della "Città della Salute e della Ricerca"), e la conseguente modifica degli obiettivi di "servizio pubblico" attribuiti dal Comune ad una quota parte (circa mq. 205.000, di cui, peraltro, solo mq. 70.000 effettivamente occupati da strutture edificate) delle aree del "Parco Urbano", già cedute al Comune di Sesto San Giovanni da

- Sesto Immobiliare S.p.A. (oggi, Milanosesto), e che, a sua volta, il Comune si è impegnato a cedere a Regione Lombardia ad intervenuta certificazione di bonifica delle stesse;
- la conseguente necessità di coerenza le destinazioni funzionali delle aree più prossime alla "Città della Salute e della Ricerca" con le esigenze indotte da quest'ultima, ivi compreso l'assolvimento delle dotazioni di servizio, necessarie per l'accreditamento della struttura ospedaliera;
  - la conseguente necessità di procedere allo "*spostamento ed alla rilocalizzazione di poli generatori/attrattori di traffico come l'insediamento commerciale previsto (ed assentito con il rilascio di corrispondente autorizzazione commerciale) dal PII approvato*" (cfr. *parere motivato conclusivo della VAS*), a tal fine procedendo a localizzare tali funzioni "*garantendo la migliore accessibilità dalla viabilità primaria, assicurando la non interferenza con la Città della Salute e della ricerca e riutilizzando e adattando preferibilmente edifici già esistenti, minimizzando così l'uso del suolo destinato a nuove edificazioni*", a tal fine verificando "*la sostenibilità e compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'edificio denominato T5*" (cfr. Documento di Piano, come variato, p.316), ed avvalendosi di tutti i possibili formati tipologici previsti dalla vigente disciplina commerciale (allo stato rappresentata dal paragrafo 2, lettera f, della DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i.);
  - la revisione della struttura planivolumetrica del PII, e delle previsioni di progetto inerenti il sistema del verde, al fine di "*garantire il collegamento tra la città esistente, il Parco Urbano e il PLIS attraverso un sistema di connessioni ciclopedonali che possono rappresentare un tassello nella costituzione di una nuova centralità della rete ambientale milanese, tra il sistema del Fiume Lambro e il Parco Nord Milano*" (cfr. Documento di Piano, testo variato, p. 274), al contempo cercando di "*accoppiare tra loro le aree, affinché il parco possa effettivamente compensare la trasformazione*", nonché di operare "*Uno sforzo qualitativo che veda l'inserimento di parti di vegetazione arborea e arbustiva in macchie ben strutturate, connesse, con specie idonee (che può compensare la minor estensione quantitativa delle aree a verde)*";
  - la rimodulazione delle Fasi organizzative inerenti la realizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e generale, previste dal PII, in termini coerenti con le esigenze della "Città della Salute e della Ricerca";
- nel contesto dell'intervenuta localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", il presente Atto Integrativo, nell'aggiornare - in via dinamica - le previsioni contenute nell'Accordo di Programma "finalizzato alla riqualificazione territoriale ed ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site nel Comune di Sesto San Giovanni", conferma la propria preordinazione a costituire - tra gli Enti sottoscrittori ed il Soggetto privato aderente - una "cabina di regia" unitaria, idonea ad individuare settori di azione condivisa, e concordare eventuali iniziative ed azioni aggiuntive a quelle già contemplate nel PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" e successiva variante, a titolo di progressivo arricchimento dei relativi contenuti e risultati, anche al fine di dotare il complessivo programma di rigenerazione del compendio de quo di ulteriori elementi e previsioni di "eccellenze";
- sotto altro e concorrente verso, il presente Atto Integrativo reca le iniziative che gli Enti sottoscrittori si impegnano ad assumere al fine di incentivare e promuovere gli effetti di area vasta correlati alla localizzazione di detta polarità scientifica di rilievo non solo nazionale, e ciò con particolare (ma non esclusivo) riferimento all'incentivazione nella localizzazione di ulteriori eccellenze - pubbliche e/o private - anche nel campo della ricerca, dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo, della ricerca medica e scientifica, da attuarsi anche mediante ricorso alle politiche ed alle azioni in materia di competitività e di occupazione previste dalla LR 19.2.2014, n. 11, nonché anche attraverso l'istituzione di appositi "Tavoli Tematici" con i diversi stakeholders;
- ulteriormente, il presente Atto Integrativo costituisce strumento di attuazione dell'obbligo procedurale disposto dal paragrafo 5.8 della DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i., e dà conto delle azioni e delle misure di sostenibilità previste dalla variante di PII, nonché di quelle previste (in applicazione degli innovativi criteri di valutazione contenuti nel suddetto atto regionale di regolamentazione del settore commerciale) a corredo dell'istanza per la nuova localizzazione (a valere sull'edificio storico documentale T5, e sulle aree ad esso contermini costituite dalle UCP 7B, 7C e 9D, ubicate in ambito non

interferente con quello di localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca") dell'insediamento di grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria (dal confermato dimensionamento di mq. 73.500 di superficie netta di vendita, di cui mq. 5.000 da destinarsi al settore merceologico alimentare, e mq. 68.500 da destinarsi al settore merceologico non alimentare) di prevista attivazione nella tipologia distributiva del Centro Commerciale Multifunzionale;

#### **DATO ATTO, ALTRESI', CHE**

- le aree che costituiscono il vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" e successiva variante, in quanto contaminate, sono a loro volta ricomprese in più ampio Sito di Interesse Nazionale (SIN "Sesto San Giovanni"), istituito con DM 31.8.2001 (in G.U. 26.10.2001);
- per quel che concerne, in particolare, la bonifica delle acque sotterranee, in data 10.12.2012, prot. gen. n. 92876, il Comune di Sesto San Giovanni ha presentato il "Progetto esecutivo 1° e 2° lotto - Barriera idraulica in zona nord" in adempimento alle richieste del MATTM ed alle previsioni dell'Accordo di Programma sottoscritto da Comune, Regione e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 8.6.2007;
- in data 14.11.2013, prot. gen. Regione T1.2013.0044706, Regione Lombardia - con nota cofirmata anche da Provincia di Milano e Comune di Sesto San Giovanni - alla luce del quadro di contaminazione diffuso e delle modifiche apportate all'art. 243 del D.Lgs. 152/2006, ha espresso parere negativo sulla realizzazione della barriera idraulica prevista dal progetto esecutivo di bonifica della falda sopra citato;
- con Decreto n. 2016 del 17.3.2015, Regione Lombardia ha istituito il tavolo tecnico di coordinamento regionale per la gestione dell'inquinamento diffuso sulle acque sotterranee nell'area vasta, comprendente anche il Comune di Sesto San Giovanni;

#### **DATO ATTO ULTERIORMENTE CHE**

- in virtù dello specifico obbligo assunto in seno alla convenzione urbanistica annessa al PII vigente (e parimenti confermata nella variante approvata nei termini di cui sopra), alla società Milanosesto S.p.A. - che si dichiara soggetto non responsabile della contaminazione - compete l'onere reale di procedere alla preventiva bonifica dei relativi sedimi, in assenza della quale non può essere dato corso all'attuazione delle capacità edificatorie e funzionali assegnate al compendio dallo strumento urbanistico;
- in attuazione dell'obbligo assunto, la società Milanosesto S.p.A. (dopo aver dato corso al deposito, in data 5.8.2011, presso il competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Progetto Definitivo di bonifica dei suoli) al fine di garantire la localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", con correlata necessità di assicurare - quale condizione essenziale - certezza in merito all'idoneità richiesta dagli Enti del sito all'allocazione di detta polarità ospedaliera in rapporto alla conformità dei suoli alle vigenti normative ambientali, ha provveduto a coerenza il Progetto Definitivo di bonifica dei suoli, sottoponendo alla valutazione del competente Ministero (in data 28.9.2012), apposito Addendum n. 2, recante, ai fini dell'insediamento di detta struttura, l'adeguamento degli obiettivi di bonifica a quelli previsti per le aree a destinazione d'uso verde/residenziale (D.M. 471/99, Allegato 1, Tabella 1, Colonna A);
- il Progetto Definitivo di bonifica dei suoli è stato approvato, con prescrizioni, con Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria in data 19.11.2012 (e relativo Decreto Direttoriale prot. 3697/TRI/Di/B del 4.12.2012) e con successivo Verbale di Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 9.7.2013 (e relativo Decreto Direttoriale prot. n. 0044567/TRI del 29.7.2013);
- al fine di garantire l'immediata eseguibilità delle attività di bonifica dei suoli per quanto concerne l'ambito della "Città della Salute e della Ricerca", e relative aree di cantiere, Milanosesto S.p.A., con nota del 24.4.2013, ha comunicato agli Enti competenti la propria formale accettazione delle prescrizioni e condizioni (punto 2, lettera G) contenute nel Verbale di Conferenza dei Servizi decisoria del 19.11.2012 inerenti la bonifica dei suoli interessati dalla localizzazione di parte della "Città della Salute e della Ricerca", procedendo, altresì, in data 5.7.2013, a trasmettere agli Enti interessati, proposta delle opere a

presidio per la tutela delle acque di falda durante le attività di bonifica dei suoli, nonché a depositare (in data 15.7.2013, e successivi aggiornamenti in data 1.8.2013, 17.3.2014, 21.3.2014 e 9.7.2014) proposta di "protocollo operativo", contenente la definizione delle modalità di verifica dei materiali di riporto (approvata con Verbale di Conferenza dei Servizi decisoria del 31.7.2014, e successivo Decreto Direttoriale prot. n. 0021317/TRI del 4.8.2014);

- parallelamente, la medesima società ha formulato istanza al competente Ministero per l'emissione, con procedura d'urgenza, del Decreto di autorizzazione all'inizio delle attività di bonifica relativamente alle aree interessate da parte della "Città della Salute e della Ricerca" ed alle correlate aree di cantiere (individuate come Lotti funzionali 1B, 2B, 1C, 2A parte e 2F parte), emesso in data 13.12.2013, prot. n. 363, segnalandosi, a tal riguardo, che in data 2.2.2015, è stato dato avvio all'effettuazione dei primi scavi superficiali di bonifica, nonché all'attivazione, in pari data, della barriera idraulica a presidio della falda;
- quanto ai restanti sedimi che concorrono a comporre il PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" e successiva variante, Milanosesto in particolare ha depositato, in data 23.12.2013, proposta di variante di miglioramento qualitativo del Progetto Definitivo di bonifica dei suoli con riferimento al Lotto funzionale 1A (contermine all'ambito di localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", destinato all'allocatione di una serie di servizi anche a supporto della struttura ospedaliera), segnalandosi che, in data 23.4.2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso Decreto n. 77, abilitativo alla realizzazione degli interventi di bonifica relativi al suddetto lotto;
- ulteriormente, la medesima società ha dato corso al deposito di proposta di aggiornamento delle analisi ambientali relativamente all'area ex RFI, nonché - e con specifico riferimento alla Ex Cava Melzi - proposta di integrazione della caratterizzazione, in merito alla quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso il proprio parere favorevole - con prescrizioni - con nota prot. n. 7988 del 5.6.2015, segnalandosi, con riferimento alle restanti aree, che risulta essere allo stato in corso l'espletamento della campagna di analisi degli eluati mediante test di cessione, onde poter dar corso, sulla base delle relative risultanze, all'aggiornamento del Progetto Definitivo di bonifica;
- in relazione alla bonifica dei suoli, il presente Atto Integrativo persegue, tra l'altro, la finalità di assicurare - per quanto di competenza e di spettanza degli Enti sottoscrittori - la semplificazione e l'univocità delle relative procedure approvative e realizzative, prevenendo, ovvero coordinando la gestione delle eventuali criticità e/o degli imprevisti che potrebbero insorgere, ovvero assumendo - con ogni possibile tempestività ed efficacia - gli atti e/o i provvedimenti di rispettiva competenza in base alle disposizioni contenute nella vigente legislazione di settore;
- parimenti, il presente Atto Integrativo costituisce sede privilegiata per definire - di concerto con tutti gli Enti ed i Soggetti interessati o a vario titolo competenti - il progetto di bonifica della Ex Cava Melzi;

#### **RILEVATO CHE**

- il presente Atto Integrativo, al pari dell'Accordo originario, persegue la finalità di ribadire - come metodo di lavoro - il principio della consultazione continua, al fine di corredare l'esecuzione degli interventi contenuti nella variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" di una "cabina di regia" unitaria, idonea all'occorrenza ad individuare ulteriori settori di azione condivisa, e concordare misure ed azioni aggiuntive, a titolo di progressivo arricchimento dei suoi contenuti e risultati, anche al fine di dotare l'intervento di rigenerazione del vasto compendio territoriale costituito dalle Aree "Ex Falck e Scalo Ferroviario" di ulteriori elementi e previsioni di "eccellenze";
- in tal senso, ed in conformità a quanto previsto dagli art. 10 e 11 dell'Accordo di Programma originario, viene confermata nel Collegio di Vigilanza la sede deputata a tale attività di costante consultazione, nonché l'organo titolato ad assumere, ricorrendone l'esigenza e l'opportunità, l'iniziativa di promuovere modifiche all'Accordo stesso, finalizzate al recepimento delle ulteriori potenzialità di azione sinergica che emergano nelle fasi successive di attuazione degli interventi di riqualificazione in oggetto;

**RILEVATO, CONCLUSIVAMENTE, CHE**

- la Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma, riunitasi in data 11.6.2015, 10.7.2015, 19.10.2015, 22.10.2015 ed in data 9.12.2015, ha predisposto e condiviso l'ipotesi di Atto Integrativo, approvata dal Collegio di Vigilanza;
- l'approvazione dell'ipotesi di Atto Integrativo ha avuto luogo da parte di:
  - o la Giunta Regionale con deliberazione n. X/4519 del 10 dicembre 2015;
  - o la Giunta Comunale con deliberazione n. 358 del 9 dicembre 2015,
- conseguentemente, l'Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni procede al rilascio dell'autorizzazione commerciale, avente ad oggetto l'attivazione, a valere sulle 7B, 7C e 9D di centro commerciale multifunzionale dal dimensionamento complessivo di mq. 73.500,00 (settantatremilacinquecento virgola zero zero) di superficie netta di vendita (di cui: mq. 5.000,00 - cinquemila - per il settore merceologico alimentare, e mq. 68.500,00 - sessantottomilacinquecento virgola zero zero - per il settore merceologico non alimentare);
- il presente "Atto Integrativo" non necessita di ratifica da parte del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, non producendo effetti di variante urbanistica;

**RICHIAMATI**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- La LR 14 marzo 2003, n. 2 e, in particolare, l'art. 6, che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;
- Il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura (approvato con DCR n. 9.7.2013 - n. X/78, pubblicata sul BURL, Serie Ordinaria, n. 30 del 23.7.2013).

**TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO**

tra le parti interessate all'Atto integrativo dell'Accordo di Programma, come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1 – PREMESSE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck, site nel Comune di Sesto San Giovanni. Le parti danno atto che il richiamo sintetico ad atti già assunti non vale come interpretazione degli stessi.
2. Per finalità sistematiche, le previsioni del presente Atto Integrativo sostituiscono - con valenza novativa - le pattuizioni contenute nell'originario Accordo di Programma (approvato con DGR n. 3278 del 18.4.2012, e stipulato in data 2.5.2012).

**Articolo 2 - AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

1. L'ambito territoriale di cui al presente Atto comprende le aree oggetto del vigente PII "Ex Falck e Scalo Ferroviario" e successiva variante (adottata dalla Giunta Comunale di Sesto San Giovanni con deliberazione n. 74 del 30.3.2015), di cui alle superiori premesse, con riferimento, in particolare, alle azioni ed alle misure in materia di valorizzazione ambientale, di tutela dei beni storici-documentali, di housing sociale, di incentivazione nella allocazione di insediamenti, sinergici con la "Città della Salute e della Ricerca", ovvero di formazione e di ricerca scientifica e di produzione nel settore biomedicale, di promozione nella localizzazione di strutture ed impianti (anche sportivi e ludico-ricreativi) per funzioni di rilevanza sovracomunale e di eccellenza. A tal fine, il presente Atto Integrativo persegue le finalità di

assicurare l'ottimale coordinamento delle procedure e delle competenze delle Amministrazioni interessate, in vista della migliore, più sollecita, coordinata ed efficiente attuazione degli interventi contemplati dal vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" e successiva variante.

2. Non rientra nell'ambito territoriale di applicazione del presente Atto Integrativo la porzione del compendio immobiliare "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" destinata alla localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca" (già oggetto di intervenuta cessione gratuita da parte della società Sesto Immobiliare S.p.A., oggi Milanosesto S.p.A., al Comune di Sesto San Giovanni in data 8.1.2013), essendo la medesima regolamentata dallo specifico Accordo di Programma di interesse regionale, definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7819 del 21.8.2013 (in BURL, Serie Ordinaria n. 35 del 26.8.2013), salvo quanto riconducibile a tale area, in particolare in termini di coerenza delle azioni previste nei due Accordi di Programma (AdP "Aree Ex Falck", ed AdP "Città della Salute e della Ricerca"), posto che la variante al PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" trova ragion d'essere nell'intervenuta localizzazione della suddetta eccellenza scientifica e sanitaria, come da Accordo ex art. 11 L. 241/90, stipulato tra Comune di Sesto San Giovanni e società Sesto Immobiliare S.p.A. (oggi Milanosesto S.p.A.) in data 8.1.2013.

### **Articolo 3 - FINALITA' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, COSI' COME VARIATO PER EFFETTO DEL PRESENTE "ATTO INTEGRATIVO"**

1. In coerenza con quanto previsto alle superiori premesse, il presente Atto Integrativo è complessivamente rivolto, in primo luogo, ad assicurare l'ottimale, sollecita, coordinata ed efficiente attuazione delle previsioni di valenza territoriale contenute nella variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario".
2. Ulteriormente, il presente Atto Integrativo persegue l'obiettivo di assicurare - in correlazione alle previsioni contenute nel succitato strumento di pianificazione attuativa (Variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario") - l'armonica e coordinata attuazione degli interventi finalizzati all'organica riqualificazione ambientale e territoriale del compendio industriale dismesso ed in abbandono costituito dalle c.d. "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", nel perseguimento degli obiettivi di rigenerazione e di trasformazione urbanistica ed edilizia, di rifunzionalizzazione per destinazioni a carattere urbano, anche di scala sovralocale, e per servizi - pubblici, di interesse pubblico e generale.
3. In considerazione del fatto che la variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" contempla la realizzazione - a valere su aree di proprietà del soggetto privato attuatore, esterne, per effetto di intervenuta cessione gratuita, all'ambito di localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca" (così come individuato per effetto dello specifico Accordo di Programma definitivamente approvato con DPGR n. 7819 del 21.8.2013) - anche di opere e misure preordinate ad assicurare l'ottimale integrazione e la proficua sinergia tra gli interventi dedotti nel succitato strumento di programmazione negoziata e la prevista realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", il presente Atto Integrativo è finalizzato ad individuare tutte le azioni necessarie ad assicurare l'armonico ed equilibrato coordinamento degli interventi rispettivamente previsti, riconoscendo nella "Città della Salute e della Ricerca" una polarità di eccellenza a valenza territoriale.
4. Sotto altro e concorrente verso, il presente "Atto Integrativo" reca le iniziative che gli Enti sottoscrittori valuteranno di assumere al fine di incentivare e di promuovere gli effetti di area vasta correlati alla localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", e ciò con particolare (ma non esclusivo) riferimento all'incentivazione nella localizzazione di ulteriori eccellenze - pubbliche e/o private - nel campo della ricerca, dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo, della ricerca medica e scientifica, da attuarsi anche mediante ricorso alle politiche ed alle azioni in materia di competitività e di occupazione previste dalla LR 19.2.2014, n. 11, nonché anche mediante l'istituzione di appositi "Tavoli Tematici" con i diversi stakeholders.
5. Il presente Atto dà conto degli impegni previsti dalla variante di PII e costituisce, altresì, strumento di attuazione dell'obbligo procedurale disposto dal paragrafo 5.8 della DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i., e dà conto delle azioni e delle misure di sostenibilità previste in seno allo specifico Protocollo di

Intesa (versato in atti della procedura di Conferenza dei Servizi ex art. 9 D.Lgs. 114/98, predisposto in applicazione degli innovativi criteri di valutazione contenuti nel suddetto atto regionale di regolamentazione del settore commerciale), posto a corredo dell'istanza per la nuova localizzazione (a valere sull'edificio storico documentale T5 e sulle aree ad esso contermini costituite dalle UCP 7B, 7C e 9D, ubicate in ambito non interferente con quello di localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca") dell'autorizzazione commerciale per grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria (dal confermato dimensionamento di mq. 73.500 di superficie netta di vendita, di cui mq. 5.000 da destinarsi al settore merceologico alimentare, e mq. 68.500 da destinarsi al settore merceologico non alimentare) di prevista attivazione nella tipologia distributiva del Centro Commerciale Multifunzionale.

6. In via aggiuntiva a quanto sopra, ed al fine di assicurare la celere e sollecita approvazione ed attuazione della bonifica dei suoli ricompresi nel perimetro della variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", il presente Atto - nel riconoscere alle attività di bonifica, peraltro attuate, con fondi propri, da soggetto che si dichiara non responsabile della contaminazione, obiettivo primario di interesse generale - individua e promuove tutte le azioni necessarie di competenza degli Enti sottoscrittori, volte ad assicurare la semplificazione e l'univocità delle relative procedure, in funzione dell'effettiva e sollecita approvazione e realizzazione degli interventi.

Analogamente, il presente Atto costituisce sede privilegiata per definire - di concerto con tutti gli Enti ed i Soggetti interessati o a vario titolo competenti - le finalità di bonifica della Ex Cava Melzi, nei termini indicati al successivo art. 4, comma 5.

7. Alle finalità di cui ai commi che precedono, Regione e Comune di Sesto San Giovanni, nei termini di cui al successivo art. 4, sanciscono tra di essi il principio del coordinamento delle procedure, delle azioni e delle competenze, da estendersi, altresì, ai soggetti pubblici le cui attribuzioni sono coinvolte nella definizione della progettazione di dettaglio e nell'esecuzione degli interventi contemplati dalla variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", o che comunque sono concernenti le aree in esso comprese.

Il coordinamento sarà da attivarsi, segnatamente, in materia ambientale (per quanto concerne le attività di bonifica dei suoli e le opere a presidio per la tutela delle acque di falda durante le attività di bonifica dei suoli, nonché agli effetti dell'attuazione delle prescrizioni del Decreto VIA n. 9695 del 20.10.2014), fatte salve le competenze affidate, ex art. 252, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i Siti di Interesse Nazionale ed altresì in relazione alla progettazione delle infrastrutture viabilistiche, con particolare riferimento agli interventi inerenti opere infrastrutturali di preminente rilevanza territoriale (nuova Stazione ferroviaria, nuovo svincolo della Tangenziale Nord), al fine di assicurarne la celere ed organica approvazione, a tal riguardo potendo procedere alla convocazione ed alla consultazione degli Enti e dei Soggetti a vario titolo coinvolti nei relativi iter approvativi.

8. Il presente Atto Integrativo, persegue, altresì, l'obiettivo di individuare gli ulteriori temi - a carattere territoriale, socio - economico, ricreativo/sportivo/culturale, ambientale, socio-assistenziale - aventi potenziale interesse sovralocale, che risultino suscettibili di conseguire, in connessione alla variante al vigente PII, la massima e più efficace implementazione, definendo le conseguenti e condivise azioni di promozione e di sviluppo.
9. A tali finalità, il presente Atto Integrativo si propone di costituire strumento idoneo a delineare indirizzi di *governance* condivisa e di promozione al più elevato livello, assumendo, con esso, concordemente, le parti contraenti il metodo della consultazione permanente che, proseguendo lungo le fasi di esecuzione delle previsioni contemplate nella variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", possa eventualmente individuare, quale "cabina di regia" unitaria, ulteriori settori di azione concertata, e condividere misure ed azioni aggiuntive, a titolo di progressivo arricchimento dei suoi contenuti e risultati, anche al fine di dotare l'intervento di rigenerazione del vasto compendio territoriale costituito dalle Aree "Ex Falck e Scalo Ferroviario" di ulteriori elementi e previsioni di "eccellenze".
10. Alle finalità di cui sopra, il presente Atto concerne i seguenti profili, partitamente assunti in considerazione nei successivi articoli (artt. 5 - 8):

- a) il tema della mobilità e dei trasporti, in vista del potenziamento del sistema esistente, a tal fine individuando le seguenti azioni: aggiornamento delle analisi delle reti, esistenti e in previsione, del trasporto pubblico; identificazione delle possibili misure integrative, atte a favorire l'interconnessione tra le infrastrutture pubbliche per la mobilità; attivazione di specifici "Tavoli Tecnici" relativamente alle opere infrastrutturali di preminente rilevanza territoriale (nuova Stazione ferroviaria, nuovo svincolo della Tangenziale Nord), al fine di assicurarne la celere ed organica approvazione, a tal riguardo potendo procedere alla convocazione ed alla consultazione degli Enti e dei Soggetti a vario titolo coinvolti nei relativi iter approvativi;
- b) il tema dell'*housing* sociale, in vista della promozione e del sostegno degli interventi di edilizia residenziale pubblica, assumendo l'operazione di riqualificazione d'area vasta oggetto della variante al vigente PII occasione di attuazione di politiche diversificate di *housing* sociale, nell'ambito degli obiettivi enunciati nel "Patto per la Casa", sottoscritto in data 2 febbraio 2012;
- c) il tema della promozione allo sviluppo, declinato, in particolare, quale incentivazione della competitività e dell'occupazione, da attuarsi anche mediante interventi finalizzati a favorire l'allocatione di attività ad alto contenuto di innovazione scientifica e tecnologica, anche connessi e sinergici alla "Città della Salute e della Ricerca": in merito, si dà atto che la variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" individua, già allo stato, aree (ricadenti nel regime della proprietà fondiaria privata) destinate all'allocatione di funzioni per attività economiche, prevedendo, altresì, la cessione e/o l'asservimento al Comune di Sesto San Giovanni di aree destinate alla realizzazione di urbanizzazioni e di servizi pubblici o di interesse generale, idonee anche all'attrazione di attività economiche ad alto contenuto innovativo. Il Comune potrà avvalersi della disponibilità di tali aree e strutture quale occasione per la costituzione di dotazioni, reti e servizi finalizzati ad attività ad alto contenuto innovativo, a tale finalità promuovendo, di concerto e con il supporto attivo di Regione Lombardia, anche nell'ambito delle azioni previste dalla LR 11/2014, misure atte a favorire l'impianto di nuove attività economiche e di servizio, anche nei settori complementari a quello della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;
- d) il tema della valorizzazione culturale degli immobili di valenza storico - documentale individuati dal vigente PGT, tramite concorde promozione del dossier UNESCO, per il riconoscimento, all'area, della qualifica di sito industriale - patrimonio mondiale dell'umanità, nonché ricercando la selezione di compatibili funzioni di eccellenza da insediare negli immobili di valenza storico - documentale;
- e) il tema della promozione, mediante sedi e forme di collaborazione permanente, dell'allocatione, in sito, di funzioni di eccellenza di portata sovracomunale e regionale, con particolare riferimento a strutture universitarie e di servizio all'università, strutture di accoglienza e ricettività dei malati e dei relativi parenti, servizi alla persona, ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché funzioni ed attività culturali, di intrattenimento, sportive e ludico-ricreative, idonee a completare il complessivo livello di offerta, a favore di una fruizione di area vasta;
- f) il tema della semplificazione e del coordinamento delle procedure approvative e realizzative degli interventi di bonifica dei suoli, assumendo ogni iniziativa - nell'ambito delle attuali competenze assegnate agli Enti sottoscrittori - utile a risolvere le criticità che dovessero insorgere nei rispettivi processi;
- g) il tema del controllo sullo stato di attuazione delle azioni di sostenibilità - ex novo previste (in applicazione dell'intervenuta normativa regionale di disciplina del settore commerciale, di cui alla DCR n. X/187 del 12.11.2013 ed alla DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i.) - declinate in seno allo specifico Protocollo di Intesa versato in atti della Conferenza dei Servizi ex D.Lgs. 114/98 - e poste a corredo dell'attivazione dell'insediamento commerciale di grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria (per la tipologia distributiva del Centro Commerciale Multifunzionale), assicurando la corretta ripartizione delle risorse inerenti la sostenibilità socio -

economica tra il Comune di Sesto San Giovanni e gli altri Comuni aderenti, anche per il tramite dell'Osservatorio del Commercio.

#### **Articolo 4 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE**

1. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 3, Regione e Comune assumono, tra di esse, il principio del coordinamento e della consultazione permanente, nel cui contesto Regione Lombardia svolge, attraverso la struttura della DG Presidenza, il ruolo di coordinamento principale delle procedure di attuazione, che coinvolgano diverse direzioni regionali e altre amministrazioni e organismi pubblici. Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna a comunicare, nelle forme e nei modi che saranno concordati con la struttura della Presidenza della Regione, ogni informazione utile allo svolgimento delle attività di coordinamento.

MilanoSesto S.p.A. si impegna, a sua volta, a prestare la più ampia collaborazione per supportare le necessità di approfondimento occorrenti ai fini dell'efficace svolgimento dei procedimenti amministrativi.

2. In vista delle esposte finalità, si concorda, in particolare, che il Collegio di Vigilanza istituito dall'Accordo di Programma, in sede di convocazione periodica ordinaria, ovvero su specifica richiesta di attivazione, esamini le procedure necessarie per la progettazione ed esecuzione di interventi pubblici e di interesse pubblico e generale, previsti dalla variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", ovvero a quest'ultimo connessi, qualora non di competenza esclusivamente comunale, al fine di identificare, preventivamente, i soggetti e le competenze in esse coinvolte.
3. Conseguentemente a tali verifiche, le parti organizzeranno sessioni istruttorie, anche preventive, articolate per temi, cui la Regione assicura la partecipazione delle Direzioni interessate, ed altresì dei soggetti facenti parte del Sistema regionale di cui alla Legge Regionale n. 30 del 27 dicembre 2006.
4. Le predette sessioni istruttorie sono finalizzate all'analisi delle questioni implicate dalle procedure di volta in volta in oggetto, all'individuazione di eventuali criticità, alla definizione di metodologie condivise di elaborazione e di valutazione dei progetti, all'individuazione di misure di accelerazione degli iter, e, in genere, alla risoluzione su base concordata di ogni profilo che possa inficiare la corretta, regolare, sollecita e coordinata attuazione degli interventi.
5. Con riferimento, specificamente, al tema ambientale, per quanto concerne le attività di bonifica, le parti prevedono:
  - o di procedere a consultazione, tra di esse, preventivamente allo svolgimento, presso il competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle sedute della Conferenza dei Servizi concernenti l'approvazione del progetto di bonifica;
  - o di istituire, successivamente all'approvazione del progetto di bonifica, anche per lotti funzionali, un tavolo di consultazione permanente a riunione periodica, comprensivo di tutti gli Enti e soggetti interessati, che sovrintenda all'attuazione degli interventi di bonifica, garantendo tempestività di controllo e uniformità dei criteri di azione;
  - o di prevedere specifiche consultazioni/incontri finalizzati alla definizione delle modalità di bonifica dell'Ex Cava Melzi.

Regione Lombardia, in particolare, si impegna a perseguire la formazione, da parte delle Amministrazioni regionali e infra regionali interessate, di omogenei orientamenti in materia di messa in sicurezza/bonifica dei suoli e delle acque di falda, nonché in tema di scarichi delle acque su suolo e in corpi d'acqua superficiali.

6. Ugualmente con riferimento al tema ambientale, per quanto concerne l'attività dell'Osservatorio Ambientale previsto dal par. 5.4 del Decreto VIA n. 1279 del 21.2.2012, confermato nella sua istituzione dal Decreto VIA n. 9695 del 20.10.2014 (quest'ultimo avente ad oggetto la valutazione ambientale della variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario"), dato atto che il Comune

di Sesto San Giovanni ne è componente costitutivo di diritto, si prevede l'organizzazione di riunioni periodiche.

L'eventuale valutazione, da parte dell'Osservatorio, di progetti - qualora necessario in relazione alle prescrizioni del Decreto VIA - sarà effettuata successivamente all'istruttoria degli stessi da parte del Comune, fatto salvo che quest'ultimo non richieda all'Osservatorio in via preventiva indicazioni o suggerimenti.

7. Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali di valenza sovracomunale (nuova Stazione Ferroviaria, nuovo Svincolo sulla Tangenziale Nord), si concorda sulla possibilità di organizzare specifici "Tavoli Tecnici", da estendersi all'occorrenza agli altri soggetti competenti (Città Metropolitana di Milano, ANAS e società concessionarie di tratte autostradali, di reti e di sistemi interferenti), finalizzati ad orientare l'attività di progettazione prevista ad onere di Milanosesto S.p.A., nonché, in seguito, alla valutazione coordinata degli stati di avanzamento della progettazione.

#### **Articolo 5 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI – POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI**

1. Gli Enti pubblici sottoscrittori del presente Atto Integrativo condividono la necessità di predisporre lo studio in merito al sistema della viabilità e dei trasporti, di cui all'art. 6.2 dell'Accordo di Programma per la realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca" nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili, volto ad accertare la fattibilità, in vista dell'eventuale successiva pianificazione di massima, di interventi preordinati a favorire la mobilità ed a potenziare i trasporti rapidi di massa nell'area del nord Milano e tra questa e il comune capoluogo. Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna a gestire le procedure per la realizzazione del suddetto elaborato.
2. I risultati di detto studio - le cui fasi di analisi vedranno coinvolti i territori di plurimi Enti - saranno posti a disposizione della Regione Lombardia.
3. Regione Lombardia si impegna a valutare i suddetti risultati e le conseguenti proposte di intervento, promuovendo l'attivazione di tavoli e sedi di confronto tra i soggetti interessati nell'area della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza.

#### **Articolo 6 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI "HOUSING" SOCIALE**

1. In relazione agli obiettivi di promozione e del sostegno degli interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui al precedente art. 3, comma 10, lett. b), il Comune di Sesto San Giovanni dà atto che la variante di PII vigente prevede la realizzazione di interventi di edilizia sociale per mq. 47.355 di superficie lorda.
2. Il Comune, inoltre, dà atto che la variante al vigente PII prevede, in via aggiuntiva, la disponibilità di realizzare ulteriori superfici, per mq. 12.645 di superficie lorda, da realizzarsi a cura del Comune su aree di cui la variante di PII prevede la cessione da parte dell'Attuatore.
3. In via ulteriormente aggiuntiva, il Comune potrà mettere a disposizione, in vista degli obiettivi di cui al presente articolo, il 50% dei ricavi provenienti dalla vendita delle capacità edificatorie che gli spettano, in base al PGT vigente, a valere sulle aree ricomprese nel perimetro della variante al vigente PII, e di cui quest'ultima non prevede la realizzazione.

La localizzazione delle SLP di cui al presente comma deve, comunque, essere concordata con Milanosesto, in coerenza alle previsioni contenute nella convenzione annessa alla variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario". Il Comune e l'Attuatore concorderanno, ove occorra, le opportune variazioni al cronoprogramma, al fine di consentire l'efficace sviluppo delle iniziative di *housing* sociale che saranno oggetto di intervento regionale diretto, ovvero attraverso fondi immobiliari.

4. Regione Lombardia si impegna a valutare, all'interno di strumenti programmatori in materia di E.R.P., la disponibilità di eventuali linee di sostegno agli interventi oggetto del presente articolo, nell'ambito degli

obiettivi enunciati nel "Patto per la Casa" sottoscritto in data 2 febbraio 2012, e ciò con prioritario riferimento all'attuazione delle superfici già localizzate dal PII e successiva variante.

#### **Articolo 7 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALL'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

1. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 3, comma 10, lettera c), ed al fine di promuovere il ricorso a politiche di incentivazione nell'allocazione di nuove attività economiche nel campo della ricerca e dell'innovazione scientifica e tecnologica, gli Enti sottoscrittori si impegnano ad assumere - anche al fine di incentivare e promuovere gli effetti di area vasta correlati alla localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca" - misure ed azioni finalizzate a promuovere la localizzazione di attività economiche - pubbliche e/o private - di eccellenza nel campo della ricerca, dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo, della ricerca medica e scientifica, da attuarsi anche mediante ricorso alle politiche ed agli strumenti in materia di competitività e di occupazione previste dalla LR 19.2.2014, n. 11. A tal fine gli Enti sottoscrittori del presente accordo si impegnano all'attivazione di appositi "Tavoli Tematici" con i diversi stakeholders e ad intraprendere tutte le azioni di promozione e di approfondimento necessarie ed opportune per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

#### **Articolo 8 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - TUTELA DEI BENI DI VALORE STORICO DOCUMENTALE**

1. In relazione agli obiettivi di valorizzazione culturale degli immobili di valenza storico - documentale, di cui al precedente art. 3, comma 10, lett. d), Regione Lombardia si impegna a promuovere, nelle competenti sedi nazionali ed internazionali, la candidatura presentata all'UNESCO dal Comune di Sesto San Giovanni, ai fini del riconoscimento del territorio sestese, e in particolare delle aree ex Falck, come patrimonio mondiale dell'umanità per l'importanza storica rivestita dal territorio nello sviluppo industriale italiano, oggi testimoniata da imponenti edifici industriali dismessi.
2. Il Comune si impegna ad assicurare l'attuazione delle misure di messa in sicurezza, conservazione ovvero recupero degli edifici di valore storico-documentale ricompresi nell'ambito di attuazione della variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", anche utilizzando gli istituti delle premialità volumetriche previste dalla legislazione regionale.
3. Milanosesto conferma l'impegno previsto dal PII e, dopo la sua approvazione, dalla variante, alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, conservazione, recupero ovvero rifunzionalizzazione degli edifici di cui al punto precedente.
4. Le parti, nel quadro del criterio della consultazione permanente di cui ai precedenti artt. 3 e 4, si impegnano reciprocamente a ricercare la selezione di compatibili funzioni di eccellenza da insediare negli immobili di valenza storico - documentale oggetto di cessione al Comune di Sesto San Giovanni. Eventuali proposte, in merito, qualora aventi valenza sovracomunale, sono da sottoporre al Collegio di Vigilanza, il quale, occorrendo, e con l'assenso di tutti i sottoscrittori, può avviare le procedure di revisione integrativa del presente Atto, anche agli effetti di modifica della variante al vigente PII ovvero, altresì, del PGT, se necessitanti ai fini dell'attuazione dei condivisi obiettivi in questa sede sanciti.

#### **Articolo 9 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - PROMOZIONE DI STRUTTURE DI ECCELLENZA**

1. In relazione agli obiettivi di promozione dell'allocazione, in sito, di funzioni di eccellenza di portata sovracomunale e regionale, di cui al precedente art. 3, comma 10, lett. e) e di valutazione della relativa opportunità, le parti, nel quadro del criterio della consultazione permanente di cui ai precedenti artt. 3 e 4, si impegnano reciprocamente a ricercare l'individuazione e l'attivazione di tali funzioni, mediante sedi e forme di collaborazione.

A tali finalità, si opera particolare riferimento a funzioni quali: strutture universitarie e di servizio all'università; servizi alla persona; servizi di interesse pubblico e generale, anche di carattere sportivo e ricreativo; ricerca scientifica; sviluppo tecnologico; strutture sanitarie e socio-sanitarie, anche integrate.

2. Eventuali proposte, in merito, sono da sottoporre al Collegio di Vigilanza, il quale, occorrendo, e con l'assenso di tutti i sottoscrittori, può avviare le procedure di revisione integrativa del presente Atto, anche agli effetti di modificazione della variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" ovvero, altresì, del PGT, se necessitanti ai fini dell'attuazione dei condivisi obiettivi in questa sede sanciti.

#### **Articolo 10 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - SEMPLIFICAZIONE DEL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE APPROVATIVE E REALIZZATIVE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEI SUOLI**

1. In relazione agli obiettivi di cui al precedente art. 3, comma 10, lettera f), gli Enti sottoscrittori, nell'ambito delle competenze ai medesimi assegnate, promuovono azioni finalizzate ad assicurare il massimo coordinamento delle procedure approvative e realizzative degli interventi di bonifica dei suoli, nonché ogni iniziativa utile a risolvere le criticità che dovessero insorgere nei rispettivi processi.
2. Dal canto suo, Regione Lombardia si impegna ad attivare specifici incontri tematici, finalizzati alla consensuale definizione e proposizione, d'intesa con tutti gli Enti interessati, delle proposte di bonifica della Ex Cava Melzi, nonché le attività previste al comma 5 dell'art. 4.

#### **Articolo 11 - IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI SOSTENIBILITÀ PREVISTE A CORREDO DELL'ATTIVAZIONE DELL'INSEDIAMENTO COMMERCIALE DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA ORGANIZZATA IN FORMA UNITARIA**

1. In relazione agli obiettivi di cui al precedente art. 3, comma 10, lettera g), le parti attestano che il presente Atto costituisce - a tutti gli effetti - attuazione dell'obbligo procedurale previsto dal paragrafo 5.8 della DGR N. X/1193 del 20.12.2013, che prescrive, con riferimento ai procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture organizzate in forma unitaria in dimensionamento superiore a mq. 10.000 di superficie netta di vendita, l'obbligatorio ricorso all'istituto dell'Accordo di Programma.
2. Acclarato quanto sopra, Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere le idonee iniziative di controllo sullo stato di attuazione delle azioni di sostenibilità previste - in seno allo specifico Protocollo di Intesa versato in atti della Conferenza dei Servizi ex D.Lgs. 114/98 - a corredo dell'attivazione dell'insediamento commerciale di grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria (per la tipologia distributiva del Centro Commerciale Multifunzionale), assicurando la corretta ripartizione delle risorse inerenti la sostenibilità socio - economica tra il Comune di Sesto San Giovanni e gli altri Comuni aderenti, anche per il tramite dell'Osservatorio del Commercio.
3. Dal canto suo, Milanosesto si impegna a dar corso all'attuazione degli interventi, delle misure e delle iniziative nei termini e con le modalità previste dal suddetto Protocollo di Intesa, provvedendo a comunicare a Regione Lombardia ed al Comune di Sesto San Giovanni ogni elemento di variazione rispetto a quanto ivi pattuito, anche agli eventuali fini della rideterminazione del punteggio di sostenibilità in correlazione all'azzeramento dell'indicatore negativo di impatto.

#### **Articolo 12- COLLEGIO DI VIGILANZA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO - MODIFICHE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e suoi atti integrativi sono esercitati da un Collegio costituito dal:
  - Presidente della Regione Lombardia, o dall'Assessore regionale competente per materia se delegato, che lo presiede;

- Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni, o Assessore competente per materia;
- dal legale rappresentante della Società Milanosesto, o suo/i delegato/i, che partecipa senza diritto di voto.

In caso di impossibilità a presenziare del Presidente del Collegio di Vigilanza o del suo delegato, le funzioni del Presidente vengono assunte dal membro più anziano dei presenti.

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, e successivi atti Integrativi e/o modificativi, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi sopra enunciati;
- valutare lo sviluppo delle fasi di analisi e pianificazione, nonché lo stato di attuazione delle opere infrastrutturali di rilievo sovra comunale previste dal PII, al fine di rendere coerente l'attuazione delle opere infrastrutturali con le scadenze previste per gli altri interventi e con il cronoprogramma annesso alla variante al vigente PII;
- coordinare l'attuazione delle azioni previste ai precedenti artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- esercitare le attribuzioni specificatamente previste ai precedenti art. 4, comma 2, art. 8, comma 4 e art. 9 comma 2;
- valutare l'opportunità di pronunciare la revoca dell'efficacia dell'Accordo di Programma e delle sue integrazioni, nel caso di grave inadempimento o di inosservanza del rispetto di quanto ivi previsto;
- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto all'Attuazione dell'Accordo di Programma e delle sue integrazioni, proponendo soluzioni idonee alla loro rimozione;
- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione dell'Accordo di Programma e dei suoi atti integrativi;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori, e di altri soggetti eventualmente interessati, anche mediante conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta relativi a questioni, procedimenti o atti inerenti l'esecuzione dell'Accordo di Programma e delle sue integrazioni;
- assegnare, in caso di accertata inattività o inadempienza degli Enti nel compimento di atti, all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni;
- nominare un Commissario ad acta, sentito l'Ente inadempiente, qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, con oneri a carico dell'Ente inadempiente;
- dichiarare concluso, con voto unanime, l'Accordo di Programma e/o le sue integrazioni, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo Accordo non sia stato eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla Regione Lombardia e dal Comune di Sesto San Giovanni.

3. Il Collegio di Vigilanza assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E' richiesta l'unanimità per approvare modifiche all'Accordo di Programma.

4. Spetta, altresì, al Collegio di Vigilanza il compito di approvare modifiche e rimodulazioni all'Accordo di Programma ed ai suoi atti integrativi, verificando la compatibilità delle modifiche stesse con le finalità e gli obiettivi primari ivi declinati, e tenendo conto, altresì, di eventuali esigenze allo stesso sopravvenute, ovvero di necessità o di richieste motivate - rese evidenti in sede di approfondimento e di attuazione delle relative previsioni - recanti la necessità di apportare aggiornamenti alle previsioni dell'Accordo di Programma e dei suoi atti integrativi, e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica proposta. Costituiscono proposte di modifica coerenti agli obiettivi dell'Accordo, in particolare, quelle rivolte alla promozione in sito di funzioni ed

attività di eccellenza ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 del presente Atto. Il Collegio di Vigilanza, occorrendo, e con l'assenso di tutti i sottoscrittori, nell'avviare le procedure di revisione integrativa del presente Atto, può attribuire a queste ultime anche gli effetti di variazione del PII ovvero, altresì, del PGT, se necessitanti ai fini dell'attuazione dei condivisi obiettivi in questa sede sanciti, fatte salve le competenze deliberative di ciascun ente. In tale eventualità, l'approvazione delle modifiche all'Accordo deve ottemperare alle procedure previste dall'art. 6 della LR n. 2 del 14 marzo 2003 per gli Accordi di Programma aventi natura ed effetti di variante alla strumentazione urbanistica.

5. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza: eventuali compensi ed eventuali rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

#### **Articolo 13- SOTTOSCRIZIONE, EFFETTI E DURATA**

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003, l'Accordo di Programma, così come modificato ed integrato dal presente Atto Integrativo, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, è approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia.
2. Non comportando effetti di variante urbanistica, il presente Atto Integrativo, del pari che l'Accordo originario, non è soggetto a ratifica del Consiglio Comunale.
3. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto presidenziale di approvazione del presente Atto Integrativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 17 dicembre 2015

#### **Regione Lombardia**

*L'Assessore al Post Expo e Città Metropolitana*  
Dott.ssa Francesca Attilia Brianza

#### **Comune di Sesto San Giovanni**

*Il Sindaco*  
Dott.ssa Monica Chittò

#### **In Adesione:**

#### **MilanosestoS.p.A.**

*L'Amministratore Delegato*  
Dottor Davide Bizzi

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 10 dicembre 2015 - n. X/4514

**Adesione alla proposta di accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici nell'area del circolo sestese a Sesto Calende (VA)**

### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di interesse regionale;
- il «Programma Regionale di Sviluppo» della X legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. n. 78, del 9 luglio 2013;

Vista la deliberazione n. 266 del 25 novembre 2105 della Giunta del Comune di Sesto Calende (VA) con la quale è stata disposta la promozione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di interventi pubblici nell'area del Circolo Sestese, in prossimità del caratteristico «ponte di ferro» che costituisce l'ingresso della città e parte integrante del suo centro. L'intenzione progettuale che verrà verificata nella fase istruttoria dell'Accordo prevede, in conformità alle disposizioni del PGT vigente, di:

- demolire l'edificio esistente della Marna, con successiva ricostruzione del medesimo, quale sala civica polivalente, delocalizzandolo sul sedime del Piazzale Rovelli, che non presenta problematiche idrogeologiche, a differenza dell'attuale posizione;
- realizzare ai piani inferiori del suddetto nuovo fabbricato un nuovo parcheggio ampliato e riprogettato nella sua funzionalità;
- realizzazione della sede della società sportiva del Circolo Sestese Canoa Kajak, non altrimenti localizzabile;
- riqualificare tutta l'area urbana adiacente, dove trovano collocazione la spiaggia sopra citata, il parco giochi e la nuova piazza;

Vista la nota del Comune di Sesto Calende prot. 28882/15 del 27 novembre 2015, integrata il 3 dicembre 2015, con la quale il Sindaco chiede a Regione Lombardia l'adesione ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 2/2003 al suddetto Accordo di Programma;

Considerato che sussiste l'interesse pubblico di procedere ad una valorizzazione di un'area e di immobili di proprietà comunale, realizzando interventi integrati e coordinati che ne potenzieranno la qualità e l'attrattività;

Dato atto che sono obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura:

- la valorizzazione degli ambiti turistici, qualificando e diversificando il mix di offerta: la localizzazione del comune di Sesto Calende è strategica, sulle rive del Ticino e del Lago Maggiore, all'interno del parco del Ticino, facilmente accessibile sia via ferro che via gomma ed attraversato da una rilevante rete ciclo-pedonale. Sesto Calende è altresì uno dei soggetti interessati dal progetto #Doyoulake recentemente sottoscritto, frutto della stretta collaborazione tra Camera di Commercio di Varese e Regione Lombardia, che concepisce la provincia varesina come un grande parco naturale e mette al centro dell'attenzione un patrimonio ambientale, storico ed architettonico di eccellenza, agendo sulla leva del turismo green e attivo legato alla pratica sportiva;
- la promozione di azioni ed iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio urbano, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi anche a scala locale;
- la riqualificazione dell'offerta di impiantistica sportiva di base, accessibile e fruibile, finalizzata alla diffusione dello sport anche come occasione di integrazione sociale;

Dato atto che, come indicato nelle citate richieste di adesione, i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Comune di Sesto Calende (VA);

e che l'accordo verrà definito entro il 30 settembre 2016;

Preso atto che il quadro economico allegato alla suddetta DGC prefigura una spesa complessiva per la realizzazione degli interventi di 5.770.000€, parzialmente finanziata con risorse comunali per 4.270.000€ reperite nei bilanci 2016, 2017 e 2018;

Considerato che dalla nota del Comune di Sesto Calende prot. n. 29385 del 3 dicembre 2015, si evince che il Circolo Sestese, di rilevanza locale:

- è situato nella provincia di Varese e rappresenta un'opportunità di promozione e valorizzazione della sponda varesina del lago Maggiore, completando l'attuale offerta turistica con una struttura moderna e tecnologicamente avanzata;
- gli interventi finanziati da Regione Lombardia con il presente Accordo sono volti a mantenere e riqualificare il sistema locale della sponda varesina;
- è rivolto ad un bacino di utenza sportiva e specialistica giovanile e prevalentemente locale, promuovendo l'attività sportiva come momento educativo e di crescita personale delle giovani generazioni;
- non risulta sia stato oggetto in passato di investimenti da parte di soggetti esteri né, viste le finalità della struttura, si prevede che lo stesso possa in futuro attrarre l'interesse di investitori internazionali;

Ritenuto opportuno per quanto sopraindicato:

- aderire all'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici nell'area del Circolo Sestese a Sesto Calende (VA);
- cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo di € 1.500.000,00 a favore del comune di Sesto Calende (VA) a valere sul capitolo di spesa 8443 del bilancio regionale 2015;
- provvedere, contestualmente alla data di adozione del presente atto, alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Acquisito in data 4 dicembre 2015 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 3839 - all. F del 14 luglio 2015 e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale 8060/2015;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio Regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamati:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, art. 1-quater;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

### DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire all'Accordo di programma per la realizzazione di interventi pubblici nell'area del Circolo Sestese a Sesto Calende (VA) che verrà definito entro il 30 settembre 2016;

2. di dare atto che, come indicato nella sopracitata richiesta di adesione, i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Comune di Sesto Calende (VA);

3. di cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo di € 1.500.000,00 a favore del comune di Sesto Calende (VA) a valere sul capitolo di spesa 8443 del bilancio regionale 2015;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art.6 comma 3 della l.r. 14 marzo 2003 n.2;

## Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione della presente deliberazione, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**D.g.r. 10 dicembre 2015 - n. X/4515**  
**Adesione alla proposta di accordo di programma finalizzato alla realizzazione della nuova caserma dei carabinieri a Borghetto Lodigiano (LO)**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- il «Programma Regionale di Sviluppo» della X legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. 78, del 9 luglio 2013;

Vista la deliberazione n. 144 del 30 novembre 2105 della Giunta del Comune di Borghetto Lodigiano (LO) con la quale si promuove un Accordo di Programma per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, attualmente ospitata in un edificio di proprietà privata, in locali poco funzionali ed angusti, posto in una zona alquanto «esterna» all'abitato non facilmente accessibile con mezzi di trasporto pubblici. La scelta è determinata da una volontà dell'Amministrazione di poter mettere a disposizione della cittadinanza una struttura maggiormente «operativa», facilmente raggiungibile e più funzionale. In particolare:

- la nuova caserma verrebbe ricavata in una palazzina esistente in via IV Novembre n. 7, all'interno di un complesso immobiliare realizzato nel centro urbano nel periodo 2004/8, attualmente in stato di degrado in quanto parzialmente abitato da famiglie extracomunitarie insediatesi abusivamente a seguito del fallimento della Finman spa, proprietaria del complesso. Il trasferimento della caserma (uffici e residenze dei militari in servizio o comunque appartenenti alle Forze dell'Ordine) consentirebbe il risanamento e la rivitalizzazione dell'area;
- è stata avviata una interlocuzione sia con Comandanti della locale Stazione e della Struttura provinciale dei carabinieri, sia con il Ministero dell'Interno (prot. comunale n.990 del 3 gennaio 2015) per la condivisione del progetto preliminare. Sono in corso le verifiche istruttorie di sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il Ministero ha formalizzato, con nota del 19 gennaio 2015 trasmessa alla Prefettura di Lodi che l'ha inoltrata al Comune (prot. 6583-015 del 27.11.2015), la disponibilità a corrispondere il canone di 13.389,14 €/annuo, pari a quello versato al proprietario dell'edificio che ospita l'attuale Caserma;

Preso atto che, con nota del 25 novembre 2015 il Collegio dei curatori ha comunicato al comune di Borghetto Lodigiano che:

- previa autorizzazione del Giudice Delegato e del Comitato dei Creditori, procederà alle operazioni di vendita della suddetta palazzina mediante asta senza incanto non appena perverrà l'offerta di acquisto cauzionata da parte del comune di Borghetto Lodigiano. Pur non essendo possibile procedere con trattativa privata e pur non riconoscendo nessun diritto di prelazione, si conferma che la situazione di degrado e di abusivismo dell'immobile hanno sinora scoraggiato altri interessamenti oltre quelli del Comune;
- la suddetta palazzina (particella 559 del foglio 7 del Catasto Urbano) è composta da 24 appartamenti + n.18 box + 6 posti auto, valutata dal perito della procedura in 800.000,00 € in caso di realizzo frazionato ovvero 560.000,00 € in caso di realizzo di unico lotto;

Preso atto che la suddetta DGC:

- dichiara che il cambio di destinazione d'uso funzionale dell'edificio comporta una variazione del Piano dei Servizi del PGT, che verrà successivamente aggiornato secondo le procedure di legge;
- prefigura una spesa complessiva per la realizzazione degli interventi di 1.200.000,00 € (comprensivi dei costi relativi all'acquisto dell'immobile, ai lavori di ristrutturazione, alle spese per imposte ed altri oneri) parzialmente finanziata con risorse comunali per 600.000,00 €;

Vista la nota del Comune di Borghetto Lodigiano prot. 6650/15 del 2 dicembre 2015 con la quale il Sindaco chiede a Regione Lombardia l'adesione ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 2/2003 al suddetto accordo di programma;

Dato atto che l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini sono obiettivi prioritari del Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura al fine di assicurare a tutto il territorio regionale i più elevati livelli di tutela mediante:

- a realizzazione di iniziative in materia di sicurezza urbana, anche d'intesa con gli Enti locali, per incrementare la sicurezza percepita dalla popolazione;
- lo sviluppo di sinergie operative con le forze dell'ordine;
- l'attuazione di interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità e la promozione dell'educazione alla legalità;

Considerato che sussiste l'interesse pubblico alla promozione di un Accordo di Programma per avviare il percorso istruttorio, coordinare le necessarie procedure amministrative, i tempi, i finanziamenti ed ogni altro adempimento finalizzati alla realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri;

Dato atto che, come indicato nella sopracitata richiesta di adesione, i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Comune di Borghetto Lodigiano

e che l'accordo verrà definito entro il 30 giugno 2016;

Ritenuto opportuno per quanto sopraindicato:

- aderire all'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri a Borghetto Lodigiano (LO);
- cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo di 600.000,00 € a favore del comune di Borghetto Lodigiano (LO) a valere sul capitolo di spesa 8443 del bilancio regionale 2015;
- provvedere, contestualmente alla data di adozione del presente atto, alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio Regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamati:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, art. 1-quater;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire all'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri a Borghetto Lodigiano (LO) che verrà definito entro il 30 giugno 2016;

2. di dare atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Comune di Borghetto Lodigiano;

3. di cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo di 600.000,00 € a favore del comune di Borghetto Lodigiano (LO) a valere sul capitolo di spesa 8443 del bilancio regionale 2015;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art.6 comma 3 della l.r. 14 marzo 2003 n.2;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione della presente deliberazione, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

**D.g.r. 10 dicembre 2015 - n. X/4527**  
**Approvazione criteri per il sostegno di percorsi formativi che prevedono un'esperienza all'estero per l'anno formativo 2015/2016 a favore degli studenti del terzo e quarto anno dei corsi di istruzione e formazione professionale (IEFP)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», che delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale, integrato con l'università e le politiche del lavoro, in un'ottica di apprendimento lungo tutto l'arco della vita e di forte integrazione con l'ambito produttivo di riferimento;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia» che, in attuazione del processo di riforma strutturale del mercato del lavoro avviato a livello nazionale, ha innovato profondamente il mercato del lavoro nel territorio lombardo, promuovendo, in particolare, la realizzazione di una rete di soggetti, azioni e strumenti volti al perseguimento di un'occupazione di qualità, anche attraverso un efficace sostegno alla transizione nel mercato del lavoro e all'investimento nel capitale umano;
- la l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro», che integra la richiamata l.r. n. 19/2007 sostenendo i progetti di mobilità internazionale degli studenti come strumento di qualificazione formativa e professionale finalizzata a un migliore inserimento lavorativo;
- la l.r. 18 aprile 2012, n. 7, recante «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione» con la quale Regione Lombardia ha inteso dare risposta ai bisogni del mercato del lavoro sostenendo, in particolare, modelli virtuosi e innovativi finalizzati, tra l'altro, a favorire l'occupabilità dei giovani anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro ed un più organico raccordo tra le istituzioni scolastiche e formative e le imprese;

Premesso che l'articolo 1 della citata l.r. n. 30/2015, modifica la l.r. n. 19/2007 inserendo l'articolo 8-bis che, al comma 3, prevede che la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisca annualmente le risorse e i criteri per promuovere e sostenere progetti di mobilità internazionale destinati a studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione;

Richiamata la strategia della Commissione Europea «Ripensare l'istruzione», che evidenzia la necessità di promuovere nuovi modelli fondati su una stretta relazione tra istituzioni formative, mondo del lavoro e sistema produttivo di riferimento per lo sviluppo di un'economia dinamica fondata sulla conoscenza, in un'ottica di sostegno alla cittadinanza basata sulla crescita intelligente, sostenibile e pienamente inclusiva;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 e il «Piano di Azione Regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo» - approvato con d.c.r. n. IX/365 del 7 febbraio 2012 - che individuano tra gli obiettivi prioritari dell'azione di Governo regionale:

- l'incremento del livello di qualificazione dei giovani e la creazione di sinergie e complementarità tra il sistema educativo e le politiche del lavoro, come fattori strategici di crescita e sviluppo del capitale umano, nonché di competitività e inclusività del sistema socio-economico lombardo, anche promuovendo nuovi modelli caratterizzati da una più stretta relazione tra istituzioni scolastiche e formative e mondo del lavoro;
- l'incentivazione di esperienze di mobilità e di incontro interculturale dei giovani in ambito europeo ed internazionale, quale strumento per favorirne il processo di crescita personale e professionale e di sviluppo delle capacità relazionali e per creare, altresì, un'offerta ampia e diversificata finalizzata all'occupabilità e al loro inserimento nel mercato del lavoro;

Rilevata l'esigenza di promuovere un sistema regionale integrato di opportunità formative volto a favorire lo sviluppo culturale e professionale degli studenti che frequentano i percorsi

formativi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IEFP) e di promuovere, in coerenza con gli obiettivi prioritari fissati dagli atti di programmazione strategica regionale, la realizzazione di specifici interventi finalizzati a:

- sostenere il miglioramento e l'affinamento del processo di apprendimento e di formazione degli studenti ai fini dell'occupabilità, favorendo la mobilità su scala internazionale, il confronto con esperienze di riferimento nei settori di maggiore interesse, nonché il consolidamento di competenze linguistico-comunicative, tecnico-professionali e relazionali in contesti internazionali;
- ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro, consentendo agli stessi di costruire percorsi di carriera funzionali alle loro necessità di crescita umana e professionale e di specializzazione in particolari ambiti professionali;

Preso atto dell'esito delle esperienze realizzate in attuazione della d.g.r. n. X/2771 del 5 dicembre 2014, «Iniziativa a supporto delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro. Approvazione dei criteri per la presentazione di progetti per la promozione di percorsi formativi che prevedono un'esperienza all'estero per l'anno formativo 2014/2015, rivolti a studenti del terzo e quarto anno dei corsi di istruzione e formazione (IEFP)»;

Ritenuto, pertanto, di approvare i criteri per il sostegno di percorsi formativi all'estero proposti dalle istituzioni formative accreditate a favore degli studenti del terzo e quarto anno dei corsi di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2015/2016, così come riportati nell'allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso che al finanziamento del suddetto programma concorrono risorse finanziarie per euro 300.000, che trovano copertura a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1, capitoli 7821, 7822, 7905 del bilancio regionale 2016;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare VII Cultura, Istruzione, Formazione, Comunicazione e Sport in data 26 novembre 2015 (Parere n. 83), in relazione alla proposta di programma per il sostegno di percorsi formativi all'estero proposti dalle istituzioni formative accreditate a favore degli studenti del terzo e quarto anno dei corsi di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2015/2016, approvata con d.g.r. n. X/4280 del 6 novembre 2015;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i criteri per il sostegno di percorsi formativi all'estero proposti dalle istituzioni formative accreditate a favore degli studenti del terzo e quarto anno dei corsi di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2015/2016, così come riportati nell'allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che al finanziamento dei progetti di cui al punto 1 concorrono risorse finanziarie per euro 300.000, che trovano copertura a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1, capitoli 7821, 7822, 7905 del bilancio regionale 2016;

3. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione ed in particolare l'emanazione di un apposito Avviso pubblico per la selezione delle candidature, nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato «A» e nei limiti dello stanziamento di bilancio;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 a cura della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**Criteria per la presentazione di progetti per la promozione di percorsi formativi che prevedono un'esperienza all'estero per l'anno formativo 2015/2016, rivolti a studenti del terzo e quarto anno dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)**

## 1. Premessa

Regione Lombardia, nell'ambito delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, intende valorizzare e incentivare la realizzazione, nell'anno formativo 2015/2016, di progetti di mobilità internazionale ai sensi della L.R. n. 30/2015. Si tratta di progetti innovativi realizzati al di fuori del territorio nazionale e destinati agli studenti iscritti, nel corrente anno formativo, ai percorsi di terza e quarta annualità del sistema di istruzione e formazione professionale lombardo (IeFP), che prevedono la partecipazione a una specifica attività formativa presso istituzioni educative qualificate o la realizzazione di un percorso professionalizzante sotto forma di "work experience", anche mediante tirocini curriculari.

Tale iniziativa è volta a sostenere il miglioramento e l'affinamento del processo di apprendimento e di formazione degli studenti ai fini dell'occupabilità, favorendo la mobilità su scala internazionale, il confronto con esperienze di riferimento nei settori di maggiore interesse, il consolidamento di competenze linguistico-comunicative, tecnico-professionali e relazionali in contesti internazionali.

## 2. Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature

Possono presentare proposte progettuali le istituzioni formative accreditate nella Sezione "A" dell'Albo regionale di cui all'art. 25 della L.R. n. 19/2007 che abbiano attivato un percorso di istruzione e formazione di terza o quarta annualità nell'anno formativo 2015/2016.

I partner esteri da coinvolgere per l'erogazione dell'attività formativa o di "work experience" possono essere, a titolo esemplificativo, organismi formativi, soggetti pubblici, enti locali, università, centri studi, centri di ricerca, enti del terzo settore, organizzazioni non governative, fondazioni e imprese che possano vantare requisiti e precedenti esperienze in attività specifiche di formazione.

## 3. Caratteristiche del progetto

Al fine di poter valorizzare e sostenere il continuo miglioramento e il rafforzamento del potenziale umano degli studenti destinatari dell'intervento, le proposte progettuali devono necessariamente prevedere:

- l'oggetto specifico del percorso di apprendimento all'estero;
- la denominazione completa del soggetto partner estero presso il quale si prevede di effettuare il momento formativo o il tirocinio curriculare;
- la durata dell'esperienza del percorso, che deve comunque non essere inferiore a un mese e svolgersi nel corso dell'anno formativo corrente;
- la certificazione finale eventualmente conseguibile, di carattere linguistico o di altra tipologia;
- le risorse strumentali dedicate (sedi, attrezzature, ecc.);
- la sede dove verrà svolta l'attività formativa o il tirocinio;
- il costo complessivo del progetto, il numero di studenti partecipanti e la sua durata temporale;
- il costo complessivo del progetto e un sintetico piano dei conti comprensivo delle quote di cofinanziamento da parte della istituzione formativa o di altri soggetti e di compartecipazione da parte delle famiglie degli studenti.

Il progetto deve prevedere un'apposita garanzia assicurativa che copra i rischi d'infortunio degli studenti, la responsabilità civile e la copertura di eventuali malattie dei partecipanti, tenendo conto anche del paese in cui si svolge l'esperienza.

## 4. Destinatari degli interventi

I destinatari sono gli studenti delle classi terze e quarte dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP) attivati nel corso dell'anno formativo 2015/2016. L'esperienza formativa o di tirocinio curriculare può riguardare anche studenti appartenenti a più classi.

## 5. Erogazione dei contributi

I progetti vengono selezionati a seguito di avviso pubblico. Regione Lombardia finanzia i progetti ammissibili, nel limite delle risorse complessivamente a disposizione, ammontanti a 300.000 euro, erogando un contributo che può arrivare fino a un massimo di duemila euro per ogni studente partecipante e entro il limite di copertura massimo del 50% del costo complessivo di ogni progetto. L'istruttoria, in considerazione del numero dei potenziali destinatari dell'intervento e della complessità della valutazione dei progetti, deve concludersi entro novanta giorni dalla scadenza dell'avviso pubblico.

## 6. Rendicontazione

I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a rendicontare le attività realizzate secondo le modalità previste nell'apposito avviso pubblico, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei progetti finanziati.

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

#### 7. Priorità e criteri di selezione delle candidature

La selezione dei progetti finanziabili è **effettuata** a seguito dell'emanazione di apposito avviso pubblico, sulla base dei seguenti criteri e priorità:

- adeguatezza della composizione e delle caratteristiche del soggetto proponente e dei partner in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto;
- qualità delle azioni progettuali, con riferimento all'attività formativa e/o alla "work experience";
- adeguatezza delle dotazioni laboratoriali, anche con riferimento alle strumentazioni rese disponibili da parte delle istituzioni scolastiche e formative e/o delle imprese;
- congruenza dei costi rispetto alle azioni progettuali proposte;
- grado di copertura dei costi del progetto con altre risorse.

I suddetti criteri potranno essere ulteriormente specificati e articolati nell'ambito dell'apposito avviso pubblico.

**D.g.r. 10 dicembre 2015 - n. X/4531**  
**Deferimenti conseguenti alla d.g.r. n. 4131/2015 di riparto**  
**delle risorse del fondo sociale regionale 2015 in conto capitale**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Viste le seguenti leggi regionali:

- 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;
- 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
- 3 luglio 2012, n. 11 «Interventi a sostegno delle donne vittime di violenza»;
- 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- 24 giugno 2014, n. 18 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori» ed in particolare l'articolo 5;

Vista la d.c.r. del 17 novembre 2010, n. 88 «Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014» (PSSR) che, in merito al riordino della rete sociale, pone al centro la persona e la famiglia nella prospettiva di garantire, all'interno di una rete territoriale integrata, interventi appropriati e flessibili;

Vista la d.c.r. del 9 luglio 2013, n. 78 «Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura» (PRS) - capitolo «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - in cui si prevede di proseguire col riordino del welfare regionale, conciliando il nuovo sistema dei bisogni con la programmazione e l'organizzazione di risposte appropriate;

Richiamata inoltre la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2941 «Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017» che prevede espressamente che, nella logica di welfare locale, gli interventi siano condotti con un orientamento di integrazione delle diverse aree di policy, in particolare con riferimento alla casa, al lavoro e alla scuola;

Richiamata inoltre la d.g.r. n. 4131 del 8 ottobre 2015 «Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale 2015», che demanda ad un successivo provvedimento di Giunta la definizione dei criteri, in accordo con ANCI Lombardia, per la predisposizione del bando per l'assegnazione di contributi in conto capitale;

Considerato che le risorse afferenti al Fondo Sociale Regionale per il finanziamento dei servizi e degli interventi sociali ammontano complessivamente per l'anno 2015 a euro 70.314.150,00 di cui euro 58.314.150,00 per spese di parte corrente destinate a cofinanziare le unità di offerta e gli interventi afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare attenzione alle situazioni caratterizzate da specifiche fragilità socio-economiche ed euro 12.000.000,00 per interventi in conto capitale di adeguamento strutturale di immobili connessi ad azioni progettuali promosse dai territori nelle seguenti aree di intervento:

- contrasto alla violenza contro le donne (legge n. 119/2013 e Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014);
- soluzioni abitative temporanee per soggetti fragili destinati prioritariamente a sostegno di: coniugi separati o divorziati in condizione di disagio con figli (l.r.n. 18/2014), disabili, famiglie mono genitoriali;

Dato atto che il comma 2 dell'articolo 25 della Legge regionale n. 3/2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» dispone che le risorse del fondo regionale per gli investimenti siano assegnati a soggetti pubblici e del terzo settore con l'obiettivo di riequilibrare gli interventi ed i servizi sul territorio regionale e di adeguare a standard le unità d'offerta sociali per:

- la realizzazione di nuove unità d'offerta;
- l'acquisto per la trasformazione, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di unità d'offerta preesistenti;
- l'acquisto di attrezzature ed arredi;
- la realizzazione di opere edilizie in immobili di proprietà regionale;
- gli interventi urgenti e indifferibili, anche se non previsti dal piano socio-sanitario;

- gli interventi volti alla sperimentazione di nuovi servizi o di servizi innovativi, anche se non definiti nel piano socio-sanitario;
- il cofinanziamento di fondi messi a disposizione da altri soggetti per investimenti in unità d'offerta sociali;

Vista la lettera c) del comma 3) dell'articolo 28 sexies, della Legge regionale n. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» che dispone che al finanziamento degli investimenti in ambito socio-assistenziale non si applica la previsione secondo cui l'ammontare dei contributi in conto capitale a fondo perduto non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile;

Visto, in particolare, il d.p.c.m. del 24 luglio 2014, che, nel trasferire alle Regioni le risorse per il contrasto alla violenza contro le donne, individua (in attuazione dell'art. 5/bis della l. 119/2013) il numero di centri anti-violenza da attivare sul territorio sulla base della popolazione presente e sul numero dei centri anti-violenza e delle case rifugio esistenti, rapportati alla media di un centro anti-violenza di 1,79 ogni 400.000 abitanti;

Vista, altresì, l'intesa Stato-Regioni che indica i requisiti strutturali delle sedi operative dei centri anti-violenza e case-rifugio, le quali devono possedere oltre ai requisiti di abitabilità, una articolazione dei locali idonea a garantire lo svolgimento delle diverse attività nel rispetto della privacy;

Visto il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza delle donne, approvato il 10 novembre 2015 dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 10894 che, al paragrafo 3.2.2, individua i criteri generali per il funzionamento dei centri anti-violenza e delle case-rifugio;

Visto che, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 18/2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori», la Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi;

Preso atto che il Programma Regionale di Sviluppo, al programma «Interventi per le famiglie», prevede interventi finalizzati a garantire il diritto della casa per la tutela della famiglia, anche di nuova formazione, monoparentale, in difficoltà o in condizioni di disagio economico;

Ritenuto pertanto, di individuare con il presente provvedimento gli «Indirizzi per la redazione dei bandi e criteri per la valutazione e finanziamento delle azioni progettuali» di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'adeguamento strutturale di immobili/unità abitative da destinare alle seguenti aree di intervento:

- A) contrasto alla violenza contro le donne (legge n. 119/2013 e Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014 e d.c.r. n. 10894/2015);
- B) realizzazione di progetti di inclusione sociale, riguardanti soluzioni abitative temporanee, rivolti a soggetti fragili con particolare attenzione a: coniugi separati o divorziati in condizione di disagio socio-economico con figli (l.r. n. 18/2014); alle persone con disabilità con particolare riferimento a progetti di vita indipendente; famiglie mono genitoriali con figli minori;

Ritenuto necessario di demandare alle ASL la gestione operativa, amministrativa e contabile degli interventi approvati sulla base degli indirizzi e criteri di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e più precisamente:

- l'emanazione del Bando, tenendo conto che nessuna delle due tipologie di interventi A) e B) potrà assorbire risorse per un importo superiore al 70% delle risorse messe a bando;
- l'istituzione della Commissione di valutazione dei progetti, integrata da rappresentanti dei Comuni individuati nel contesto delle cabine di regia attive presso ogni azienda;
- la formazione della relativa graduatoria in base ai criteri dell'allegato A) e la trasmissione della stessa alla Regione;
- il monitoraggio in ordine all'andamento dei lavori e provvedimenti conseguenti;

Preso atto del percorso di attuazione della l.r. 23/2015 che ha previsto l'istituzione delle Aziende di Tutela della Salute e delle

## Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

Aziende Socio Sanitarie Territoriali che daranno continuità all'attività del presente provvedimento;

Stabilito che i progetti potranno essere presentati da Enti non profit o Enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, d'intesa con il Comune/ambito territoriale interessato dall'intervento;

Valutata la necessità di ripartire una quota fissa pari al 30 % del totale del contributo sui territori delle Asl ed il restante 70% sulla base di specifici indicatori individuati sulla base di dati oggettivi derivanti dai flussi informativi regionali relativi agli interventi interessati dal presente provvedimento, così da garantire una ripartizione delle risorse proporzionale al fabbisogno delle aree di intervento. Il 70% delle risorse viene dunque ripartito in misura pari a:

- 40% sulla base della popolazione residente;
- 10% sulla base della distribuzione territoriale del numero di persone con disabilità con progetti di vita indipendente;
- 10% sulla base della distribuzione territoriale del numero dei progetti personalizzati finanziati a favore dei genitori separati e divorziati, a partire dal 2013;
- 10% sulla base della distribuzione territoriale del numero di donne prese in carico dai centri anti violenza a partire dal 2014 sulla base di quantorisultante dall'elaborazione di dati dall'Osservatorio Regionale Antiviolenza;
- 20% sulla base della stima regionale di fabbisogno di case rifugio che accolgono donne vittime di violenza per territorio;
- 10% sulla base della stima regionale della distribuzione territoriale del numero di famiglie monogenitoriali con figli minori sulla base dell'elaborazione di dati da Annuario statistico regionale;

Dato atto che le risorse ammontano a euro 12.000.000 e sono disponibili sul capitolo 12.07.203.11028 del bilancio regionale per l'esercizio 2015;

Dato atto che le risorse sono ripartite nei territori delle ASL come definito nell'Allegato E) «*Riparto risorse*», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che Anci Lombardi ha espresso parere favorevole in data 2 dicembre 2015 in merito al riparto del fondo sociale regionale 2015 in conto capitale, oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di costituire un Nucleo tecnico di valutazione per il monitoraggio e controllo degli interventi;

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente tutti gli atti necessari per l'attuazione;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia [www.redditoautonomia.regione.lombardia.it](http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it);

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1. di approvare gli «*Indirizzi per la redazione dei bandi e criteri per la valutazione e finanziamento delle azioni progettuali*»; di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di domanda di contributo di cui all'allegato B), nonché gli schemi di autocertificazione di cui agli allegati C) e D), quali parti integranti del presente provvedimento;
3. di demandare alle ASL la gestione operativa, amministrativa e contabile degli interventi approvati sulla base degli indirizzi e criteri di cui all'allegato A) e più precisamente:
  - l'emanazione del Bando, tenendo conto che nessuna delle due tipologie di interventi A) e B) potrà assorbire risorse per un importo superiore al 70% delle risorse messe a bando;
  - l'istituzione della Commissione di valutazione dei progetti, integrata da rappresentanti del Consiglio di

rappresentanza dei sindaci;

- la formazione della relativa graduatoria in base ai criteri dell'allegato A) e la trasmissione della stessa alla Regione;
  - il monitoraggio in ordine all'andamento dei lavori e provvedimenti conseguenti;
4. di approvare l'allegato E) «*Riparto risorse*», quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che ripartisce le risorse come di seguito: una quota fissa pari al 30 % del totale del contributo sui territori delle Asl ed il restante 70% sulla base di specifici indicatori individuati sulla base di dati oggettivi derivanti dai flussi informativi regionali relativi agli interventi interessati dal presente provvedimento, così da garantire una ripartizione delle risorse proporzionale al fabbisogno delle aree di intervento. Il 70% delle risorse viene dunque ripartito in misura pari a:
    - 40% sulla base della popolazione residente;
    - 10% sulla base della distribuzione territoriale del numero di persone con disabilità con progetti di vita indipendente;
    - 10% sulla base della distribuzione territoriale del numero dei progetti personalizzati finanziati a favore dei genitori separati e divorziati, a partire dal 2013;
    - 10% sulla base della distribuzione territoriale del numero di donne prese in carico dai centri anti violenza a partire dal 2014 sulla base di quanto risultante dall'elaborazione di dati dall'Osservatorio Regionale Antiviolenza;
    - 20% sulla base della stima regionale di fabbisogno di case rifugio che accolgono donne vittime di violenza per territorio;
    - 10% sulla base della stima regionale della distribuzione territoriale del numero di famiglie monogenitoriali con figli minori sulla base dell'elaborazione di dati da Annuario statistico regionale;
  5. di dare atto che le risorse ammontano a euro 12.000.000 e sono disponibili sul capitolo 12.07.203.11028 del bilancio regionale per l'esercizio 2015;
  6. di costituire un Nucleo tecnico di valutazione per il monitoraggio e controllo in itinere degli interventi;
  7. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'assegnazione delle risorse e le modalità di monitoraggio e controllo e ogni provvedimento conseguente;
  8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia [www.redditoautonomia.regione.lombardia.it](http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it), nonché la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 artt. 26 e 27 quale adempimento in tema di trasparenza e pubblicità.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEI BANDI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIONI PROGETTUALI****OBIETTIVI**

La Regione Lombardia, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, intende promuovere e sostenere azioni progettuali al fine di:

- incrementare il numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio o adeguare quelli già esistenti ai requisiti strutturali, così come previsti dall'Intesa Stato-Regione del 27/11/2014 e dalla D.C.R. n. 10894 del 10/11/2015;
- incrementare la disponibilità di unità abitative temporanee volte a favorire l'inclusione sociale di soggetti fragili con particolare attenzione ai coniugi separati o divorziati in condizione di disagio socio-economico con figli, alle persone con disabilità, con particolare riguardo a progetti di vita indipendente e alle famiglie mono genitoriali con figli minori.

**Tipologie di progetti finanziabili**

Le tipologie di azioni progettuali finanziabili sono:

- A. progetti di adeguamento strutturale di immobili/unità abitative che siano di proprietà pubblica o nella disponibilità effettiva degli Enti locali, aderenti alle reti territoriali antiviolenza, o degli Enti non profit, gestori di Centri antiviolenza, aderenti alle Reti Territoriali, già destinati o da destinare:
- o in modo esclusivo e permanente a sedi operative di Centri antiviolenza;
  - o in modo esclusivo e permanente alla protezione temporanea delle donne vittime di violenza e loro eventuali figli, già prese in carico da un Centro antiviolenza e per le quali è stato definito un percorso personalizzato;

I progetti dovranno essere approvati dalla Rete Territoriale;

- B. progetti di adeguamento strutturale di immobili/unità abitative che siano di proprietà o nella disponibilità effettiva di Enti pubblici, Enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, o di Enti non Profit, destinati all'alloggio temporaneo dei soggetti individuati dalla L.R. n. 18/2014 con figli, delle persone con disabilità, con particolare riguardo a progetti di vita indipendente e delle famiglie mono genitoriali con figli minori;

L'immobile/unità abitativa, oggetto del contributo, deve essere localizzato/a nel territorio della Regione Lombardia.

**SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE LA DOMANDA**

Possono presentare la domanda per i progetti di cui alla tipologia A:

- gli Enti locali, capofila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza (come definite dalla D.C.R. n. 10894 del 10 novembre 2015), attivate da appositi protocolli e il cui Comune capofila ha sottoscritto con Regione Lombardia accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 legge 241/90;
- gli Enti non profit aderenti alle reti territoriali che gestiscono Centri antiviolenza e/o Case rifugio e iscritti negli appositi registri o albi, qualora previsti dalla normativa vigente.

Possono presentare la domanda per i progetti di cui alla tipologia B:

- gli Enti Locali o altri Enti pubblici;
- Enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, d'intesa con i Comuni/Ambiti del territorio di riferimento in cui è ubicato l'immobile/unità ;
- Enti non profit, iscritti negli appositi registri o albi, qualora previsti dalla normativa vigente, d'intesa con i Comuni/Ambiti del territorio di riferimento in cui è ubicato l'immobile/unità .

L'immobile/unità abitativa oggetto dell'intervento deve essere nella disponibilità dell'Ente richiedente il contributo in base a diritto di proprietà o usufrutto o altro diritto reale di godimento riconducibile all'ente richiedente o, nel caso di rete, ad uno degli enti aderenti. Sia per la tipologia di progetti A), sia per la tipologia B), ciascun Ente può presentare una sola domanda per ogni Asl.

**Criteri di finanziamento degli interventi**

Lo stanziamento finanziario complessivo messo a disposizione è pari a 12.000.000 di euro e ripartito tra le Asl, come da allegato E).

Per ogni singolo progetto potrà essere riconosciuto un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile e in ogni caso fino ad un massimo di euro 200.000.

A garanzia della realizzazione dei progetti, il soggetto richiedente è tenuto a presentare:

## Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

- autocertificazione relativa alla disponibilità delle risorse di autofinanziamento;
- garanzia fideiussoria, solo per gli Enti non profit e gli Enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 1770 del 24/5/2011;

I progetti ritenuti ammissibili e utilmente collocati in graduatoria saranno finanziati sino all'esaurimento delle risorse riconosciute ad ogni Asl.

Regione Lombardia provvederà, con apposito provvedimento e sulla base dei dati forniti dalle A.s.l., alla eventuale compensazione delle risorse al fine della ottimizzazione del relativo utilizzo, a seguito della trasmissione delle graduatorie da parte delle Asl.

**Spese ammissibili**

Sono ammissibili a contributo regionale le spese sotto specificate che siano necessarie alla realizzazione dei progetti:

- Lavori da realizzare, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- IVA (qualora la stessa rappresenti un costo che rimane a carico dell'ente);
- Spese per allacciamenti utenze;
- Spese tecniche fino ad un massimo, IVA inclusa qualora la stessa rappresenti un costo che rimane a carico dell'ente, del 10% del totale dei costi dei lavori da realizzare (comprensivo dei costi per la sicurezza e dell'IVA);
- Spese di acquisizione arredi ed attrezzature, strumentazione tecnica e ausili tecnologici che siano consoni ai servizi che vengono forniti nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
- Imprevisti nella misura massima del 5% del totale dei costi dei lavori da appaltare (comprensivo dei costi per la sicurezza e dell'IVA).
- Spese per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica:

Non sono spese ammissibili a contributo quelle sostenute per:

- Acquisto di immobili;
- Beni di consumo;
- Spese per servizi;
- Oggetti fragili;
- Mezzi di trasporto;
- Beni non inventariabili;
- Beni mobili usati;
- Manutenzione ordinaria;
- Spese per i progetti eseguiti dagli uffici tecnici dell'ente richiedente, ai sensi dell'articolo 43 della L.R. n. 70/83;

Gli arredi, le attrezzature, i macchinari e la strumentazione tecnica debbono essere:

- Di nuova fabbricazione;
- Utilizzati per le finalità oggetto del finanziamento;
- Dimensionati all'effettiva esigenza del servizio.

**Modalità di erogazione del contributo**

L'erogazione del contributo dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 45 della L.R. n. 70/83 e cioè:

- 50% all'inizio lavori su richiesta del legale rappresentante dell'ente con trasmissione del verbale di inizio lavori redatto dal D.L. e di copia del/i contratto/i stipulato/i per l'esecuzione di tutte le opere oggetto di finanziamento unitamente alla presentazione della garanzia fidejussoria;
- 40% al compimento del 60% dei lavori su richiesta del legale rappresentante dell'ente con trasmissione della dichiarazione sullo stato di avanzamento dell'opera sottoscritta dal D.L. e dall'impresa dalla quale risultino compiuti lavori per un valore almeno pari al 60% degli importi contrattuali complessivi;
- 10% all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere (si rammenta che ai sensi del titolo V della L.R. n. 70/83, come modificata dalla L.R. n. 18/07 e dalla L.R. n. 3/11 "per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a 1.000.000 di EURO");

In caso di minori costi derivanti da ribassi d'asta il contributo assegnato dovrà essere ridotto di una quota parte del ribasso d'asta determinata applicando allo stesso la percentuale corrispondente a quella del contributo concesso rispetto al costo ammissibile dell'intervento.

In caso di minori costi risultanti dal quadro finale delle spese ammissibili sostenute per l'esecuzione delle opere, il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto di una quota parte di tali minori costi, determinata applicando agli stessi la percentuale corrispondente a quella del contributo concesso rispetto al costo ammissibile dell'intervento.

Eventuali varianti in corso d'opera, rispetto al progetto approvato, non potranno comportare oneri aggiuntivi a carico del contributo assegnato: gli eventuali ulteriori costi di realizzazione del progetto eccedenti la quota accantonata per imprevisti saranno a carico del beneficiario.

## Modalità e termini per presentazione dei progetti

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dall'Ente o da altro soggetto delegato con potere di firma, debitamente compilata e completa degli allegati, potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando da parte di ogni Asl. La domanda dovrà essere indirizzata all'ufficio individuato dalla Asl territorialmente competente e trasmessa con le modalità indicate nel bando dell'Asl.

Ogni istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- domanda in carta libera, firmata dal legale rappresentante dell'ente o da altro soggetto delegato con potere di firma;
- copia del verbale della rete territoriale anti-violenza di approvazione del progetto nel caso di tipologie di intervento di tipo A;
- copia dell'accordo con il Comune/Ambito territoriale in cui è ubicato l'immobile/unità abitativa;
- relazione contenente gli obiettivi dell'intervento e la soluzione progettuale, in particolare l'esplicitazione dell'utenza e caratteristiche funzionali e tecniche del progetto;
- Quadro economico-finanziario;
- Planimetria generale di inquadramento territoriale;
- Piante quotate in scala 1:100 di tutti i piani oggetto dei lavori e sezioni caratteristiche finalizzate a rappresentare compiutamente l'intervento proposto e i relativi prospetti;
- Autocertificazione redatta secondo lo schema approvato con il presente provvedimento di cui agli allegati C) e D);
- Cronoprogramma dell'intervento.

L'invio o la consegna dell'istanza oltre il termine ultimo prescritto e l'incompletezza formale della documentazione presentata comportano l'inammissibilità al finanziamento e la conseguente non valutabilità dell'istanza presentata.

## Criteri di valutazione e selezione dei progetti e adempimenti successivi alla approvazione della graduatoria

La formulazione della graduatoria verrà effettuata in base ai seguenti criteri, che verranno maggiormente dettagliati nei singoli bandi emanati dalle singole Asl:

- Qualità delle soluzioni progettuali (0-10 punti);
- Valutazione dei costi di realizzazione dell'opera (0-10 punti);
- Disponibilità di altri finanziamenti rispetto a quello regionale e alla quota obbligatoria di autofinanziamento del 10%(0-10 punti)

L'ammissione al finanziamento dell'intervento è subordinata al raggiungimento di un punteggio complessivo pari o superiore a 15 punti e comunque nel limite delle disponibilità finanziarie.

In caso di interventi aventi medesimo punteggio la priorità sarà determinata dall'ordine temporale di protocollazione.

Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie approvate da ogni singola Asl, i beneficiari di contributo dovranno inviare la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato e di impegno alla realizzazione dell'intervento finanziato in conformità degli atti progettuali presentati e delle prescrizioni del Bando e dovranno inoltre acquisire e trasmettere alla Asl il permesso di costruire o altro titolo abilitativo necessario, nonché tutti i pareri, autorizzazioni, certificazioni e nulla-osta necessari per la realizzazione dell'intervento, ivi compreso il CUP, nel caso in cui gli stessi documenti non siano già stati allegati alla domanda di finanziamento.

L'Asl competente potrà richiedere ed acquisire dall'ente beneficiario l'ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria per il completamento delle varie fasi di finanziamento dell'opera.

## Prescrizioni e vincoli

Non sono ammessi a finanziamento gli interventi che:

- non siano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico;
- non siano conformi agli standard e ai criteri minimi previsti dalla normativa statale e regionale di riferimento;
- si realizzino su immobili di cui l'ente richiedente, alla data di scadenza per la presentazione dell'istanza di finanziamento, non abbia la proprietà o la totale e piena disponibilità;
- abbiano un orientamento tipologico difforme dai requisiti del presente bando;
- siano assistiti da altri contributi regionali, statali e comunitari.
- riguardino un adeguamento strutturale di immobili per i quali sia stato concesso un contributo regionale, nazionale o comunitario negli ultimi dieci anni.

I lavori dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla data di accettazione da parte del beneficiario del contributo assegnato e dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di inizio degli stessi, pena la decadenza del contributo.

Al termine dell'intervento per il quale si richiede il contributo, la struttura deve essere funzionante o il servizio previsto nel progetto deve essere operativo, pena la decadenza del contributo assegnato ed il recupero di eventuali somme già erogate.

I termini stabiliti dagli atti di assegnazione dei contributi sono previsti a pena di decadenza dal diritto al contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata dagli uffici competenti delle Asl, in accordo con la Direzione generale competente, entro gli

## Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

stessi termini, su richiesta dell'interessato, per motivi non dipendenti dalla sua volontà ai sensi del comma 3, art. 27, della L.R. n.34 del 31/03/78, così come da ultimo modificata dalla L.R. n.18 del 31/07/2007 per un periodo non superiore complessivamente a 180 giorni.

Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 20 anni dalla data di assegnazione del contributo, salva apposita autorizzazione della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2008.

Per tutti gli interventi che beneficiano dei contributi oggetto del presente provvedimento, il beneficiario dovrà evidenziare in tutte le forme di pubblicità dell'intervento che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia.

**Rinuncia e Revoca**

Il soggetto beneficiario, qualora intenda rinunciare alla realizzazione degli interventi finanziati e/o al contributo regionale, deve darne immediata comunicazione all'Asl di riferimento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora venga meno uno dei requisiti per l'accesso ai contributi regionali o non vengano rispettati i termini, le indicazioni e i vincoli di cui ai precedenti paragrafi, l'Asl provvederà alla revoca del contributo.

In caso di rinuncia o revoca, nel caso in cui sia già stata erogata una parte di contributo, il beneficiario dovrà provvedere alla sua restituzione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione della somma maggiorata degli interessi previsti per legge.

In caso di rinuncia o revoca, l'Asl competente provvederà ad assegnare il contributo disponibile, nel rispetto delle condizioni previste nel bando, sulla base dell'ordine di graduatoria.

**Compiti delle Asl**

Le Asl dovranno:

- Emanare il Bando non oltre il 31 marzo 2016;
- Individuare l'Ufficio che si dovrà occupare dell'istruttoria delle domande;
- Istituire la Commissione di valutazione dei progetti, l'istituzione della Commissione di valutazione dei progetti, integrata da rappresentanti dei Comuni individuati nel contesto delle cabine di regia attive presso ogni azienda;
- Definire e pubblicare la graduatoria entro il 31 luglio 2016, tenendo conto che nessuna delle due tipologie di interventi A) e B) potrà assorbire risorse per un importo superiore al 70% delle risorse messe a bando;
- Provvedere alla trasmissione delle stesse alla Regione Lombardia
- Trasmettere semestralmente alla Regione una relazione concernente l'andamento delle azioni progettuali;
- Attivare tutte le azioni di monitoraggio costante delle attività finanziate;
- Farsi carico della gestione amministrativa e contabile dei lavori.

**Compiti della Regione: Monitoraggio e controllo**

La Regione attraverso un Nucleo tecnico di valutazione appositamente costituito provvederà a:

- Effettuare i controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare e verificare gli esiti del progetto e la conformità dell'intervento realizzato al progetto approvato e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- Proporre la revoca del finanziamento ed il recupero del contributo in caso di perdurante mancato avanzamento del progetto.

A tal fine, l'ente beneficiario deve tenere a disposizione ed esibire, ove richiesto, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'edificio di cui trattasi per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo finale.

Qualora si accertasse la mancata rispondenza delle opere realizzate al progetto

presentato, l'Asl di riferimento procederà alla revoca del contributo ed al recupero del contributo con l'applicazione degli interessi di legge previsti.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, si rammenta che in caso di atti e dichiarazioni false o non corrispondenti a verità si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

(N.B.: compilare su carta intestata del soggetto proponente)

All'ASL di .....

Ufficio

Indirizzo

CAP città (prov.)

Oggetto: domanda di contributo ai sensi della d.g.r.n. .... del ..../.../....., "Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2015 in conto capitale"

Il/la sottoscritto/a.....

in qualità di legale rappresentante di<sup>1</sup> .....

con sede legale nel comune di ..... prov (...)

indirizzo ..... n..... CAP.....

forma giuridica .....

cod. fiscale..... p. IVA .....

tel. .... e-mail ..... PEC .....

IBAN .....

In relazione al bando ASL, pubblicato sul BURL n. .... del....., relativo al finanziamento di lavori per adeguamento strutturale di immobili/unità abitative

### CHIEDE

la concessione del contributo regionale per un importo pari a € .....

per realizzare un intervento di adeguamento strutturale per un bene immobile destinato alla seguente area d'intervento: (barrare una sola opzione)

- A.** incrementare il numero delle sedi dei centri antiviolenza e delle case rifugio o adeguare quelli già esistenti ai requisiti strutturali così come previsti dall'Intesa Stato-Regione del 27/11/2014 e dalla d.c.r. n. X/10894 del 10/11/2015;
- B.** incrementare la disponibilità di unità abitative temporanee volte a favorire l'inclusione sociale di soggetti fragili con particolare attenzione ai coniugi separati o divorziati in condizione di disagio socio-economica con figli, alle persone con disabilità con particolare riguardo a progetti di vita indipendente e famiglie mono genitoriali con figli minori.

di costo complessivo pari a € ....., da effettuarsi nel comune di .....

descritto dalla documentazione progettuale allegata alla presente richiesta e oggetto di accordo con il Comune/Ambito territoriale di .....<sup>2</sup>

### A TAL FINE ALLEGA:

1. proposta progettuale
2. copia del verbale della rete territoriale antiviolenza di approvazione del progetto, solo per le azioni progettuali di tipo A;

<sup>1</sup> Denominazione dell'Ente

<sup>2</sup> Da non compilare solo nel caso in cui il progetto sia presentato dal Comune in cui è ubicato l'immobile oggetto dell'intervento

## Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

3. copia dell'accordo con il Comune/Ambito territoriale in cui è ubicato l'immobile/unità abitativa;
4. relazione contenente gli obiettivi dell'intervento e la soluzione progettuale, in particolare l'esplicitazione dell'utenza e caratteristiche funzionali e tecniche del progetto;
5. quadro economico-finanziario;
6. planimetria generale di inquadramento territoriale;
7. piante quotate in scala 1:100 di tutti i piani oggetto dei lavori e sezioni caratteristiche finalizzate a rappresentare compiutamente l'intervento proposto e i relativi prospetti;
8. autocertificazione redatta secondo lo schema approvato con d.g.r. .... del .../.../....<sup>3</sup>;
9. cronoprogramma dell'intervento.

Data .....

Firma legale rappresentante dell'Ente

.....

---

<sup>3</sup> Compilare e allegare il modello appropriato a seconda che si tratti di soggetto di natura pubblica o privata

PER GLI ENTI PRIVATI:

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000<sup>1</sup> (1)

Il/la sottoscritto/a .....,  
in qualità di legale rappresentante di ....., sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto/a  
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

## D I C H I A R A

- che la natura giuridica dell'Ente è di tipo non-profit;
- che la progettazione e la realizzazione delle opere saranno eseguite nel rispetto degli standard e dei criteri minimi previsti dalla normativa statale e regionale di riferimento, ove richiesti, e che l'Ente si impegna, nel caso di interventi riguardanti servizi per i quali sono prescritti requisiti gestionali, a garantirne il rispetto;
- che l'Ente ha la disponibilità dell'immobile in diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento;
- che l'Ente si impegna, in caso di assegnazione del contributo regionale, a costituire il vincolo di destinazione d'uso dei beni interessati dall'intervento edilizio nonché a trascriverlo presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare a favore di Regione Lombardia, a non alienare la proprietà del bene oggetto del finanziamento e a non cedere a soggetti terzi, pubblici o privati, i diritti reali di godimento e di garanzia sul bene stesso per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di ultimazione lavori;
- che il progetto è stato approvato dall'organo competente;
- che l'intervento è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale;
- che i lavori non sono iniziati.

Data

Firma

.....

PER GLI ENTI PUBBLICI:

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28/12/2000<sup>1</sup> (1)

Il/la sottoscritto/a ....., in qualità di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, relativo a ....., sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

**DICHIARA**

- che la progettazione e la realizzazione delle opere saranno eseguite nel rispetto degli standard e dei criteri minimi previsti dalla normativa statale e regionale di riferimento, ove richiesti, e che l'Ente si impegna, nel caso di interventi riguardanti servizi per i quali sono prescritti requisiti gestionali, a garantirne il rispetto;
- che l'Ente ha la disponibilità dell'immobile in diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento;
- che l'Ente si impegna, in caso di assegnazione del contributo regionale, a costituire il vincolo di destinazione d'uso dei beni interessati, a non alienare la proprietà del bene oggetto del finanziamento e a non cedere a soggetti terzi, pubblici o privati, i diritti reali di godimento e di garanzia sul bene stesso per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di ultimazione lavori;
- che il progetto è stato approvato dall'organo competente;
- che l'intervento è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale;
- che i lavori non sono iniziati.

Data

Firma

.....

| ASL             | Quota fissa           | Ripartizione sulla base della popolazione residente | Ripartizione sulla base dei progetti relativi ai percorsi vita indipendente per soggetti disabili - dati regionali anno 2015 | Ripartizione sulla base del nr. di domande ricevute sui bandi 2013-2015 l.r. 18/2014 | Ripartizione sulla base del nr. di donne prese in carico da centri anti violenza e case rifugio - dati Osservatorio regionale 2014 - 2015 | Ripartizione sulla base dell'Indice di fabbisogno di immobili / unità abitative e quali case rifugio per donne vittime di violenza | Ripartizione sulla base della stima del numero di famiglie con figli sotto i diciotto anni- elaborazioni su dati da Annuario Statistico Regionale anno 2011 | TOTALE PER ASL         |
|-----------------|-----------------------|---|--|--|---|--|---|------------------------|
|                 | <b>30%</b>            | <b>70%</b>  |  |  |   |  |   |                        |
|                 | <b>€ 3.600.000,00</b> | <b>€ 8.400.000,00</b>                               |  |  |   |  |   | <b>€ -</b>             |
|                 |                       | <b>40%</b>  | <b>10%</b>   | <b>10%</b>   | <b>10%</b>  | <b>20%</b>   | <b>10%</b>  | <b>100%</b>            |
| Bergamo         | € 240.000,00          | € 373.092,71  | € 129.896,91   | € 113.530,75   | € 59.061,48   | 62.222,22  | € 31.150,42   | <b>€ 1.009.000,00</b>  |
| Brescia         | € 240.000,00          | € 391.056,70  | € 394.020,62   | € 103.750,95   | € 78.054,82   | 124.444,44   | € 39.132,67   | <b>€ 1.370.000,00</b>  |
| Como            | € 240.000,00          | € 201.736,84  | € 30.309,28  | € 41.457,86  | € 32.913,12   | 62.222,22  | € 4.666,40  | <b>€ 613.000,00</b>    |
| Cremona         | € 240.000,00          | € 122.003,94  | € 73.608,25  | € 31.252,85  | € 30.311,29   | 186.666,67   | € 993,57  | <b>€ 685.000,00</b>    |
| Lecco           | € 240.000,00          | € 114.818,96  | € 8.659,79   | € 31.040,24  | € 36.815,86   | 124.444,44   | € 870,83  | <b>€ 557.000,00</b>    |
| Lodi            | € 240.000,00          | € 79.661,81   | € 8.659,79   | € 18.496,58  | € 24.977,54   | 124.444,44   | € 261,53  | <b>€ 497.000,00</b>    |
| Mantova         | € 240.000,00          | € 139.861,47  | € 43.298,97  | € 37.418,38  | € 25.367,82   | 62.222,22  | € 1.483,81  | <b>€ 550.000,00</b>    |
| Milano          | € 240.000,00          | € 536.546,01  | € 4.329,90   | € 113.530,75   | € 312.219,30  | 62.222,22  | € 364.508,63  | <b>€ 1.633.000,00</b>  |
| Milano1         | € 240.000,00          | € 319.821,67  | € 56.288,66  | € 68.246,01  | € 18.212,79   | 124.444,44   | € 217.274,49  | <b>€ 1.044.000,00</b>  |
| Milano2         | € 240.000,00          | € 211.190,49  | € 12.989,69  | € 62.080,49  | € 8.976,30  | 124.444,44   | € 143.474,66  | <b>€ 803.000,00</b>    |
| Monza e Brianza | € 240.000,00          | € 290.635,00  | € 21.649,48  | € 72.923,31  | € 61.403,13   | 186.666,67   | € 13.974,90   | <b>€ 887.000,00</b>    |
| Pavia           | € 240.000,00          | € 184.728,97  | € 17.319,59  | € 40.820,05  | € 65.566,05   | 124.444,44   | € 3.430,89  | <b>€ 676.000,00</b>    |
| Sondrio         | € 240.000,00          | € 61.476,83   | € 12.989,69  | € 15.094,91  | € 8.195,76  | 124.444,44   | € 134,49  | <b>€ 462.000,00</b>    |
| Varese          | € 240.000,00          | € 299.162,85  | € 12.989,69  | € 76.962,79  | € 63.354,50   | 62.222,22  | € 15.239,88   | <b>€ 770.000,00</b>    |
| Vallecamonica   | € 240.000,00          | € 34.205,75   | € 12.989,69  | € 13.394,08  | € 14.570,23   | 124.444,44   | € 3.402,84  | <b>€ 444.000,00</b>    |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 3.600.000,00</b> | <b>€ 3.360.000,00</b>                               | <b>€ 840.000,00</b>  | <b>€ 840.000,00</b>  | <b>€ 840.000,00</b>   | <b>€ 1.680.000,00</b>  | <b>€ 840.000,00</b>   | <b>€ 12.000.000,00</b> |

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

**D.g.r. 10 dicembre 2015 - n. X/4545**
**Gestione della post-emergenza e assegnazione di contributi per le spese di prima emergenza e per gli interventi di ripristino a seguito degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della l. 225/1992 (d.g.r. 8755/2008) - Istituzione di fondo gestito da Finlombarda s.p.a.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992 n. 225 «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile» e ss.mm.ii. e, in particolare:
  - l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ciascuno secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, provvedono «all'attuazione delle attività di protezione civile»;
  - l'art. 2, comma 1, che definisce, ai fini delle attività di protezione civile, le tipologie di eventi e gli ambiti di competenza dei soggetti istituzionali interessati;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, all'art. 108, conferisce alle regioni e agli Enti locali le funzioni inerenti l'attività di protezione civile, in particolare quelle riguardanti «l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225» nonché quelle relative «all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi»;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» e, in particolare, l'art. 3:
  - comma 110, che ha disposto il trasferimento alle province, ai comuni e alle comunità montane delle funzioni inerenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, monitoraggio e di prevenzione;
  - comma 131, lettera i), che ha assegnato alla regione il compito di definire gli indirizzi ed i principi direttivi in materia di protezione civile;
- la l.r. 22 maggio 2004 n. 16 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile» che disciplina le attività degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati nel sistema regionale di protezione civile sul territorio della Regione Lombardia;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 8755 del 22 dicembre 2008 «Determinazioni in merito alla gestione della post-emergenza e all'assegnazione dei contributi (art. 2 comma 1 lett. b) l. 225/1992)», in particolare per quanto concerne la procedura per l'individuazione degli eventi di livello regionale, come specificato al punto 4.4.1 dell'allegata Direttiva;
- n. 383 del 12 luglio 2013 «Ricognizione e attestazione delle funzioni in capo alle sedi territoriali della Giunta regionale, al termine della sperimentazione dell'affidamento ad ERSAF di compiti operativi nell'ambito di servizi al territorio» che ha demandato alle Sedi Territoriali Regionali, a decorrere dal 1 luglio 2013, lo svolgimento di specifiche funzioni di competenza regionale, tra cui quelle afferenti ai procedimenti in materia di protezione civile, relativi a:
  - a) esecuzione pronti interventi di competenza regionale;
  - b) valutazione pronti interventi di competenza comunale;
  - c) valutazione interventi a seguito di eventi calamitosi;

Atteso che la Giunta regionale, ai sensi della richiamata normativa di settore, procede, nei limiti delle risorse disponibili, all'assegnazione di contributi regionali agli enti locali che, interessati da eventi calamitosi naturali dichiarati di livello regionale (art. 2, comma 1, lett. b), della l. 225/1992), abbiano segnalato i danni subiti, secondo i criteri e le modalità definiti dalla citata d.g.r. 8755/2008;

Richiamata la propria deliberazione n. 4437 del 30 novembre 2015 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2015/2017 per adeguamento al IV livello del piano dei conti e variazioni al bilancio (d.lgs. 118/11 - d.lgs. 126/14 - l.r. 34/78 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 23° provvedimento», con la quale è stato istituito il capitolo di spesa 11184 «Contributi agli investimenti per interventi di risarcimento danni a seguito di calamità naturali per il tramite di società controllate», con una dotazione di € 3.722.296,00, a valere sul Bilancio 2015;

Ritenuto opportuno avvalersi di una società controllata di Regione Lombardia per la gestione della suddetta spesa di € 3.722.296,00, in applicazione:

- dell'articolo 48 «Enti del Sistema Regionale» dello Statuto Regionale, ai sensi del quale le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- della l.r. 14/2010 che, modificando l'art.1 della l.r. 30/2006, prevede che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione, sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema Regionale, come individuati con deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle competenze loro attribuite (art.1, comma 1, ter della l.r. 30/2006);

Preso atto che:

- Finlombarda s.p.a., società interamente partecipata da Regione Lombardia e, pertanto, operante nell'ambito del sistema regionale (art. 1, l.r. 30/2006), secondo il modello del in house providing, con funzioni tipiche di soggetto finanziario, si è resa disponibile a gestire un Fondo dedicato al finanziamento di interventi di risarcimento danni a seguito di calamità naturali, svolgendo, in particolare, l'attività amministrativo-contabile connessa alla liquidazione del finanziamento regionale agli enti beneficiari;
- la suddetta attività di assistenza tecnica e gestione di strumenti di supporto finanziario trova conferma nella vigente Convenzione Quadro sottoscritta tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. in data 30 settembre 2011, che individua e regola i rapporti con la Società, sulla base degli indirizzi programmatici regionali;

Ritenuto, quindi:

- di istituire presso Finlombarda s.p.a. un Fondo denominato «Fondo per il finanziamento di interventi di risarcimento danni a seguito di calamità naturali», con una dotazione di € 3.722.296,00;
- di demandare al Direttore Generale, pro-tempore, della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione la sottoscrizione di apposita lettera di incarico a Finlombarda s.p.a., disciplinante le modalità operative per la gestione del Fondo sopra specificato;

Preso atto che la spesa conseguente all'affidamento dell'incarico a Finlombarda s.p.a. troverà copertura, fino all'importo massimo di € 20.000,00, sullo stanziamento del Bilancio 2016, al capitolo di cui è prevista l'istituzione nel Progetto di legge approvato con propria deliberazione 30 ottobre 2015, n. 4238: «Bilancio di previsione 2016-2018 e relativo documento tecnico di accompagnamento»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura che, per quanto riguarda gli «Interventi a seguito di calamità naturali», prevede, tra gli altri, il Risultato Atteso 345 Ter 11.02 «Iniziative ed interventi a seguito di calamità naturali ed eventi di natura antropica»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di dare atto che per la realizzazione delle misure di cofinanziamento previste dalla d.g.r.n. 8755 del 22 dicembre 2008 «Determinazioni in merito alla gestione della post-emergenza e all'assegnazione dei contributi (art. 2 comma 1 lett. b) l. 225/1992)» sono disponibili risorse finanziarie pari ad € 3.722.296,00, a valere sul capitolo di spesa 11184 «Contributi agli investimenti per interventi di risarcimento danni a seguito di calamità naturali per il tramite di società controllate» del Bilancio 2015;

2. di istituire presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo per il finanziamento di interventi di risarcimento danni a seguito di calamità naturali», con una dotazione pari ad € 3.722.296,00, da destinare agli interventi di ripristino a seguito degli eventi calamitosi naturali dichiarati di livello regionale (art. 2, comma 1, lett. b), della l. 225/1992);

3. di individuare in Finlombarda s.p.a. il soggetto gestore del Fondo di cui al punto 2, demandando alla stessa le funzioni amministrativo-contabili inerenti l'attività di liquidazione del cofinanziamento regionale agli enti beneficiari;

4. di demandare al Direttore Generale pro tempore della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione la sottoscrizione di apposita lettera di incarico a Finlombarda s.p.a., disciplinante le attività operative di gestione del Fondo di cui al punto 2;

5. di dare atto che la spesa conseguente all'affidamento dell'incarico a Finlombarda s.p.a. troverà copertura, fino all'importo massimo di € 20.000,00, sullo stanziamento del Bilancio 2016, al capitolo di cui è prevista l'istituzione nel Progetto di legge approvato con propria deliberazione 30 ottobre 2015, n. 4238: «Bilancio di previsione 2016-2018 e relativo documento tecnico di accompagnamento»;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

**D.g.r. 10 dicembre 2015 - n. X/4551  
Proroga del termine di presentazione delle domande e  
integrazione alla d.g.r. 4154 del 8 ottobre 2015 «Reddito di  
autonomia: determinazioni in merito alle politiche abitative»**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013;
- il Programma Regionale Edilizia Residenziale Pubblica 2014 - 2016 approvato con d.c.r. n. 456 del 30 luglio 2014;

Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo sopra citato prevede, tra le priorità programmatiche, interventi finalizzati a garantire il diritto alla casa ed in particolare la promozione di forme di sostegno all'affitto destinate a cittadini in situazioni di grave disagio economico;

Atteso che Regione Lombardia, proprio per far fronte alla condizione di vulnerabilità, sociale ed economica, in cui versano sempre più famiglie che non riescono a sostenere i costi dell'affitto, e quelle ulteriormente indebolite dalla crisi economica attuale, ha attuato negli ultimi anni una strategia di intervento integrando iniziative di riconoscimento di contributi a fondo perduto ed azioni più innovative mirate all'accesso e al mantenimento dell'abitazione in locazione e al contenimento degli sfratti e della morosità incolpevole;

Considerato che, in attuazione della strategia sopra richiamata, finalizzata al contrasto dell'emergenza abitativa, Regione Lombardia ha attivato nel corrente anno le seguenti iniziative:

- a. sostegno alla locazione per i cittadini in grave disagio economico con un livello di ISEE-Fsa non superiore a 7.000,00 € (d.g.r. n. 3495 del 30 aprile 2015);
- b. iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione e a favore dei nuclei familiari interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 8 febbraio 2007, n. 9 (d.g.r. n. 3789 del 3 luglio 2015);
- c. iniziativa straordinaria inerente il sostegno alle famiglie particolarmente disagiate per il mantenimento dell'abitazione in locazione con un livello di ISEE-Fsa compreso tra € 7.000,01 ed € 9.000,00 e residenti nei Comuni ad elevata tensione abitativa (d.g.r. n. 4154 dell'8 ottobre 2015, «Reddito di autonomia: determinazioni in ordine alle politiche abitative»);
- d. sostegno degli inquilini morosi incolpevoli nei Comuni ad alta tensione abitativa come individuati dalla Delibera CIPE 87/2003, in attuazione del d.m. del 19 marzo 2015 (d.g.r. n. 4247 del 30 ottobre 2015);

Preso atto che, nonostante le iniziative regionali descritte siano state delineate per intervenire nel modo più vasto possibile sulle famiglie maggiormente colpite dall'emergenza abitativa, si sono evidenziati casi di cittadini non ammessi ai contributi previsti dalle d.g.r. n. 3495 del 30 aprile 2015 e n. 4154 dell'8 ottobre 2015 a causa di oscillazioni dell'indicatore ISEE-Fsa. In particolare, casi di cittadini che non hanno potuto accedere al contributo previsto dalla prima iniziativa, disponendo allora di un ISEE-Fsa superiore alla soglia massima (€ 7.000,00) e che, a causa di modificazioni successivamente intervenute nell'indicatore stesso, non potrebbero partecipare alla seconda iniziativa («Reddito di autonomia»), attestandosi oggi al di sotto della soglia minima di € 7.000,00;

Considerato che in via straordinaria per l'anno 2015 sono state attivate due iniziative con l'obiettivo di sostenere il maggior numero di cittadini in grave difficoltà abitativa e che, pertanto, si ritiene opportuno ammettere al contributo anche coloro che hanno subito una perdita di reddito nelle more dei due provvedimenti sopra richiamati;

Considerato che l'iniziativa straordinaria di sostegno all'affitto, nell'ambito dell'attuazione del «Reddito di autonomia», è tuttora in corso, prevedendosi la chiusura del relativo bando il 15 dicembre 2015;

## Ritenuto di:

- prorogare il termine di presentazione delle domande dal 15 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016;
- di estendere la possibilità di partecipazione anche ai soggetti con un ISEE-FSA inferiore a 7.000,01 euro che si trovino in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. non abbiano potuto partecipare all'iniziativa «Emergenza abitativa: iniziativa di sostegno alla locazione 2015 per i cittadini in grave disagio economico» ap-

provata con D.G.R. 3495/2015 perché in possesso dell'ISEE-FSA superiore a alla soglia massima fissata in euro 7.000;

- b. abbiano subito una riduzione dell'ISEE-FSA per effetto di un evento verificatosi tra luglio e dicembre 2015;

## Visti:

- il d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, «Testo unico delle imposte sui redditi»;
- il d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223, «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
- il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il decreto 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) a fini ISEE;
- il d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242, Regolamento in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari;
- gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, relativi alla disciplina dell'ingresso nel Territorio dello Stato e al permesso di soggiorno, i quali prevedono che l'ingresso e la permanenza degli stranieri deve essere documentata da idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno;
- la l. r. 1 febbraio 2012 n. 1, «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- gli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

Vista, altresì, la l.r. 20/2008, «Testo Unico in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di prorogare il termine di presentazione delle domande dal 15 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 dell'iniziativa straordinaria inerente il sostegno alle famiglie particolarmente disagiate per il mantenimento dell'abitazione in locazione approvata con d.g.r. 4154 del 8 ottobre 2015 ad oggetto «Reddito di autonomia: determinazioni in merito alle politiche abitative»;

2. di estendere la possibilità di partecipazione anche ai soggetti con un ISEE-FSA inferiore a 7.000 euro che si trovino in possesso dei seguenti requisiti:

- non abbiano potuto partecipare all'iniziativa «Emergenza abitativa: iniziativa di sostegno alla locazione 2015 per i cittadini in grave disagio economico» approvata con d.g.r. 3495/2015 perché in possesso dell'ISEE-FSA superiore a alla soglia massima fissata in euro 7.000;
- abbiano subito una riduzione dell'ISEE-FSA per effetto di un evento verificatosi tra luglio e dicembre 2015;

3. di fissare al 31 dicembre 2015 il termine per la verifica del possesso dei requisiti reddituali ISEE-FSA;

4. di confermare tutto quanto già deliberato con la d.g.r. 4154 del 8 ottobre 2015 ad oggetto: «Reddito di autonomia: determinazioni in merito alle politiche abitative»;

5. di dare atto che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dal presente provvedimento sono da ricomprendersi nell'ambito dello stanziamento già definito con la d.g.r. n. 4154/2015, già trasferito come previsto da quest'ultima sul fondo denominato «Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione in locazione», istituito presso Finlombarda spa con d.g.r. 1032/2013, utilizzato per le medesime finalità;

6. di escludere dall'iniziativa straordinaria di sostegno all'affitto, «Reddito di autonomia» di cui alla d.g.r. n. 4154/2015, i soggetti che hanno già usufruito del contributo previsto dalla d.g.r. n. 3495/2015;

7. di dare mandato al Dirigente pro-tempore competente di adottare ogni provvedimento utile in adempimento della presente deliberazione;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito [www.casa.regione.lombardia.it](http://www.casa.regione.lombardia.it).

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

D.d.u.o. 9 dicembre 2015 - n. 11097

**Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento - 43° provvedimento**

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA  
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 «Legge di Stabilità 2015»;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 a legislazione vigente»;

Vista la d.g.r. del 30 dicembre 2014, n. 2998 «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione 2015-2017»-Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2015- Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017- Programmi annuali di attività degli Enti, Aziende e società in house - Piano studi e ricerche 2015-2017»;

Visto l'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 48 del d.lgs.118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l.42/2009»e successivo d.lgs.126/2014«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118»che disciplina casistiche e modalità di utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o stimati in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del **9 dicembre 2015** è di € **775.636.580,03**;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo indicato al fine di dar corso a pagamenti necessari all'adempimento di obbligazioni giuridiche sottostanti;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vista la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 «Il PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2013»;

Visto il decreto del Segretario Generale 25 luglio 2013 n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale- X Legislatura» che stabilisce la competenza all'adozione del presente decreto da parte della U.O. Programmazione e Gestione Finanziaria

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge

DECRETA

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € **50.378.335,68** dal cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2015 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo € **50.378.335,68**

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore della funzione specialistica  
u.o. programmazione e gestione finanziaria  
Manuela Giaretta

ALLEGATO "A"

**PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART.41, COMMA 2 L.R. 34/78**

| <b>ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI</b> |                                    |                  |  |                                    |                         |                       |
|---|------------------------------------|------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>MISSIONE</b>   | <b>DESCRIZIONE</b>                 | <b>PROGRAMMA</b> | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>TITOLO</b>                      | <b>DESCRIZIONE</b>      | <b>EURO</b>           |
| 10  | Trasporti e diritto alla mobilità  | 02               | Trasporto pubblico locale  | 2                                  | Spese in conto capitale | 13609696              |
| 10  | Trasporti e diritto alla mobilità  | 05               | Viabilità e infrastrutture stradali                                      | 2                                  | Spese in conto capitale | 32192999,6            |
| 14  | Sviluppo economico e competitività | 03               | Ricerca e innovazione  | 2                                  | Spese in conto capitale | 3359102               |
| 14  | Sviluppo economico e competitività | 05               | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | 2                                  | Spese in conto capitale | 1216538,0800          |
| <b>TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE</b>                        |                                    |                  |  |                                    |                         | <b>50378335,68</b>    |
| <b>20</b>   | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>      | <b>01</b>        | <b>FONDO DI RISERVA</b>  | <b>TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA</b> |                         | <b>-50.378.335,68</b> |

Il dirigente della UO

"programmazione e gestione finanziaria"

- dott.ssa Manuela Giaretta

**D.d.u.o. 11 dicembre 2015 - n. 11216**  
**Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti**  
**degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015 e del**  
**relativo documento tecnico d'accompagnamento - 44°**  
**provvedimento**

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA  
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 «Legge di Stabilità 2015»;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 a legislazione vigente»;

Vista la d.g.r. del 30 dicembre 2014, n. 2998 «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione 2015-2017»-Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2015- Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017- Programmi annuali di attività degli Enti, Aziende e società in house - Piano studi e ricerche 2015-2017»;

Visto l'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art 48 del d.lgs.118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l.42/2009»e successivo d.lgs.126/2014«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118»che disciplina casistiche e modalità di utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o stimati in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 11 dicembre 2015 è di € 725.258.244,35;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A» , che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo indicato al fine di dar corso a pagamenti necessari all'adempimento di obbligazioni giuridiche sottostanti;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vista la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 «Il PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2013»

Visto il decreto del Segretario Generale 25 luglio 2013 n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale- X Legislatura» che stabilisce la competenza all'adozione del presente decreto da parte della U.O. Programmazione e Gestione Finanziaria

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge

DECRETA

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 637.564,25 dal cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2015 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo € 637.564,25

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore della funzione specialistica  
u.o. programmazione e gestione finanziaria  
Manuela Giaretta

ALLEGATO "A"

**PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART.41, COMMA 2 L.R. 34/78**

| <b>ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI</b> |  |                  |   |                                    |                                      |                    |
|---|--|------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>   | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>PROGRAMMA</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>TITOLO</b>                      | <b>DESCRIZIONE</b>                   | <b>EURO</b>        |
| 16  | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 01               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare    | 1                                  | Spese correnti                       | 20.822,00          |
| 5   | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 02               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2                                  | Spese in conto capitale              | 4.770,00           |
| 50  | Debito pubblico  | 01               | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 1                                  | Spese correnti                       | 600.000,00         |
| 9   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01               | Difesa del suolo  | 1                                  | Spese correnti                       | 972,25             |
| 9   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                  | 1                                  | Spese correnti                       | 11.000,00          |
|   |  |                  |   |                                    | <b>TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE</b> | <b>637.564,25</b>  |
| <b>20</b>   | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                | <b>01</b>        | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                       | <b>TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA</b> |                                      | <b>-637.564,25</b> |

Il dirigente della UO

"programmazione e gestione finanziaria"

- dott.ssa Manuela Giaretta

**D.d.u.o. 11 dicembre 2015 - n. 11225**  
**Presidenza - Organismo Pagatore Regionale - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di aiuto di pagamento della misura 11**

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE  
 STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI  
 FEASR E FEAGA

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità»;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, che approva il programma di sviluppo rurale della regione italiana della Lombardia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il bando per la presentazione delle domande dell'anno 2015 della misura 11 approvato dalla Direzione Generale Agricoltura con decreto d.d.s. del 27 maggio 2015 n. 4184;

Considerato che è necessario approvare un manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di aiuto e di

pagamento della misura 11 del PSR 2014-2020, in relazione all'esigenza di adeguare, le procedure di gestione e di controllo, alla regolamentazione unionale di riferimento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del reg. del. (UE) n.907/2014»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X<sup>a</sup> legislatura;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare il manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di aiuto e di pagamento della misura 11 del PSR 2014-2020, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale, del presente decreto;

2. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente  
 Fabio Lombardi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



**Regione Lombardia**  
Organismo Pagatore Regionale

# **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020**

## **MISURA 11**

Sottomisura 11.1 - Operazione 11.1.01

Sottomisura 11.2 - Operazione 11.2.01

“Agricoltura Biologica”

**MANUALE OPERATIVO PER LA  
GESTIONE E IL CONTROLLO DELLE  
DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO**

**INDICE**

|  |  |
|--|--|
| 1. INTRODUZIONE .....  |  |
| <b>PARTE I - PROCEDURE: LINEE GENERALI .....</b>   |  |
| 2. SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE .....  |  |
| 3. PRESENTAZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE .....   |  |
| 3.1 <i>Modifica delle domande presentate</i> .....   |  |
| 4. I CONTROLLI SULLE DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO .....   |  |
| 4.1 <i>I controlli amministrativi</i> .....  |  |
| 4.2 <i>I controlli in loco</i> .....   |  |
| 4.2.1 <i>Controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di autocertificazioni</i> .....  |  |
| 4.2.2 <i>Controlli in loco delle misure connesse alle superfici e agli animali: metodologie da adottare nella misurazione delle superfici/conteggio dei capi di bestiame</i> ..... |  |
| 4.2.3 <i>Controlli in loco per la verifica degli impegni</i> .....   |  |
| 4.3 <i>I controlli di condizionalità</i> .....   |  |
| 5. ESITI DEI CONTROLLI .....   |  |
| 5.1 <i>Mantenimento degli impegni per le misure connesse alle superfici e agli animali</i> .....   |  |
| 5.2 <i>False dichiarazioni di superfici in eccesso, rese intenzionalmente</i> .....  |  |
| 5.3 <i>Ordine delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni per ciascuna misura di sviluppo rurale</i> .....  |  |
| 6. MODALITÀ DI AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEI CONTROLLI A SEGUITO DI IRREGOLARITÀ RISCONTRATE SULLE DOMANDE CONTROLLATE .....   |  |
| 6.1 <i>Matrice delle irregolarità</i> .....  |  |
| 7. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI .....  |  |
| 8. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO .....   |  |
| 8.1 <i>Decadenza per irregolarità</i> .....  |  |
| 8.2 <i>Decadenza per rinuncia</i> .....  |  |
| 9. MODALITÀ E TEMPI PER IL RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE .....  |  |
| 9.1 <i>Modalità di effettuazione dei recuperi</i> .....  |  |
| 9.2 <i>Calcolo degli interessi</i> .....   |  |
| 10. CASI PARTICOLARI .....   |  |
| 10.1 <i>Recesso / rinuncia dagli impegni</i> .....   |  |
| 10.2 <i>Cause di forza maggiore</i> .....  |  |
| 10.3 <i>Cessazione totale dell'attività agricola</i> .....   |  |
| 10.4 <i>Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario</i> .....  |  |
| 11. RIESAME .....  |  |
| 12. RICORSI .....  |  |
| 12.1 <i>Contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda</i> .....  |  |
| 12.2 <i>Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo</i> .....   |  |
| 13. SANZIONI .....   |  |
| <b>PARTE II - ALLEGATI: VERBALI, CHECKLIST DI CONTROLLO E MODULISTICA PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELLE DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO .....</b>                               |  |

## 1. INTRODUZIONE

Il presente manuale definisce le modalità per la gestione delle procedure amministrative e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento, ai fini dell'attuazione delle operazioni 11.1.01 e 11.2.01, sottomisura 11.1, misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Si precisa che nell'ambito della misura 11 la domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento.

Il manuale è strutturato nel seguente modo:

- ❖ parte I – procedure: linee generali e controlli di I livello;
- ❖ parte II – allegati: verbali, checklist di controllo e modulistica da utilizzare per la gestione e il controllo delle domande.

I riferimenti normativi nazionali e unionali, alla base del presente manuale, sono quelli citati nel relativo decreto di approvazione.

Il presente manuale si applica per le domande di aiuto/pagamento presentate nell'anno 2015.

## PARTE I - PROCEDURE: LINEE GENERALI

### 2. SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

La gestione delle domande di aiuto/pagamento nell'ambito della misura 11 prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

**L'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia (OPLO):** responsabile dei controlli (amministrativi e in loco) necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari, e dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;

**L'Autorità di Gestione del Programma (AdG):** Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia (DGA), responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

**L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA):** organismo di coordinamento nazionale, competente per alcuni controlli, con particolare riferimento al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

L'OPLO delega alcune funzioni amministrative ed i controlli alle Province/Città Metropolitana di Milano, per l'esecuzione dei controlli in loco sul rispetto degli impegni di misura, non verificabili nell'ambito dei controlli amministrativi incrociati del SIGC.

### 3. PRESENTAZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande della misura 11, con gli allegati previsti dai bandi, devono essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata indirizzata alle Province/Città Metropolitana di Milano competente per territorio.

Per l'anno 2015 la domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata entro il 15 giugno 2015, ai sensi del Regolamento (UE) n.747/2015 del 11 maggio 2015, art.1, che modifica l'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 e del Decreto Ministeriale MIPAAF n. 1566 del 12 maggio 2015.

Ai sensi del Regolamento (UE) n.640/2014 del 11 marzo 2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica, si applica una riduzione pari all'1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 luglio 2015.

La compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO (Sistema delle conoscenze) avviene tramite il CAA delegato.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue fasi e chiusa a sistema.

Successivamente deve essere sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, ai sensi del D.lgs. 82/2005, mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN – così detta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (così detto sistema di firma forte rilasciata da ente certificatore), e alla stessa deve essere allegato il file firmato della domanda.

In alternativa alla firma digitale/elettronica è ammessa la firma autografa con le seguenti modalità:

- scaricare e firmare la domanda che sarà conservata presso gli uffici del CAA delegato;
- scaricare dal sistema la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che deve essere firmata con firma autografa o digitale dal legale rappresentante del CAA o da un suo delegato, con la quale si attesta che la domanda stampata e debitamente firmata dal richiedente è conservata agli atti presso la sede del medesimo CAA;
- caricare a sistema il modulo di autocertificazione di cui al punto precedente.

Solo a questo punto il procedimento può essere considerato chiuso e validato.

La domanda di aiuto deve essere chiusa e validata entro i termini di chiusura del bando. Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di aiuto chiusi ma non firmati non sono considerati validi.

Il sistema genererà un numero di protocollo, valido ai fini dell'ammissibilità della domanda, al momento del caricamento della domanda firmata digitalmente/elettronicamente o della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto.

Il numero di protocollo non è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

La compilazione della domanda avviene a partire dai dati registrati nel fascicolo aziendale, che saranno precompilati all'interno della domanda di qualsiasi misura/sottomisura/linea di intervento (o azione).

Prima della compilazione della domanda, pertanto, è obbligatorio procedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale certificata a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché alla validazione di quest'ultimo.

### **3.1 Modifica delle domande presentate**

Le domande di modifica della misura 11 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO (Sistema delle conoscenze). Sulla base della normativa unionale sono previste le seguenti domande di modifica:

**a) Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014**

La domanda di aiuto (iniziale) può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, per iscritto e il ritiro deve essere registrato dall'autorità competente.

La domanda di ritiro non può essere ritenuta ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda.

La domanda di ritiro parziale della domanda di aiuto deve essere presentata su SISCO entro e non oltre il 31 luglio 2015.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento per iscritto tramite l'apertura di apposita richiesta su SISCO.

**b) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 – Cessione di azienda**

Successivamente alla presentazione delle domande di aiuto/di pagamento è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni mediante apposita domanda da inserire in SISCO allegando l'idonea documentazione con la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del beneficiario cessionario. La domanda sarà valutata e istruita dall'Organo Delegato.

**c) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - Errori palesi**

Le domande di aiuto/di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dall'OPLO se riconosciuti quali errori palesi.

**d) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 – Forza maggiore e circostanze eccezionali**

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n.1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizoozia o fitopatologia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore all'Organo Delegato entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali invocate.

#### **4. I CONTROLLI SULLE DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO**

L'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento si avvia successivamente al termine previsto per la presentazione delle domande.

Il controllo delle domande verifica tutte le condizioni che devono essere rispettate per procedere al pagamento dei contributi e verte su due elementi:

- a) la verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione delle domande di aiuto e/o di pagamento e della relativa documentazione allegata e presentata in successivi momenti;
- b) la verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione operazioni, obblighi, ecc.) che il richiedente si assume con la sottoscrizione delle domande di aiuto e/o di pagamento.

Le irregolarità riscontrabili durante l'effettuazione di un controllo possono essere suddivise in:

- a) difformità tra quanto dichiarato e quanto verificato durante il controllo;
- b) inadempienze nel rispetto degli impegni assunti.

I controlli effettuati sulle domande di aiuto/pagamento si distinguono in:

- controlli amministrativi;
- controlli in loco;
- controlli del rispetto della condizionalità;
- controlli ex-post.

In allegato si trovano le specifiche "liste di controllo" che riportano in modo dettagliato tutti i controlli che devono essere effettuati nelle diverse fasi dell'iter della domanda. Alcuni di questi sono già contenuti nelle procedure informatizzate di SISCO, mentre altri verranno svolti dagli Organi Delegati Province o direttamente dall'OPLO anche tramite visita in loco presso il beneficiario.

#### 4.1 I controlli amministrativi

Tutte le domande di aiuto/pagamento della misura 11 sono sottoposte a controlli amministrativi.

I controlli amministrativi comprendono:

- la verifica delle domande;
- la verifica della validità e della congruenza delle dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda;
- la verifica della presenza, della completezza e della correttezza di tutta l'eventuale documentazione allegata alle domande o presentata in momenti successivi;
- l'effettuazione dei controlli incrociati dei dati dichiarati in domanda, con i dati del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) che presiede la gestione amministrativa delle domande di aiuto integra il Sistema informativo Agricolo della Regione Lombardia (SISCO) e quello di AGEA (SIAN) in particolare per l'effettuazione dei controlli amministrativi.

Il Sistema Informativo Agricoltura Regione Lombardia (SISCO) rappresenta lo strumento con cui la Regione Lombardia realizza e partecipa al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

In SISCO confluiscono tutti i dati e le informazioni contenute nelle banche dati di diverse amministrazioni pubbliche, di seguito precisate:

- Registro Imprese della Camera di Commercio (incrociato con l'Anagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze);
- Catasto Terreni del Ministero delle Finanze;
- Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità;
- Anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale della Regione Lombardia, attraverso un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori (CUAA);
- Registro di tutte le domande di aiuto;
- Sistema informativo geografico (GIS).

Il Sistema Informativo Geografico (GIS) è un sistema informativo che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Il GIS è basato sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o aerospaziali del territorio regionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale dei Terreni e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non eleggibili e dai controlli in loco effettuati dall'AGEA.

SISCO supporta il sistema dei controlli rendendo disponibili in linea, all'Organo Delegato ed a tutti i soggetti abilitati all'accesso, una serie di dati certificati relativi alle imprese agricole che si rapportano alla pubblica amministrazione per qualsiasi procedimento inerente il Programma di Sviluppo Rurale e garantendo il trattamento informatizzato delle domande.

Il trattamento informatizzato delle domande comprende le seguenti funzioni:

- a. completa connessione con l'anagrafe delle aziende agricole (D.P.R. 503/99) (trasferimento automatico dei dati dal fascicolo aziendale al modello di domanda);
- b. controlli automatici di coerenza interna ed esterna sui dati inseriti in domanda, per individuare e impedire errori di compilazione o l'introduzione di dati incongrui o

anomali. In particolare i dati inseriti nella domanda in fase di compilazione vengono incrociati:

- con l'intera superficie inserita nel fascicolo aziendale;
  - con gli altri dati contenuti nella stessa domanda;
  - con i dati contenuti in altre domande o nel fascicolo aziendale del richiedente;
  - con i dati contenuti nelle domande o nei fascicoli di altre aziende presenti nell'anagrafe;
- c. controlli automatici sui dati inseriti nella specifica scheda di misura, come al precedente punto;
- d. generazione di anomalie, derivanti da una domanda contenente dati difformi da quelli presenti nel fascicolo aziendale ed incongrui rispetto ai dati contenuti in altri fascicoli aziendali. La modifica, la convalida e la certificazione dei dati avviene attraverso la gestione delle anomalie, derivate dai controlli automatici sulle informazioni contenute nella domanda e nelle relative schede di misura;
- e. incrocio dei dati territoriali dichiarati con il Sistema Informativo Geografico (GIS) per la verifica dell'ammissibilità delle superfici per cui si richiedono i contributi;
- f. incrocio dei dati relativi agli animali con l'Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità;
- g. l'identificazione delle particelle richieste tramite la verifica incrociata con le informazioni presenti nelle banche dati del SIARL;
- h. la valutazione della superficie effettivamente ammissibile per ogni particella, in riferimento all'eleggibilità GIS, presente a SIARL. La superficie catastale può coincidere con la superficie utilizzata solo in assenza di tare. La presenza di strade, fabbricati, capezzagne, ecc., comporta la riduzione della superficie utilizzabile e quindi ammissibile, che dovrà risultare inferiore a quella catastale. Per i pascoli la superficie ammissibile può essere dichiarata avvalendosi di codici colturali che applicano una riduzione forfetaria della superficie del 20% (pascoli cespugliati/arborati) o del 50% (pascoli con rocce affioranti).
- i. Validazione di tutte le particelle risultate anomale a controllo incrociato, acquisendo la documentazione catastale o tecnica necessaria.

Le anomalie risultanti a seguito del controllo amministrativo, devono essere oggetto di risoluzione da parte dell'OPLO.

La risoluzione delle anomalie deve essere sempre supportata da specifica documentazione acquisita formalmente, mediante richiesta scritta al richiedente, conservata nel fascicolo relativo alla domanda.

Se la documentazione richiesta non viene presentata o se la documentazione presentata non è idonea a risolvere l'anomalia rilevata la domanda avrà esito negativo.

#### **4.2 I controlli in loco**

I controlli in loco per l'accertamento dell'ammissibilità delle superfici agli aiuti richiesti con la domanda della misura 11 sono delegati ad AGEA sulla base di una tabella delle deleghe che viene aggiornata annualmente da AGEA Coordinamento in accordo con gli Organismi Pagatori. Il controllo in loco si effettua, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) N. 809/2014.

Il campione deve essere pari almeno al 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il campione è estratto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività delle domande presentate. Il fattore di rappresentatività si ottiene estraendo casualmente, dall'intero universo di domande interessate, tra il 20% e il 25% del numero di domande da sottoporre a controllo. La parte restante del campione viene estratta sulla base dell'analisi del rischio.

I fattori di rischio considerati per l'estrazione del campione del 5% sono i seguenti:

- Superficie netta richiesta in domanda per ciascun gruppo di coltura;
- Presenza nel campione di tutte le tipologie colturali richieste nelle domande;
- Esiti dei controlli degli anni precedenti.

Possono essere direttamente selezionate a formare il campione anche le domande per le quali gli Organi Delegati segnalano la necessità di operare un controllo sulla base di elementi rilevati nell'ambito dei controlli relativi ad altre domande di aiuto del medesimo beneficiario.

L'estrazione delle domande è eseguita dall'OPLO che provvede a comunicare ad ogni Organo Delegato interessato le domande da controllare.

Gli Organi Delegati, qualora lo ritengano necessario, possono selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative e integrativo rispetto al campione selezionato da OPLO. Tale campione integrativo deve essere comunicato ad OPLO.

Qualora un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dalla misura prima che il controllo sia iniziato, al fine di mantenere la percentuale di controllo della misura stessa, deve essere sostituito con altra azienda o altro beneficiario appartenente alla medesima misura. Tale sostituzione deve essere comunicata ad OPLO.

Il controllo in loco per la verifica degli impegni è di competenza dell'OPLO che lo effettua avvalendosi degli Organi Delegati Province/Città Metropolitana e comprende sempre una visita presso la sede del beneficiario.

Durante il controllo in loco si verifica la totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese nell'ambito della misura controllata.

L'Organo Delegato ha facoltà di preavvisare il beneficiario prima dell'eventuale sopralluogo di controllo (non più di 48 ore per le misure connesse ad animali e 14 giorni per tutte le altre misure). Il verbale di controllo deve contenere esplicito riferimento alla data e alla modalità del preavviso. Qualora non vi sia alcun preavviso il verbale deve indicarne espressamente l'assenza.

Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Qualora una misura presenti impegni che si realizzano in periodi dell'anno diversi, i controlli devono essere effettuati nel periodo in cui sono verificabili la maggior parte degli impegni. In tal senso devono essere evitati i periodi dell'anno in cui, per ragioni climatiche, di altitudine, agronomiche o per altre ragioni oggettive non sia possibile verificare in modo sufficientemente preciso e attendibile l'oggetto del controllo.

Gli Organi Delegati sono tenuti pertanto a comunicare ad OPLO ogni variazione dovesse intervenire in merito alle tempistiche di realizzazione dei controlli in loco per le domande di aiuto e di pagamento selezionate nel campione. In ogni caso i controlli in loco devono concludersi prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Al fine di garantire l'avvio tempestivo dei controlli in loco per le misure a superficie e garantire quindi la verificabilità degli impegni legati a fattori di stagionalità, l'OPLO può provvedere all'estrazione di un campione integrativo che dovrà essere comunicato agli Organi Delegati e ad AGEA Coordinamento.

Il controllo in loco delle domande di misura 11 prevedono, per determinate tipologie colturali, i prelievi fogliari per l'analisi dei residui di agrofarmaci al fine di verificare il rispetto delle norme di agricoltura biologica. Tali prelievi sono eseguiti dagli Organi Delegati sulla base delle istruzioni fornite nell'allegato tecnico al protocollo d'intesa stipulato da OPLO con ARPA Lombardia.

#### **4.2.1 Controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di autocertificazioni**

Il controllo delle dichiarazioni riguarda le informazioni o gli elementi inseriti nella domanda di contributo, relativi a stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati, sotto la responsabilità del richiedente, in quanto a sua conoscenza diretta.

Nello specifico si dovrà procedere con:

- a) la verifica del titolo di possesso dei terreni dichiarati nella domanda. Tale verifica è realizzata dall'Organo Delegato nel rispetto di quanto previsto nel Manuale per la gestione del fascicolo aziendale, cui si rimanda. La verifica dei titoli di conduzione avviene preferibilmente presso il CAA gestore del fascicolo aziendale del beneficiario ovvero presso il medesimo Organo Delegato o in subordine presso il beneficiario nel corso del controllo in loco. Nel caso di contratti di conduzione in scadenza prima del termine degli impegni sottoscritti, il beneficiario è tenuto a presentare al CAA il nuovo contratto per l'aggiornamento del fascicolo aziendale.
- b) la verifica di tutte le altre dichiarazioni relative al possesso di requisiti soggettivi che hanno consentito l'accesso ad una misura e/o azione e/o tipologia d'intervento.

#### **4.2.2 Controlli in loco delle misure connesse alle superfici e agli animali: metodologie da adottare nella misurazione delle superfici/ conteggio dei capi di bestiame**

Il controllo in loco delle superfici per le domande estratte a campione viene effettuato da AGEA Coordinamento tramite fotointerpretazione, convocazione del produttore ed eventuale uscita in campo. La metodologia utilizzata da AGEA per l'effettuazione dei controlli di ammissibilità delle superfici è contenuta in apposite linee guida che vengono aggiornate annualmente dall'AGEA e pubblicate sul portale SIAN.

Nel caso in cui AGEA non possa provvedere alla misurazione delle superfici, gli Organi Delegati effettuano la verifica mediante l'utilizzo di software GIS, solo se aggiornato con le riprese satellitari o aeree dell'anno del controllo. Avvalendosi delle informazioni presenti in SIARL, il funzionario identifica la superficie aziendale oggetto del premio, esamina le immagini delle particelle da controllare e acquisisce i dati relativi alla superficie.

Nel caso in cui le ortofoto dell'anno di controllo non siano disponibili, ovvero in caso di evidenti discrepanze tra quanto richiesto e quanto evidenziato dalle riprese aeree o satellitari (per esempio: presenza di tare non rilevate, ecc.) si predispone la visita in azienda per la misurazione in campo tramite GPS.

Per verificare la superficie aziendale si procede alla misurazione per parcella. Il funzionario dovrà percorrere il perimetro della parcella, verificando il proprio percorso sullo schermo della strumentazione GPS e fissando punti che permettono la formazione del poligono ed il

calcolo della superficie relativa. Una volta definito il poligono è necessario abbinare il codice colturale corrispondente alla coltura presente nel campo.

Nel caso in cui il controllo in campo venga effettuato in un periodo durante il quale non sia possibile verificare né la coltura in campo, né la presenza di residui colturali, il funzionario controllore attribuisce il codice colturale desumendo, laddove possibile, l'utilizzo del suolo da documentazione fiscale (fatture acquisto semente, vendita prodotto, ecc.) e/o dal registro aziendale.

Qualora il funzionario verifichi che la superficie accertata per un gruppo di coltura sia superiore a quella dichiarata nella domanda, l'importo del premio verrà comunque calcolato sulla base della superficie dichiarata.

### **Effettuazione delle foto di campo e del controllo in loco**

Ove si riscontrino delle difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato è consigliabile effettuare riprese fotografiche con macchina digitale che documentino la realtà riscontrata sul terreno.

In generale il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc.);
- documentino, con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio, situazioni particolari (come la non ordinarietà della coltura, infrazioni agli obblighi di condizionalità, ecc.);
- su ciascuna foto dovranno essere annotati i riferimenti catastali della particella oggetto della ripresa e la data della fotografia.

Le foto costituiscono inoltre documentazione ad evidenza dei controlli in loco effettuati e della situazione aziendale riscontrata al momento del controllo.

### **Criteri generali per il controllo della densità del bestiame**

Nell'ambito della misura 11 per la tipologia colturale "colture foraggere per aziende zootecniche" è previsto che il beneficiario rispetti l'impegno di mantenere un numero di animali di specie bovina/bufalina/ovina e caprina tali da garantire un rapporto UB/HA come da bando di misura.

Come previsto dal documento della Commissione sui controlli nell'ambito dello sviluppo rurale, i controlli in loco per la valutazione della limitazione della densità di bestiame costituiscono un controllo di identificazione degli animali. Nel caso di un numero di animali al pascolo inferiore o uguale a 20, il funzionario controllore deve identificare ciascun animale presente in alpeggio o in stalla confrontandolo con gli animali presente nel registro di alpeggio scaricato dalla BDN per l'anno di riferimento. Se il numero di animali al pascolo è superiore a 20, il controllo sarà solo un controllo di coerenza numerica tra il numero di animali contanti al pascolo e il numero di animali presenti nel registro di alpeggio. Nessun controllo di coerenza è ammesso per i tipi di animali non contenuti nel database (es: equini): questi animali devono sempre essere contati e il loro impatto sulla densità deve essere sempre valutato.

Come regola generale, la valutazione della verifica della densità di bestiame fornisce un risultato che rappresenta la situazione del "giorno del controllo in loco" relativamente a superficie e numero di animali presenti in azienda. Di conseguenza la situazione riscontrata nel corso del controllo in loco, proprio perché riferita ad un dato giorno, servirà

essenzialmente a scoprire eventuali violazioni dei limiti inferiore e superiore del rapporto UB/HA stabilito dal bando e a dare un "avvertimento".

Il funzionario controlla:

- il numero e l'età (al momento della presentazione della domanda) dei capi presenti;
- la corretta identificazione dei capi;
- la presenza e l'aggiornamento del Registro di Stalla;
- l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN)/Banca Dati Regionale (BDR).

La conversione dei capi in numero dei capi accertati in UB viene effettuata utilizzando la tabella di conversione allegata al regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 – allegato II.

#### **4.2.3 Controlli in loco per la verifica degli impegni**

Il controllo in loco comprende anche la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti in domanda di aiuto/pagamento da parte del beneficiario che non possono essere controllati in via amministrativa.

Durante il controllo in loco vanno verificati tutti gli impegni inerenti:

- la Misura in oggetto,
- i Requisiti Minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari e relativi all'uso dei fertilizzanti.

Il controllo degli impegni strettamente relativi alla misura, elencati nella checklist sezione 1, va effettuato sulla SOI (superficie oggetto di impegno).

Il controllo dei requisiti minimi, checklist sezione 2, va invece svolto su tutta la SAU aziendale (superficie agricola aziendale).

Il funzionario controllore indicherà nelle note se l'eventuale non conformità rilevata nel controllo dei requisiti minimi sia riferita alla SOI o alla SAU.

#### **4.2.4 Relazione di controllo**

Ogni controllo in loco deve concludersi con la redazione di una relazione di controllo contenente i seguenti elementi minimi:

- dati relativi al beneficiario e all'azienda agricola;
- dati relativi ai regimi di aiuto e alle domande oggetto del controllo;
- le persone presenti al controllo (funzionari Organi Delegati, beneficiario o suo delegato, ecc.);
- l'oggetto del controllo (particelle, capi, strutture, ecc.), le modalità e le tecniche di svolgimento, l'esito;
- data, luogo e firma di tutti i presenti.

Qualora vengano riscontrate irregolarità, al fine di garantire la possibilità di presentare controdeduzioni avverso l'esito del controllo, al beneficiario deve essere consegnata copia della relazione con l'esito del controllo.

### 4.3 I controlli di condizionalità

La condizionalità riguarda i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che l'agricoltore deve rispettare su tutte le superfici agricole (non solo su quelle a contributo). La verifica avviene tramite visita aziendale e, se necessario, con controlli amministrativi.

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato su un campione pari almeno all'1% delle domande di pagamento ammesso. Il campione suddetto sarà estratto all'interno delle domande da sottoporre a controllo in loco.

Il controllo del rispetto della condizionalità è realizzato secondo le modalità definite dal Manuale operativo dei controlli di condizionalità, redatto da OPLO.

## 5. ESITI DEI CONTROLLI

Il regime dei controlli e le conseguenti decadenze dall'aiuto sono improntati a principi di efficacia, di proporzionalità rispetto all'irregolarità riscontrata e della capacità dissuasiva.

Qualora, durante il controllo siano rilevate irregolarità (difformità o inadempienze) l'OPLO pronuncia la decadenza parziale o totale dagli aiuti, secondo le modalità e applicando le riduzioni di cui ai successivi paragrafi.

Oltre alla decadenza, l'esito negativo del controllo può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 898/86 di cui al successivo paragrafo.

La domanda di aiuto viene respinta qualora il controllo amministrativo abbia evidenziato irregolarità, incompletezza della documentazione, mancanza dei requisiti di concessione degli aiuti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa, dal Programma di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni attuative delle singole misure.

La decadenza totale viene pronunciata anche nel caso in cui il beneficiario, o un suo rappresentante, impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, salvo che l'inadempienza sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Nel caso la decadenza parziale sia dovuta a inadempienze degli impegni, la riduzione del contributo si applica solo nell'anno del controllo.

Inoltre la decadenza parziale o totale comporta sempre l'obbligo del beneficiario di restituire gli importi che siano risultati indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi legali se dovuti, con le modalità previste nei successivi paragrafi.

Qualora si accerti una falsa dichiarazione relativa alle condizioni di accesso ad una misura e/o azione (ad esempio i requisiti soggettivi del beneficiario o il rispetto dei requisiti normativi), fatte salve le eventuali conseguenze penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, l'OPLO pronuncia la decadenza totale dalla misura.

Le superfici dichiarate da un richiedente alle quali si applica lo stesso premio nell'ambito della stessa misura/azione sono considerate un gruppo di colture.

Le superfici dichiarate in domanda devono essere controllate con le modalità previste al precedente paragrafo.

Qualora si accerti, nell'ambito del controllo amministrativo o in loco, che la superficie accertata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie dichiarata.

Qualora si accerti, nell'ambito del controllo amministrativo o in loco, che la superficie dichiarata è superiore a quella accertata, il contributo si calcola sulla superficie accertata con le seguenti modalità:

| ESITO PER GRUPPO COLTURA  |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| ESITO   | % SCOSTAMENTO                | EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO   |
| In concordanza  | [0 - 3] e al massimo 2 ha    | Importo relativo alla superficie determinata.  |
| In tolleranza   | [0 - 3] e > 2 ha<br>(3 - 20] | Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata.   |
| Fuori tolleranza  | Oltre 20                     | Esclusione dal pagamento.  |
|   | Oltre 50                     | L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo coltura in esame. Inoltre al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014. |
| Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato. |                              |  |

Ai fini del calcolo delle difformità, applicata con riferimento ai singoli gruppi di coltura, si utilizzano le seguenti formule:

- Determinazione della percentuale di difformità:

**Percentuale di difformità riscontrata =  $100 \times (SR - SA) / SA$**

SR = Superficie richiesta/ammissibile;

SA = Superficie accertata;

- Determinazione della superficie effettivamente liquidabile nell'anno del controllo nel caso in cui la percentuale di difformità è superiore al 3% o a 2 ettari e inferiore al 20%:

**Superficie liquidabile =  $SA - 2 \times (SR - SA)$**

### 5.1 Mantenimento degli impegni per le misure connesse alle superfici e agli animali

Si definisce impegno assunto dal richiedente, l'assunzione di responsabilità in merito alla realizzazione di un'operazione.

Gli impegni che devono essere rispettati dal singolo beneficiario sono definiti nel bando relativo alla misura 11 e riportati nell'allegata checklist di controllo.

## 5.2 False dichiarazioni di superfici in eccesso, rese intenzionalmente

Sono considerate commesse deliberatamente o intenzionalmente dal richiedente le seguenti irregolarità:

1. domande sottoposte a controllo in loco con superficie accertata pari a zero;
2. domande sottoposte a controllo amministrativo o in loco in cui si verificano entrambe le condizioni:
  - difformità tra la superficie totale richiesta a premio e la superficie accertata pari o superiore al 3%;
  - difformità determinata da superfici richieste a premio corrispondenti a particelle interamente ed inequivocabilmente non coltivabili (boschi, fabbricati, acque);
3. domande sottoposte a controllo amministrativo o in loco in cui si verificano entrambe le condizioni:
  - rinuncia, in seguito a supero catastale, di superfici pari almeno al 30% della superficie richiesta a premio;
  - difformità tra la superficie totale richiesta a premio e la superficie accertata superiore al 30%;
4. domande sottoposte a controllo in loco per 2 anni di seguito, con difformità tra la superficie totale richiesta a premio e la superficie accertata superiore al 20% in entrambe le annualità;
5. domande sottoposte a controllo in loco per 3 anni di seguito, con difformità tra la superficie totale richiesta a premio e la superficie accertata compresa tra il 3% e il 20%.

Se la superficie dichiarata supera quella accertata a causa di irregolarità commesse deliberatamente o intenzionalmente e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

Se tale differenza è superiore al 20% della superficie determinata, il beneficiario per l'anno civile:

- è escluso dall'aiuto per la misura connessa alla superficie in oggetto;
- riceve una sanzione per un importo corrispondente alla differenza fra la superficie dichiarata e quella determinata.

Tale sanzione verrà detratta da qualsiasi richiesta di aiuto/pagamento cui il beneficiario abbia diritto.

La detrazione viene eseguita sino all'estinzione dell'intero importo della sanzione con un limite temporale di tre anni civili successivi a quello dell'infrazione, oltre il quale il saldo viene azzerato.

L' Organismo Delegato deve comunicare formalmente a OPLO l'ammontare della detrazione che deve essere iscritta al Registro Debitori.

### 5.3 Ordine delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni per ciascuna misura di sviluppo rurale

Se gli esiti dei controlli effettuati rendono necessario applicare alla stessa domanda più di una riduzione del contributo, le riduzioni si applicano con questa sequenza:

1. riduzioni per difformità di superficie;
2. riduzioni dovute al mancato rispetto degli impegni;
3. riduzioni dovute alla presentazione tardiva della domanda;
4. riduzioni dovute alla differenza fra superficie dichiarata in domanda e SAU aziendale totale;
5. riduzioni dovute al mancato rispetto dei criteri di condizionalità.

### 6. Modalità di aumento della percentuale dei controlli a seguito di irregolarità riscontrate sulle domande controllate

Qualora i controlli a campione per la misura 11 evidenzino irregolarità significative (numero di domande con esito negativo superiore o uguale al 30%), l'OPLO effettuerà nell'anno in corso, per la medesima operazione, controlli supplementari integrativi, rispetto al campione selezionato.

In questo caso OPLO estrae un campione integrativo di domande da sottoporre a controllo.

La presenza di irregolarità su una parte del campione controllato comporta anche un aumento della percentuale di domande da sottoporre a controllo, nell'anno successivo.

L'aumento della percentuale di domande a controllo viene calcolato come indicato nella tabella seguente, denominata "Matrice delle irregolarità", in funzione della quota di domande irregolari e della gravità delle irregolarità riscontrate.

Per le misure connesse alle superfici/animali, non vanno considerate nel calcolo della quota di domande irregolari e della gravità delle irregolarità, le domande per le quali è stata riscontrata una difformità di superficie non superiore:

- al 20% e a 0,1 ha (entrambe le condizioni devono essere soddisfatte);
- al 3% e a 2 ha (entrambe le condizioni devono essere soddisfatte).

#### 6.1 Matrice delle irregolarità

| % domande irregolari** | Gravità delle irregolarità riscontrate*       |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|
|                        | Molto bassa<br>≤ 3%                           | Bassa<br>> 3% - 20%                           | Media<br>> 20% - 50%                          | Alta<br>>50%                                  |
| Molto bassa<br>≤ 15%   | % fissata dalle disposizioni attuative        | % fissata dalle disposizioni attuative        | % fissata dalle disposizioni attuative x 1,25 | % fissata dalle disposizioni attuative x 1,5  |
| Bassa<br>>15-30%       | % fissata dalle disposizioni attuative        | % fissata dalle disposizioni attuative x 1,25 | % fissata dalle disposizioni attuative x 1,50 | % fissata dalle disposizioni attuative x 2,00 |
| Media<br>>30% -50%     | % fissata dalle disposizioni attuative x 1,25 | % fissata dalle disposizioni attuative x 1,50 | % fissata dalle disposizioni attuative x 2,00 | % fissata dalle disposizioni attuative x 2,50 |
| Alta<br>> 50%          | % fissata dalle disposizioni attuative x 1,50 | % fissata dalle disposizioni attuative x 2,00 | % fissata dalle disposizioni attuative x 2,50 | % fissata dalle disposizioni attuative x 3,00 |

\* Rapporto tra la somma dei valori economici delle irregolarità riscontrate nelle domande controllate e la somma dei contributi richiesti nelle domande controllate.

\*\*Rapporto tra il numero di domande controllate con presenza di irregolarità e il totale di domande controllate.

Esempio:

supponiamo che il campione estratto per il controllo in loco, pari al 5% delle domande ammissibili, sia costituito da 4 aziende e che la superficie di ogni azienda sia pari a 100 ha e il premio erogabile pari a 1 €/ha (pertanto il premio richiesto è pari 100 € per ciascuna).

- Nell'azienda A si accerta una superficie di 0 ha, il valore dell'irregolarità è pari a 100 € (1€/ha x 100 ha).
- Nell'azienda B si accerta una superficie di 70 ha, il valore dell'irregolarità è pari a 30 €.
- Nell'azienda C si accerta una superficie di 90 ha, il valore dell'irregolarità è pari a 10 €.
- Nell'azienda D si accerta una superficie di 100 ha, il valore dell'irregolarità è pari a 0 €.

La somma dei valori economici delle irregolarità è pari a:  $100+30+10+0 = 140$  €

La somma dei contributi richiesti è pari a:  $100+100+100+100 = 400$  €

La gravità delle irregolarità riscontrata è pari  $140/400 \times 100 = 35\%$

La quota di domande irregolari è pari a:  $3/4 \times 100 = 75\%$

La dimensione del campione di domande da sottoporre a controllo in loco nell'anno successivo è pari al 12,50 % ( $5\% \times 2,50$ ).

In deroga a quanto sopra definito, in presenza di misure con numero esiguo di beneficiari che comportano il controllo in loco di un solo beneficiario, è necessario estrarre (all'atto della prima estrazione) una domanda di riserva da controllare solo nel caso in cui il controllo della prima domanda estratta abbia avuto esito negativo. Se anche il controllo della seconda domanda avesse esito negativo, nell'anno successivo a quello di controllo, il campione sarà aumentato nel modo definito dalla matrice delle irregolarità.

## 7. Liquidazione degli aiuti

La liquidazione degli aiuti ai beneficiari è effettuata dall'OPLO sulla base di elenchi di liquidazione generati dal Sistema Informativo a seguito dell'esecuzione dei controlli amministrativi e secondo due modalità:

- Anticipo pari al massimo all'85% del contributo calcolato entro il 31 dicembre dell'anno di domanda;
- Saldo a seguito di anticipo o saldo quota unica entro il 30 giugno dell'anno di domanda per i beneficiari a controllo in loco oppure entro il 30 aprile dell'anno di domanda per i restanti beneficiari.

Le date sopra indicate sono indicative e non costituiscono per OPLO alcun vincolo giuridico ad erogare gli aiuti entro tali date.

### 7.1 Informazione antimafia

Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, per la corresponsione di contributi finanziari uguali o superiori a 150.000,00 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente.

L'OPLo o l'Organo Delegato, unitamente alla richiesta di rilascio dell'informazione antimafia, fornisce alla Prefettura la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA, le dichiarazioni, estese solo ai familiari conviventi "maggioresanni" che risiedono nel territorio dello Stato, dei soggetti istituzionali rappresentanti dell'impresa (amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici, soci di maggioranza, membri di collegi sindacali ecc.). L'informazione antimafia ha la validità di un anno dalla data di rilascio, e può essere utilizzata anche per altri procedimenti, rispetto a quello per cui è stata acquisita, riguardante il medesimo soggetto.

Una nuova informazione antimafia deve essere sempre acquisita, prima del pagamento, anche nel caso in cui un contributo di importo pari o superiore a 150.000,00 euro viene erogato in forma rateale con pagamenti effettuati oltre l'anno di validità dell'informazione antimafia prodotta in occasione del primo pagamento.

Se la società beneficiaria dei contributi nel frattempo ha subito modificazioni nell'assetto societario, o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti hanno l'obbligo, nel termine di trenta giorni, di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione.

Le aziende sono comunque tenute a comunicare tempestivamente a OPLo ogni modificazione intervenuta negli assetti societari. Tale comunicazione deve essere inoltrata anche al CAA per l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

L'originale dell'informazione antimafia, rilasciata dal Prefetto, deve essere allegata all'elenco di liquidazione che viene trasmesso alla Funzione Autorizzazione pagamenti di OPLo; copia della medesima informazione deve essere conservata nel fascicolo di domanda del beneficiario.

Nel caso in cui siano decorsi i termini per il rilascio dell'informazione antimafia da parte della Prefettura (30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Prefettura) all'elenco di liquidazione dovrà essere allegata copia della richiesta e copia della ricevuta della richiesta da parte della Prefettura.

In tal caso l'erogazione è corrisposta sotto condizione risolutiva e l'OPLo deve comunque acquisire successivamente l'informazione antimafia.

Al beneficiario sarà inviata una comunicazione con la quale è avvisato che si è provveduto al pagamento del contributo in assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione risolutiva. In caso di accertamento negativo OPLo procederà alla revoca del contributo e contestualmente ne richiederà la restituzione.

## **8. Pronuncia di decadenza dal contributo**

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:
  - Organi Delegati nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;
  - la Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;
  - altri soggetti controllori esterni (es.: Commissione Europea, Corte dei Conti Europea, Corte dei Conti Italiana);
  - controlli dell'OPLo sull'operato degli Organi Delegati nell'ambito dei controlli di II livello e di audit;
2. rinuncia da parte del beneficiario.

### 8.1 Decadenza per irregolarità

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo (ad esempio: Comunità Montana, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea, ecc.) e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali o ulteriori verifiche/controlli, tale verifica deve essere compiuta entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza;

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

### 8.2 Decadenza per rinuncia

Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia parziale o totale precede l'erogazione del primo pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario è acquisita nel fascicolo di domanda e/o riportata nel Sistema Informativo SISCO;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza parziale o totale se la rinuncia è presentata dopo il primo pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata R.R. e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

### 8.3 Provvedimento di decadenza

Il provvedimento di decadenza generato dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a) motivazioni del provvedimento;

- b) quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c) quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti al tasso di interesse legale. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d) modalità di recupero delle somme;
- e) procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, nei casi previsti dal PSR e dalle disposizioni attuative, è di competenza di OPLO.

Gli elementi del provvedimento di decadenza sono inseriti nel Registro Debitori in SISCO previa compilazione di un modello informatico nel quale sono pre-compilati:

- anagrafe dei beneficiari;
- elenco delle domande in essere per ogni singolo beneficiario;
- quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti, calcolati sulla base dell'indebito percepito.

Quando il provvedimento di decadenza diventa definitivo (a seguito della decorrenza dei termini previsti per l'invio delle controdeduzioni o a seguito del riesame delle controdeduzioni) è validato con l'inserimento della data di notifica e i dati vengono in automatico trasmessi al registro debitori.

Il provvedimento di decadenza può essere stampato e utilizzato per l'invio al beneficiario e in copia all'Organismo Pagatore Regionale – Funzione Contabilizzazione Pagamenti fino a che non sarà implementata a SISCO la firma digitale.

Il provvedimento di decadenza deve indicare al beneficiario che il recupero dell'indebito, maggiorato degli interessi, avverrà, ove possibile, con il primo pagamento a suo favore.

Nel caso in cui il provvedimento di decadenza totale interessi interventi finanziati e non ancora in fase di liquidazione, il provvedimento di decadenza viene predisposto dall'OPLO e comunicato al beneficiario nei termini sopra indicati.

## **9. Modalità e tempi per il recupero delle somme indebitamente percepite**

Le somme indebitamente percepite vengono recuperate/compensate secondo le modalità ed i tempi previsti dal Manuale Contabilità dell'OPLO e sinteticamente riassunte nel presente capitolo.

### **9.1 Modalità di effettuazione dei recuperi**

Con il ricevimento dei provvedimenti di decadenza, l'OPLO iscrive le somme indebitamente percepite nel registro dei debitori, per il loro recupero.

Il recupero delle somme, comprensive degli eventuali interessi, può avvenire secondo le seguenti modalità:

1. compensazione delle somme da recuperare con altri pagamenti spettanti al debitore, che devono essere effettuati da OPLO;
2. restituzione diretta delle somme dovute tramite pagamento effettuato dall'interessato su apposito conto corrente (nel caso in cui non sia possibile effettuare la compensazione);
3. nel caso non sia stata effettuata la restituzione diretta entro i termini:

- escussione delle garanzie prestate;
- in assenza di garanzia, OPLO procede alla riscossione coattiva.

La restituzione diretta della quota del contributo a carico della Regione e dello Stato Membro può essere effettuata tramite un piano di rateizzazione da concordare con la Funzione Contabilizzazione Pagamenti di OPLO, previa domanda da parte del beneficiario.

**Il recupero non si effettua** nei seguenti casi:

- le somme indebitamente percepite sono inferiori a 25 euro.
- i pagamenti indebiti sono dovuti a:
  - errore dell'OPLO o dell'Organo Delegato ai controlli, se la decisione di recupero non è stata notificata al beneficiario entro 12 mesi dalla data di effettuazione del pagamento indebito (solo nel caso in cui l'errore non era normalmente rilevabile dal beneficiario).

In caso di erogazioni di anticipazioni è sempre previsto il recupero delle somme indebitamente percepite.

### **Compensazione**

L'OPLO provvede alla compensazione delle somme indebitamente percepite.

Il recupero dell'indebitato avviene con il primo pagamento spettante al debitore.

Nel caso la compensazione non fosse sufficiente a coprire l'indebitato, OPLO richiede al beneficiario la quota rimanente che è restituita tramite versamento diretto di cui al successivo punto "Restituzione diretta".

### **Restituzione diretta**

La restituzione diretta si utilizza nei seguenti casi:

1. quando è impossibile effettuare compensazioni;
2. quando l'ammontare dei pagamenti a favore del beneficiario è inferiore alla somma dovuta. In questo caso la compensazione è solo parziale e il recupero viene completato con la restituzione diretta.

Il beneficiario deve effettuare la restituzione diretta entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di decadenza o della richiesta di restituzione da parte di OPLO. Per il calcolo degli interessi deve essere considerato il periodo di tempo intercorso tra la data di ricevimento del provvedimento di decadenza e la data in cui viene effettuata la restituzione.

La restituzione diretta a OPLO deve essere effettuata tramite versamento sul conto corrente di tesoreria n. 86991 – ABI 03069 – CAB 09790, intestato a Organismo Pagatore Lombardia Milano, presso la Banca Intesa-San Paolo – CODICE IBAN: IT84 J030 6909 7900 0000 0086 991

Nel caso in cui l'interessato non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti, l'OPLO provvede al recupero escutendo la polizza fideiussoria o procedendo secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione.

### **Recupero delle garanzie prestate**

In presenza di una polizza fideiussoria, quando non sia possibile compensare il debito e il debitore non abbia restituito la somma dovuta nei termini indicati nel provvedimento di

decadenza, OPLO provvede a escutere la polizza fideiussoria intestata a suo favore mediante:

- richiesta all'interessato e, per conoscenza, al garante, di restituire la somma indebitamente percepita, nonché i relativi interessi dovuti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- in mancanza del versamento nei termini richiesti: escussione della fideiussione per l'importo percepito, comprensivo degli interessi, chiedendo al garante di provvedere al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Gli interessi sono calcolati dalla data di ricevimento del provvedimento di decadenza fino alla data di escussione.

## 9.2 Calcolo degli interessi

Il calcolo degli interessi avviene sulla base del tasso d'interesse legale in vigore al momento dell'accertamento dell'obbligo di restituzione, anche nel caso di trascinamenti di spesa relativi a misure della precedente programmazione (misure d'accompagnamento, PSR 2000-2006).

Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti, se il debitore restituisce le somme dovute nei termini stabiliti.

Il periodo di tempo su cui calcolare gli interessi è quello che intercorre tra il momento in cui viene comunicato l'obbligo di restituzione e il momento di rimborso delle somme indebitamente percepite.

In particolare si evidenziano i seguenti periodi di tempo da utilizzare nel calcolo degli interessi:

- **Compensazione:** il periodo che intercorre tra la data di ricevimento del provvedimento di decadenza e la data in cui OPLO effettua la compensazione;
- **Restituzione diretta:** il calcolo degli interessi deve essere effettuato dal debitore moltiplicando l'interesse legale giornaliero per il numero di giorni intercorsi tra la data di ricevimento del provvedimento di decadenza e la data in cui viene effettuata la restituzione;
- **Recupero delle garanzie prestate:** il calcolo degli interessi deve essere effettuato dal garante moltiplicando l'interesse legale giornaliero per il numero di giorni intercorsi tra la data di ricevimento del provvedimento di decadenza da parte del debitore e la data in cui viene effettuata l'escussione della garanzia.

## 10. Casi particolari

### 10.1 Recesso / rinuncia dagli impegni

Il recesso parziale o totale dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al successivo capitolo).

La rinuncia deve essere presentata a SISCO tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla struttura organizzativa dell'Organo Delegato.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso sulla singola sottomisura/azione / tipologia di intervento o, in assenza di queste, sulla singola misura. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale sulla singola sottomisura / azione / tipologia di intervento / misura.

Nel caso di impegni pluriennali, la percentuale di riduzione deve essere calcolata sul contributo ammesso con la domanda di aiuto iniziale.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore:

- al valore minimo di superficie/capi, previsto dalle singole disposizioni attuative (per le misure a superficie/capi);
- al valore finanziario minimo d'intervento, previsto dalle singole disposizioni attuative (per le altre misure).

In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora assoggettata agli impegni e il contributo verrà erogato in modo proporzionale.

Il recesso parziale non è previsto nei confronti di obblighi che sono requisito per l'ammissibilità a contributo (ad esempio adesione a misure per le quali è fissato l'obbligo di assunzione dell'impegno sull'intera SAU aziendale, requisiti normativi, ecc.).

## 10.2 Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante sono:

1. il decesso del beneficiario:
  - certificato di morte;
2. l'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.:
  - eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale;
3. l'esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie assoggettate all'impegno o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento:
  - provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
4. le calamità naturali che coinvolgano superfici assoggettate all'impegno o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento:

- provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o in alternativa;
  - certificato rilasciato da autorità pubbliche;
5. la provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo:
- denuncia alle forze dell'ordine;
6. l'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo:
- certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia;
7. le fitopatie che colpiscono in tutto o in parte la superficie aziendale:
- ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente.

Altre situazioni non citate potranno essere eventualmente riconosciute dall'Autorità di Gestione e comunicate a OPLO. Ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà".

In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, la documentazione relativa deve essere notificata per iscritto all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

### **10.3 Cessazione totale dell'attività agricola**

La cessazione totale di attività agricola senza possibilità di subentro da parte di un altro soggetto rappresenta un caso particolare di rinuncia o recesso per il quale si procede al recupero dei contributi già erogati maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali, se il beneficiario non comunica per iscritto la cessazione dell'attività agricola all'Organo Delegato competente entro 90 giorni continuativi dal momento della cessazione di attività.

### **10.4 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario**

In caso di cessione parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per vendita parziale o totale dell'azienda, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

Il beneficiario che subentra deve avere i requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario; tale condizione deve essere verificata dall'OPLO.

Se l'esito del controllo è positivo, l'OPLO autorizza il cambio di beneficiario, nel caso in cui invece questa condizione non sia verificata, l'OPLO può decidere di non autorizzare il cambio, può concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante, oppure può concederlo senza alcuna variazione, ma deve svolgere una valutazione scritta e, in base ad essa, motivare la propria scelta (sia in positivo, sia in negativo).

Oltre ai controlli sui requisiti, è a carico dell'OPLO la verifica della posizione debitoria del beneficiario cedente sul Registro dei Debitori in SISCO. Di tale controllo occorre mettere agli atti una evidenza documentale (es. stampa della videata).

Nel caso in cui vi sia un debito da compensare è necessario acquisire il consenso del beneficiario subentrante al fatto che, nel caso in cui l'OPLo non riuscisse a compensare il debito tramite il recupero di altri premi del cedente, i debiti saranno trasferiti a suo carico.

Infatti, se colui che subentra assume formalmente gli impegni, chi ha ceduto l'attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e chi subentra diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale della domanda (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra, il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato, (anche per il periodo già trascorso) fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente e il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'OPLo le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

I dati minimi che devono essere presenti nella comunicazione sono:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, ragione sociale dell'azienda, CUA, indirizzo,
- numero della domanda di aiuto, la misura, l'operazione, le particelle interessate dal cambio o, eventualmente, l'opzione "tutta la domanda",
- il subentrante dichiara che:
  - a) la responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza parziale o totale della domanda è a carico del beneficiario subentrante, che restituirà anche eventuali contributi già erogati, sia per mancato rispetto degli impegni, sia per riduzione delle superfici messe a premio
  - b) in presenza di posizioni debitorie imputate al beneficiario cedente, nel caso in cui OPLo non riuscisse a compensare il debito tramite il recupero di altri premi o altri aiuti, il debito verrà trasferito al beneficiario subentrante.

## 11. Riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria può presentare all'OPLo memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

L'OPLo ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

## 12. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal OPLo, dagli Organi Delegati e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

### **12.1 Contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda**

Avverso tali provvedimenti, al soggetto interessato è data facoltà di esperire due forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, limitatamente ai motivi di legittimità.

### **12.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo**

Fatto salvo la possibilità di inoltrare richiesta di riesame secondo le modalità previste nel presente manuale, contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire il ricorso al Giudice Ordinario nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

## **13. Sanzioni**

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 sono quelle previste dalla Legge 898/86.

In base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR.

In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'art.4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni secondo quanto previsto dal presente manuale.

In base all'articolo 4 – lettera c – Legge 898/86, l'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa e ad emettere l'ingiunzione di pagamento è il presidente della Giunta Regionale della Regione Lombardia o un funzionario da lui delegato. In base alla l.r. 11/98 sulle deleghe in materia di agricoltura, l'Organo Delegato (Provincia o Comunità Montana) può essere delegato ad emettere l'ingiunzione di pagamento.

La procedura che l'Organo Delegato deve seguire per richiedere l'irrogazione di sanzioni amministrative è la seguente:

- a. la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- b. la compilazione del verbale di contestazione della violazione commessa. Il verbale di contestazione può fare parte integrante del verbale di controllo ed essere inviato contestualmente alla pronuncia della decadenza.
- c. la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 370 se residente all'estero) che può avvenire mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 e dell'articolo 149 del Codice di Procedura Civile;
- d. il contestuale invio alla Direzione Generale Agricoltura, e per conoscenza all'OPLO, del verbale di contestazione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge

24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.

Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a Euro 51,65. Per importi indebitamente percepiti superiori a Euro 4.000,00, oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

**PARTE II - ALLEGATI: VERBALI, CHECKLIST DI CONTROLLO E  
MODULISTICA PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELLE  
DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO**

## Allegato 1 – checklist dei controlli amministrativi



## PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

## Misura 11

Sottomisura 11.1 – Pagamenti al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica  
Sottomisura 11.2 - Pagamenti al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

## Checklist di controllo – controlli amministrativi

## ORGANO DELEGATO AL CONTROLLO

PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA \_\_\_\_\_

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Numero domanda di aiuto/pagamento |  |
| CUAA                              |  |
| Ragione Sociale                   |  |

**Sottomisura:** 11.1  11.2**Tipologie colturali:** Seminativi;  Colture orticole;  Colture arboree; Prato permanente;  Colture foraggere per aziende zootecniche

ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:

ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:

| N.      | CONTROLLO PREVISTO   | SI | NO | N/P | MODALITA' DEL CONTROLLO E<br>RELATIVE EVIDENZE | NOTE                              |
|---------|--|----|----|-----|--|-----------------------------------|
| 11.1.AM | Verifica che il richiedente sia agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.   |    |    |     | Verifica effettuata informaticamente           | Controllo informatico e/o manuale |
| 11.2.AM | Verifica ricevibilità della domanda:<br>a) la domanda è validata con CRS;<br>b) la domanda non è validata con CRS ma con firma autografa e modulo di autocertificazione valida<br>c) la domanda è firmata dal beneficiario o da un soggetto delegato alla firma  |    |    |     | Verifica effettuata informaticamente           | Controllo manuale                 |
| 11.3.AM | Verifica del campo di applicazione della misura: in domanda non devono essere richieste le seguenti tipologie colturali <ul style="list-style-type: none"> <li>• orti e frutteti familiari;</li> <li>• colture florovivaistiche;</li> <li>• vivai;</li> <li>• terreni a riposo;</li> <li>• pioppeti;</li> <li>• arboricoltura da legno</li> <li>• prati/prati pascoli/pascoli in Comuni svantaggiati</li> <li>• fuori regione</li> </ul> |    |    |     |  | Controllo manuale                 |
| 11.4.AM | Sono soddisfatte <u>entrambe</u> le seguenti condizioni:<br>a) esseri iscritti nell'elenco regionale degli operatori biologici alla data di presentazione della domanda di aiuto;<br>b) aver presentato domanda di notifica entro il 31  |    |    |     |  | Controllo informatico             |

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

| N.       | CONTROLLO PREVISTO   | SI | NO | N/P | MODALITA' DEL CONTROLLO E<br>RELATIVE EVIDENZE | NOTE  |
|----------|--|----|----|-----|--|---|
|          | dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda di aiuto.   |    |    |     |  |   |
| 11.5.AM  | Verifica superficie minima richiesta in domanda:<br>1 ha in pianura;<br>e 0,5 ha in montagna.  |    |    |     | Verifica effettuata informaticamente           |   |
| 11.6.AM  | Verifica per tutte le aziende ad eccezione di quelle miste che tutta la SAU aziendale sia stata inserita in domanda (anche negli altri utilizzi)   |    |    |     | Verifica effettuata informaticamente           | Le anomalie vengono verificate da OPR e dai CAA |
| 11.7.AM  | Verifica per le aziende miste le unità di produzioni convenzionali:<br>a) siano nettamente separate da quelle biologiche<br>b) che abbiano destinazione culturale diversa da quelle biologiche         |    |    |     |  |   |
| 11.8.AM  | Per le colture foraggere per aziende zootecniche:<br>Verifica della presenza di almeno un allevamento biologico di consistenza non inferiore alle 6 UB   |    |    |     |  |   |
| 11.9.AM  | Per le colture foraggere per aziende zootecniche:<br>Verifica che il prodotto ottenuto dalle superfici foraggere sia reimpiegato nell'allevamento per l'alimentazione del bestiame                     |    |    |     |  |   |
| 11.10.AM | Per le colture foraggere per aziende zootecniche:<br>Verifica del rispetto dei massimali delle superfici richieste (0,67 ha per UB in Comune di pianura e 1 ha per UB in Comuni di montagna e collina) |    |    |     | Verifica effettuata informaticamente           |   |

| N.       | CONTROLLO PREVISTO  | SI | NO | N/P | MODALITA' DEL CONTROLLO E<br>RELATIVE EVIDENZE | NOTE   |
|----------|---|----|----|-----|--|--|
| 11.11.AM | Per le superfici vitate:<br>Verifica che siano presenti nello schedario viticolo e del potenziale produttivo all'interno del fascicolo aziendale SISCO  |    |    |     | Verifica effettuata informaticamente           |  |
| 11.12.AM | Per le superfici ricadenti in area Natura 2000:<br>Verifica che nel piano di gestione del parco non vi sia l'obbligo di condurre un'azienda agricola con il metodo dell'agricoltura biologica e/o non vi siano incentivi per procedere in tal senso |    |    |     |  | Indicare il nome dell'area Natura 2000 in cui ricade la particella |
| 11.13.AM | Verifica che sia richiesta in domanda la sola coltura principale indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale  |    |    |     | Verifica effettuata informaticamente           |  |
| 11.14.AM | Verifica che le particelle oggetto di sostegno rimangano le medesime per tutto il periodo di impegno (6 anni) – controllo applicabile a partire dal 2016  |    |    |     |  |  |
| 11.15.AM | Verifica che la superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento nell'arco del periodo di impegno può ridursi di un massimo del 15% della superficie richiesta con la domanda iniziale di aiuto – controllo applicabile dal 2016           |    |    |     | Verifica effettuata informaticamente           |  |
| 11.16.AM | In caso ampliamento della superficie richiesta a premio:<br>verifica che siano soddisfatte le seguenti condizioni:<br>- acquisizioni di nuove superfici o trasformazione da convenzionale a biologico per le aziende miste;                         |    |    |     |  |  |

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

| N.       | CONTROLLO PREVISTO  | SI | NO | N/P | MODALITA' DEL CONTROLLO E<br>RELATIVE EVIDENZE | NOTE |
|----------|---|----|----|-----|--|------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono considerate ampliamenti i passaggi di superficie dalla sottomisura 11.1 alla sottomisura 11.2</li> <li>- durata residua degli impegni sia almeno di 3 anni.</li> </ul> Controllo applicabile dal 2016 |    |    |     |  |      |
| 11.17.AM | Verifica la compatibilità con le misure agroambientali del PSR 2007-2013  |    |    |     |  |      |
| 11.18.AM | Per le particelle coltivate a vite:<br>verifica che le stesse non siano state richieste a premio nella domanda "vendemmia verde" - le particelle devono comunque essere inserite in domanda ma andranno escluse dal pagamento                           |    |    |     |  |      |

|  |      |                |       |
|--|------|----------------|-------|
| Firma del funzionario controllore  | Data | Nome e Cognome | Firma |
| Firma del funzionario supervisore che attesta di aver effettuato la supervisione del controllo | Data | Nome e Cognome | Firma |

Allegato 2 – checklist dei controlli in loco

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020****Misura 11****Sottomisura 11.1 – Pagamenti al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica****Sottomisura 11.2 - Pagamenti al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica****Checklist di controllo – controlli in loco****ORGANO DELEGATO AL CONTROLLO****PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA \_\_\_\_\_**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Numero domanda di aiuto/pagamento</b> |                       |
| <b>CUAA</b>                              |                       |
| <b>Ragione Sociale</b>                   |                       |
| <b>TIPOLOGIA DI ESTRAZIONE</b>           | <b>RISCHIO/RANDOM</b> |

**Sottomisura:** 11.1  11.2**Tipologie culturali:**
 Seminativi;  Colture orticole;  Colture arboree;  Prato permanente;  Colture foraggere per aziende zootecniche
**ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:****ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:**

**Sezione 1 – verifica impegni di misura e impegni pertinenti di condizionalità**

| N.       | CONTROLLO PREVISTO<br>IMPEGNO DI MISURA   | SI | NO | N/P | CONTROLLO PREVISTO<br>IMPEGNO PERTINENTE DI<br>CONDIZIONALITA'   | SI | NO | EVIDENZE/NOTE <sup>1</sup> |
|----------|---|----|----|-----|--|----|----|----------------------------|
| 11.1.OTC | Consentire il regolare svolgimento dei controlli                                      |    |    |     |  |    |    |                            |
| 11.2.OTC | Presenza delle successioni colturali  |    |    |     |  |    |    |                            |
| 11.3.OTC | Correttezza delle successioni colturali   |    |    |     |  |    |    |                            |
| 11.4.OTC | Presenza del piano di coltivazione annuale (PAP)                                      |    |    |     |  |    |    |                            |
| 11.5.OTC | Completezza e correttezza del piano di coltivazione annuale (PAP)                     |    |    |     |  |    |    |                            |
| 11.6.OTC | Presenza del registro delle operazioni colturali                                      |    |    |     |  |    |    |                            |
| 11.7.OTC | Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali                   |    |    |     |  |    |    |                            |
| 11.8.OTC | Presenza del registro aziendale dei trattamenti fitosanitari e del relativo magazzino |    |    |     | CGO10: impegni: corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari: impegni: documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari. |    |    |                            |

<sup>1</sup> LA COMPILAZIONE DEL CAMPO E' OBBLIGATORIA

| N.        | CONTROLLO PREVISTO<br>IMPEGNO DI MISURA  | SI | NO | N/P | CONTROLLO PREVISTO<br>IMPEGNO PERTINENTE DI<br>CONDIZIONALITA'  | SI | NO | EVIDENZE/NOTE <sup>1</sup> |
|-----------|--|----|----|-----|---|----|----|----------------------------|
| 11.9.OTC  | Completezza e aggiornamento del registro aziendale dei trattamenti fitosanitari e del relativo magazzino                     |    |    |     | CGO10: impegni: possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del d.m. 22 gennaio 2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari." |    |    |                            |
| 11.10.OTC | Utilizzo dei prodotti fitosanitari ammessi sulla coltura biologica   |    |    |     |   |    |    |                            |
| 11.11.OTC | Rispetto dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture  |    |    |     |   |    |    |                            |
| 11.12.OTC | Presenza del registro aziendale delle concimazioni e del relativo magazzino  |    |    |     |   |    |    |                            |
| 11.13.OTC | Completezza e aggiornamento del registro aziendale delle concimazioni, coerenza col piano di fertilizzazione e col magazzino |    |    |     |   |    |    |                            |
| 11.14.OTC | Presenza del piano di fertilizzazione (o di analoga relazione tecnica dove si utilizzino fertilizzanti di origine animale)   |    |    |     | CGO1:impegni in ZVN (D.g.r. n. 2208/2011): obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati; divieti spaziali  |    |    |                            |

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

| N.        | CONTROLLO PREVISTO<br>IMPEGNO DI MISURA   | SI | NO | N/P | CONTROLLO PREVISTO<br>IMPEGNO PERTINENTE DI<br>CONDIZIONALITA'   | SI | NO | EVIDENZE/NOTE <sup>1</sup> |
|-----------|---|----|----|-----|--|----|----|----------------------------|
| 11.15.OTC | Utilizzo dei prodotti fertilizzanti ammessi sulla coltura biologica   |    |    |     |  |    |    |                            |
| 11.16.OTC | Rispetto sia in ZVN sia in NZNV dei limiti dei 170 kg di azoto per anno/ettaro derivante dagli effluenti ammessi  |    |    |     | CGO1: impegni in ZVN (D.g.r. n. 2208/2011): rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (170 Kg/ha/anno). |    |    |                            |
| 11.17.OTC | Adozione delle azioni preventive previste dalla relazione tecnica dell'Organismo di Controllo   |    |    |     |  |    |    |                            |
| 11.18.OTC | Presenza delle relazioni delle verifiche ispettive e inclusione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli Organismi di Certificazione non ancora acquisite |    |    |     |  |    |    |                            |
| 11.19.OTC | Presenza di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti   |    |    |     |  |    |    |                            |
| 11.20.OTC | Utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti   |    |    |     |  |    |    |                            |

| N.        | CONTROLLO PREVISTO<br>IMPEGNO DI MISURA   | SI | NO | N/P | CONTROLLO PREVISTO<br>IMPEGNO PERTINENTE DI<br>CONDIZIONALITA' | SI | NO | EVIDENZE/NOTE <sup>1</sup> |
|-----------|---|----|----|-----|--|----|----|----------------------------|
| 11.21.OTC | Portare a termine, sulle superfici richieste a premio, il ciclo colturale ordinario che si conclude con la raccolta delle produzioni destinate ad uso alimentare o zootecnico |    |    |     |  |    |    |                            |
| 11.22.OTC | <b>Per la tipologia colturale: colture foraggere per aziende zootecniche:</b><br>verifica del numero di animali presenti in azienda al fine della verifica del rapporto UB/HA |    |    |     |  |    |    |                            |

**Sezione 2 – Verifica dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (RM FIT) – agroambiente e agricoltura biologica**

| N.        | CONTROLLO PREVISTO – REQUISITO MINIMO RM FIT   | INFRAZIONE<br>RICADE SU<br>PARTE DELLA<br>SAU (HA)<br>OPPURE SU<br>TUTTA LA<br>DOMANDA | SI | NO | N/P | EVIDENZE/NOTE |
|-----------|--|--|----|----|-----|---------------|
| 11.23.OTC | Presenza del controllo funzionale delle macchine irroratrici (previsto ai punti A.3.2 e A3.3 del D.M. 22/01/2014 - PAN) in corso di validità.  |  |    |    |     |               |
| 11.24.OTC | (in alternativa)<br>Presenza dell'attestazione per la verifica statico - funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari come da modello previsto nell'allegato del bando |  |    |    |     |               |
| 11.25.OTC | <i>Difesa integrata obbligatoria</i> (allegato III del dgls 150/2012): Possesso o accesso a dati meteorologici   |  |    |    |     |               |

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

| N.        | CONTROLLO PREVISTO – REQUISITO MINIMO RM FIT  | INFRAZIONE<br>RICADE SU<br>PARTE DELLA<br>SAU (HA)<br>OPPURE SU<br>TUTTA LA<br>DOMANDA | SI | NO | N/P | EVIDENZE/NOTE |
|-----------|---|--|----|----|-----|---------------|
|           | dettagliati, dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e bollettini territoriali di difesa integrata e/o materiale informativo e/o manuali di applicazione per la difesa integrata.  |  |    |    |     |               |
| 11.26.OTC | <u>Prima del 26/11/2015</u><br>Presenza di autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici, e nocivi (patentino) in corso di validità.<br><br><u>oppure</u><br><br>certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo per i prodotti fitosanitari ai sensi del punto A.1.2 del DM 22/01/2014 in corso di validità.  |  |    |    |     |               |
| 11.27.OTC | <u>Dopo il 26/11/2015</u><br>Presenza di autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici, e nocivi (patentino) rilasciato prima del 26/11/2015 e ancora in corso di validità<br><br><u>oppure</u><br><br><b>per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari</b> certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo per i prodotti fitosanitari ai sensi del punto A.1.2 del DM 22/01/2014 in corso di validità. |  |    |    |     |               |
| 11.28.OTC | Il deposito dei prodotti fitosanitari deve presentare le caratteristiche di cui <b>all'allegato VI.1 al DM 22 gennaio 2014 (PAN)</b> .  |  |    |    |     |               |

| N.        | CONTROLLO PREVISTO – REQUISITO MINIMO RM FIT  | INFRAZIONE<br>RICADE SU<br>PARTE DELLA<br>SAU (HA)<br>OPPURE SU<br>TUTTA LA<br>DOMANDA | SI | NO | N/P | EVIDENZE/NOTE |
|-----------|---|--|----|----|-----|---------------|
|           | <p>Le caratteristiche principali sono di seguito riportate in sintesi:<br/>il deposito deve essere costituito da un locale/armadio ad uso esclusivo, che si possa chiudere, areato, con pavimento lavabile, con la possibilità di contenimento di sversamenti accidentali/acque di lavaggio senza rischio di contaminazione per l'ambiente; presenza di cartelli di pericolo e di numeri di emergenza. I prodotti devono essere conservati nei contenitori originali e con etichette integre e leggibili.</p>   |  |    |    |     |               |
| 11.29.OTC | <p>Rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente:</p> <p>Rispetto del divieto di diserbo chimico lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei o di altre risorse idriche di pertinenza aziendale e gestiti dall'azienda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.</li> </ul> |  |    |    |     |               |
|           | <b>ESITO FINALE DEL CONTROLLO<br/>RISPETTO DEL REQUISITO MINIMO</b>   | <b>POSITIVO<br/>NEGATIVO</b>   |    |    |     |               |

**Sezione 3 – Verifica dei requisiti minimi relativi all'uso all'uso dei fertilizzanti (RM FIT) – agroambiente e agricoltura biologica**

| <b>CARATTERISTICHE AZIENDALI</b>   |                                    |                                    |   |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>a – Azienda localizzata in ZVN:</b>   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |
| <b>Per tutte le aziende, indicare:</b>   |                                    |                                    |   |
| - SAU totale in Zona Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):   | <input type="text"/>               | <input type="text"/>               | <input type="text"/>  |
| - SAU totale in Zona Non Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):   | <input type="text"/>               | <input type="text"/>               | <input type="text"/>  |
| <b>b – Azienda zootecnica:</b>   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |
| Se SI: Azienda soggetta ad AIA (se SI, compilare punto 1.b):   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |
| <b>c – Azienda non zootecnica:</b>   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |
| 1. Az. non zootecnica che non utilizza effluenti di allevamento, tal quali o trattati                                    | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |
| 2. Az. non zootecnica che utilizza effluenti di allevamento, tal quali o trattati  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |
| <b>d – Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione Nitrati</b>   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |
| <b>VERIFICA DEGLI IMPEGNI</b>  |                                    |                                    |   |
| <b>1 - VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</b>   |                                    |                                    |   |
| <b>1.a – Se Azienda non esonerata:</b>   |                                    |                                    |   |
| Presentazione della Comunicazione Nitrati  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |
| Aggiornamento annuale della Comunicazione  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NN</b> <input type="checkbox"/> <b>NV</b> <input type="checkbox"/> |
| Presentazione della comunicazione entro i termini previsti   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/>                                    |
| Presenza in azienda di copia della comunicazione   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |
| Presenza in azienda degli allegati cartografici  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |
| Presenza in azienda del Registro delle fertilizzazioni azotate (organiche e minerali)                                    | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |
| Registro delle fertilizzazioni azotate (organiche e minerali) compilato e aggiornato                                     | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |
| <b>1.b – Se Azienda soggetta ad AIA:</b>   |                                    |                                    |   |
| Autorizzazione AIA in corso di validità  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |
| Consistenza media dichiarata nella comunicazione nitrati coerente con quella desumibile dalla BDN/BDR/registro di stalla | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |   |

|   |                                    |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1.c – Azienda che acquisisce effluenti di allevamento da aziende terze:</b>  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |
| Se <b>SI</b> : presenza di contratti di acquisizione di e.a. in corso di validità   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>1.d – Azienda che cede effluenti di allevamento ad aziende terze:</b>  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |
| Se <b>SI</b> : presenza di contratti di cessione di e.a. in corso di validità   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>1.e – Azienda che aderisce alla Deroga Nitrati (ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione del 3/11/2011):</b> | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |
| Se <b>SI</b> : presenza in azienda di copia della domanda di deroga   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISPETTATI</b>  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |

| <b>2 - VERIFICA STRUTTURE DI STOCCAGGIO</b>  | <b>LIQUAME</b>   |                                    |                                    | <b>LETAME</b>  |                                    |                                    |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Tipologia di refluo prodotto e/o acquisito per lo stoccaggio   | <input type="checkbox"/>   |                                    |                                    | <input type="checkbox"/>   |                                    |                                    |
| Giorni di stoccaggio presenti  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |                                    |                                    |
| Giorni di stoccaggio richiesti in base alla normativa  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |                                    |                                    |
| Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |                                    | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |                                    |
| Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |                                    | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |                                    |
| Stoccaggi non conformi o insufficienti a garantire il fermo invernale ma presenza di idonea documentazione attestante:                       |  |                                    |                                    |  |                                    |                                    |
| <input type="checkbox"/> cessione per lo stoccaggio dei reflui presso altra Azienda  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> comodato per l'utilizzo di vasche di stoccaggio di altra Azienda  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> cessione a Ditta autorizzata per il trattamento   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> cumulo di pollina palabile in campo, riferito esclusivamente ad allevamenti avicoli con ciclo inferiore a 90 giorni | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare) .....   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| Stato di funzionalità delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni          | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> |
| Congruità tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati                 | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

| <b>STRUTTURE DI STOCCAGGIO CONFORMI</b>  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>3.1 VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI LIQUAME</b>   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Rispetto del divieto di spandimento:   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| a 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile (ZVN) e 10 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali o zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar ;  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| di norma in ZVN dal 1/11 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura;  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| di norma in ZNVN dal 1/12 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura;   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente alla alimentazione umana, senza processi di trattamento dei prodotti;   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente;  | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli, o vengano immediatamente interrati o si effettui la fertirrigazione; | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> di utilizzo di irrigatori a lunga gittata, distribuzione da strada a bordo campo; tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera (solo per le aree in ZVN);   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> su terreni non agricoli   | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NV</b> <input type="checkbox"/> | <b>NP</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>Superficie in ZVN oggetto d'infrazione</b>  | □□□□,□□ ha                         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione</b>  | □□□□,□□ ha                         |                                    |                                    |                                    |

**3.2 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI:**

- LETAME**
- CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI**

Rispetto del divieto di spandimento:

|  |                             |                             |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come "non significativi" dal PTUA approvato con DGR 2244 del 29.03.2006;                                | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come "significativi";  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> a 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali o zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar;  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| di norma in ZVN dal 1/11 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura;  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| di norma in ZNVN dal 1/12 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura;   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente;   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> su terreni non agricoli   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <b>Rispetto del divieto di accumulo temporaneo dei letami e/o lettiere esauste maturi e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni:</b>   |                             |                             |                             |                             |
| - a 5 m dalle scoline;   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| - a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| - a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate dalla Convenzione di Ramsar.  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <b>B1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione</b>   | □□□□,□□ ha                  |                             |                             |                             |
| <b>B2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione<sup>(2)</sup></b>   | □□□□,□□ ha                  |                             |                             |                             |
| <b>VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI</b>   | SI <input type="checkbox"/> |                             | NO <input type="checkbox"/> |                             |
| <b>3.3 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI:</b>  |                             |                             |                             |                             |
| <input type="checkbox"/> <b>FANGHI DI DEPURAZIONE</b>  |                             |                             |                             |                             |
| Rispetto del divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura su terreni:   |                             |                             |                             |                             |
| <input type="checkbox"/> allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane, in atto, ricoperti di neve oppure gelati   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali      | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

|   |                             |                             |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> interessati da boschi naturali   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati; situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170/kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) come definiti con provvedimento della Direzione Generale Agricoltura | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NV <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| <b>B1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione</b>  | □□□□,□□ ha                  |                             |                             |                             |
| <b>B2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione</b>  | □□□□,□□ ha                  |                             |                             |                             |
| <b>VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI</b>  | SI <input type="checkbox"/> |                             | NO <input type="checkbox"/> |                             |

**4. RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE**

|   |                             |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rispetto dei 170/kg/ha/anno (250 kg/ha/anno per le aziende che aderiscono alla Deroga Nitrati) per le zone ZVN e dei 340/kg/ha/anno nelle zone non ZVN di azoto derivante da e.a. inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

|  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento |                             |                             |
| La quantità di azoto totale apportato non supera le esigenze delle colture calcolate a livello aziendale (come azoto efficiente)                   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| <b>RISPETTO DELLE DOSI DI AZOTO</b>  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

| <b>5. RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO</b>  |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| <b>RISPETTO DEL REQUISITO MINIMO</b>  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

|  |      |                |       |
|--|------|----------------|-------|
| Firma del funzionario controllore  | Data | Nome e Cognome | Firma |
| Firma del funzionario supervisore che attesta di aver effettuato la supervisione del controllo | Data | Nome e Cognome | Firma |

**Allegato 3 – istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco**

| N.       | Tipologia di verifica prevista | Tempistica del controllo | Modalità di effettuazione del controllo   |
|----------|--------------------------------|--------------------------|---|
| 11.2.OTC | Documentale e di campo         | In un momento qualsiasi  | Si attua verificando che non sia stata praticata la MONOSUCCESSIONE   |
| 11.3.OTC | Documentale e di campo         | In un momento qualsiasi  | Per ogni particella catastale oggetto di impegno verificare che la rotazione quinquennale risponda alle due seguenti condizioni: 1) comprenda almeno tre colture diverse; 2) preveda che almeno una delle colture in rotazione debba appartenere alla famiglia delle leguminose o ad altra famiglia comunque destinata al sovescio; 3) preveda un intervallo minimo di due cicli di coltivazioni diversi prima che la stessa specie possa essere di nuovo coltivata   |
| 11.4.OTC | Documentale                    | In un momento qualsiasi  | stampare PAP/FASCICOLO AZIENDALE da SIARL/SISCO. Non è necessario chiederlo all'azienda.  |
| 11.5.OTC | Documentale e di campo         | In un momento qualsiasi  | Verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul Piano di Coltivazione per ciascun appezzamento e quanto presente sul terreno o riscontrabile dallo stato dei magazzini o dalla documentazione fiscale (fatture di vendita dei prodotti, fatture dei contoterzisti, ecc.)  |
| 11.6.OTC | Documentale                    | In un momento qualsiasi  | Deve essere presente in azienda il documento stampato   |
| 11.7.OTC | Documentale e di campo         | In un momento qualsiasi  | E' necessario verificare la coerenza tra Piano di coltivazione e registro delle operazioni colturali. In particolare è necessario che il registro riporti per ciascuna coltura, le relative fasi fenologiche e le principali lavorazioni del terreno (aratura, semina su sodo, minima lavorazione, ecc.), specificandone anche la data di esecuzione, e chi le abbia svolte (l'azienda/conto terzi). Verificare infine la documentazione fiscale (es. fatture dei contoterzisti per le lavorazioni, etc.) e le evidenze di campo al momento del controllo es. patate, lavorazioni, "trattamenti" ecc. |

| N.        | Tipologia di verifica prevista           | Tempistica del controllo  | Modalità di effettuazione del controllo   |
|-----------|--|---|---|
| 11.8.OTC  | Documentale                              | In un momento qualsiasi   | Deve essere presente in azienda il documento stampato   |
| 11.9.OTC  | Documentale e di campo                   | In un momento qualsiasi   | Verificare che nel caso di trattamenti fitosanitari, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, siano state indicate l'avversità trattata, il prodotto e la relativa quantità utilizzata (espressa in Kg o litri)  |
| 11.10.OTC | Documentale e di campo                   | In un momento qualsiasi   | Verificare i prodotti che si trovano nel magazzino, la coerenza con i trattamenti effettuati ed i prodotti fitosanitari acquistati, la correttezza del prodotto utilizzato rispetto alla coltura, il rispetto delle dosi in etichetta. Il controllo è in combinato con quello del Registro dei Trattamenti e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari ammessi. Il controllo specifico sui prodotti utilizzati verifica sia i prodotti utilizzati dal beneficiario, sia i prodotti utilizzati da un eventuale contoterzista (tipo di trattamento, tipo di prodotto o anche solo la fornitura) |
| 11.11.OTC | Documentale/Analisi fogliari (eventuale) | In un momento qualsiasi/presenza della coltura in idoneo stato vegetativo | Verificare la coerenza tra registro - fatture e giacenza di magazzino. Registrare sulla check la quantità di RAME utilizzata nell'anno, utile anche per i controlli futuri. Per le quantità utilizzate fare riferimento al Reg 889/2008 All.II  |
| 11.12.OTC | Documentale                              | In qualsiasi momento  | Deve essere presente in azienda il documento stampato   |
| 11.13.OTC | Documentale                              | In qualsiasi momento  | Verificare il registro delle concimazioni col Registro delle Operazioni Colturali e col piano di fertilizzazione. Verificare l'assenza nel magazzino (o eventualmente altrove) di fertilizzanti non ammessi. Verificare le fatture di acquisto dei fertilizzanti e le fatture di eventuali contoterzisti. Se c'è detenzione con autorizzazione non costituisce infrazione.  |
| 11.14.OTC | Documentale                              | In qualsiasi momento  | Deve essere presente in azienda il documento stampato   |

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

| N.        | Tipologia di verifica prevista   | Tempistica del controllo | Modalità di effettuazione del controllo  |
|-----------|--|--------------------------|--|
| 11.15.OTC | Documentale  | In qualsiasi momento     | Verificare le fatture di acquisto, la giacenza di magazzino e il registro delle Fertilizzazioni per escludere l'utilizzo di prodotti non ammessi (i prodotti ammessi riportano in etichetta la dicitura "CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA")   |
| 11.16.OTC | Documentale  | In qualsiasi momento     | Verificare sul registro i quantitativi di azoto utilizzati   |
| 11.17.OTC | Documentale e di campo   | In un momento qualsiasi  | Il Reg 889/2008 - art 63, comma 1 p.to c) prevede: <i>le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore.</i> Il controllo prevede (dove possibile) la verifica dell'adempimento delle AZIONI PREVENTIVE previste. Particolare attenzione va posta nelle aziende miste. |
| 11.18.OTC | Documentale : Diffide: A1.02, A1.05, A1.06, A1.07, A1.10, B1.02, C1.03, C1.09, D1.01, D1.02, D1.03, D1.04, D1.05, D1.06, D1.07, D1.08.<br>Soppressioni: C2.03, C2.04, C2.05, C2.06, D2.01 D2.02, D2.04, D2.05, D2.06, I2.01. Sospensioni: C3.01, I3.01, A3.03, A3.02, C3.03, D3.01, B3.01, A3.01. Esclusioni: B4.01 e reiterazioni pertinenti (codici L e M) |                          | Verificare la presenza delle non conformità indicate, assegnate dall'Organismo di Controllo. Si verifica inoltre se vi sia stato già posto rimedio o se la non conformità sia ancora in corso. Si attribuisce la penalità a seconda che si tratti di diffida/soppressione/sospensione  |
| 11.19.OTC | Documentale e di campo (fatture ed etichette)  | In un momento qualsiasi  | Il controllo verifica che vi sia esclusivamente la presenza di sementi CERTIFICATE O COMUNQUE CONSENTITE TRAMITE DEROGA  |
| 11.20.OTC | Documentale e di campo (fatture ed etichette)  | In un momento qualsiasi  | Controllo delle fatture di acquisto e delle sementi autoprodotte.  |

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

| N.        | Tipologia di verifica prevista | Tempistica del controllo | Modalità di effettuazione del controllo   |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|---|
| 11.21.OTC | Documentale e di campo         |                          | La verifica in campo valuta le potature (in caso di alberi da frutto/arboree specializzate), la pulizia dell'appezzamento, il numero di piante vive, le condizioni generali (dove vi siano dubbi concreti fare le foto). Verifica anche tramite il Registro Vendite/Registro dei corrispettivi.   |
| 11.22.OTC | Documentale e di campo         | In qualsiasi momento     | E' necessario svolgere un controllo tramite l'identificazione degli animali (se in numero < di 20) o il semplice conteggio numerico (se gli animali sono in numero > di 20 capi). Il controllo, pur dando solo un'indicazione puntuale riguardo alla consistenza della stalla al momento del controllo, viene considerato dalla UE un "campanello di allarme" se le UB conteggiate sono molto differenti dalle UB medie dichiarate. Comporta ulteriore verifica in momenti più consoni. |

## Allegato 4 – relazione del controllo in loco



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020**  
**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2015**  
 Misura 11 – Sottomisura 11.1 – Operazione 11.1.01

**CONTROLLO IN LOCO****Parte relativa alla verifica degli impegni***(ai sensi dell'art. 37 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014)***RELAZIONE DI CONTROLLO***(ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014)*

Organismo Delegato \_\_\_\_\_ -settore \_\_\_\_\_

Gruppo coltura  *Seminativi*  *Colture arboree*  *Colture orticole* *Prati permanenti*  *Foraggiere az. zootecniche*(evidenze, rilevazione dati, verifica impegni e autocertificazioni)

Controllo avviato (primo ingresso in azienda) in data: \_\_\_\_\_

| Persone presenti   | Ufficio/struttura/azienda | Qualifica | Firma |
|--------------------|---------------------------|-----------|-------|
| funzionario _____  | _____                     | _____     | _____ |
| beneficiario _____ | _____                     | _____     | _____ |

**Rappresentante del beneficiario presente al controllo (in assenza del beneficiario):**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Cognome Nome _____   |                                    |
| in qualità di: <b>rappresentante legale/titolare/contitolare/delegato</b> (cancellare le voci che non interessano) |                                    |
| Firma _____  |                                    |
| Documento di delega presente <input type="checkbox"/>  | Tipologia documento _____ n. _____ |

**Dati relativi alla domanda e al beneficiario:**

Domanda estratta a controllo secondo il criterio di  RISCHIO  RANDOM

|  |                       |  |   |          |                    |
|--|-----------------------|--|---|----------|--------------------|
| Numero domanda sottoposta a controllo<br>_____   | Anno impegno<br>_____ | Protocollo (Sisco)<br>_____              | Data protocollo (validaz. Sisco)<br>_____ |          |                    |
| <b>Funzionario istruttore</b> _____  |                       |  |   |          |                    |
| <b>CUAA</b> _____  |                       |  |   |          |                    |
| Ragione sociale _____  |                       |  |   |          |                    |
| DOMICILIO O SEDE LEGALE IMPRESA:<br>Comune _____ Indirizzo _____<br>_____ Provincia _____ C.A.P. _____   |                       |  |   |          |                    |
| UBICAZIONE AZIENDA O IMPIANTO PRODUTTIVO (se diversa dalla sede legale):<br>Comune _____ Indirizzo _____<br>_____ provincia _____ C.A.P. _____ |                       |  |   |          |                    |
| <b>RIEPILOGO DELLE TIPOLOGIE D'INTERVENTO MIS 11 SOTTOSCRITTE DAL BENEFICIARIO, SUPERFICI INTERESSATE E RELATIVO PERIODO</b>                   |                       |  |   |          |                    |
|  | Misura / Operazione   | Tipologia intervento o gruppo di coltura | Ha (dichiarati)                           | Premio € | Periodo di impegno |
| Misure/gruppo di coltura controllo   |                       |  |   |          |                    |
|  |                       |  |   |          |                    |
|  |                       |  |   |          |                    |
|  |                       |  |   |          |                    |
|  |                       |  |   |          |                    |

**Dati relativi al preavviso:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Preavviso effettuato in data _____ per mezzo di _____ |
| <input type="checkbox"/> | Preavviso non effettuato                              |

**SCHEDA IDENTIFICATIVA CAMPIONE/ VERBALE DI PRELIEVO**

DATA PRELIEVO \_\_\_\_\_

**Nome e cognome di chi ha effettuato il prelievo** (da riportare in forma abbreviata anche sul contenitore del campione insieme alla Provincia/Città Metropolitana, alla data e al numero identificativo del campione )

\_\_\_\_\_

Sigla Provincia (da riportare anche sul contenitore) \_\_\_\_\_ Sigla funzionario \_\_\_\_\_

|  |               |   |  |              |                                  |              |
|--|---------------|---|--|--------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Ditta : AZ. AGRICOLA .....</b>                        |               |   |  |              |                                  |              |
| <input type="checkbox"/> tutta biologica/in conversione  |               |   | <input type="checkbox"/> mista             |              |                                  |              |
| <b>MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA - SOTTOMISURA</b>     |               |   |  |              |                                  |              |
| <input type="checkbox"/> 11.1 conversione                |               |   | <input type="checkbox"/> 11.2 mantenimento |              |                                  |              |
| <b>TIPO MATERIALE PRELEVATO</b> <input type="checkbox"/> |               |   | <b>FOGLIE</b> <input type="checkbox"/>     |              | <b>ALTRO (specificare)</b> _____ |              |
| <b>ID_ CAMPIONE</b>                                      | <b>Comune</b> |   | <b>FG.</b>                                 | <b>Part.</b> | <b>Coltura</b>                   | <b>Esito</b> |
| —  | —             | — |  |              |                                  |              |
| —  | —             | — |  |              |                                  |              |
| —  | —             | — |  |              |                                  |              |
| Note _____   |               |   |  |              |                                  |              |
| _____  |               |   |  |              |                                  |              |
| _____  |               |   |  |              |                                  |              |

Il funzionario incaricato del prelievo \_\_\_\_\_

Il beneficiario/suo delegato (per accettazione) \_\_\_\_\_

**Verifica delle superfici:**

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Misurazione effettuata dal funzionario durante il controllo in loco<br><input type="checkbox"/> Misurazione effettuata da AGEA tramite foto dal satellite ed eventuale uscita in campo (nella norma la misurazione delle particelle a premio viene svolta solo da AGEA tramite GIS) |
| Note: _____  |
| _____  |
| _____  |
| _____  |

**Verifica degli impegni:**

- Verifica del rispetto degli impegni effettuata  (check list allegata per ciascun gruppo di coltura)
- Verifica impegni pertinenti di Condizionalità e requisiti minimi (RM FIT – RM FERT) effettuata  (allegata check list)
- Verifica autocertificazioni effettuata  (allegata check list relativa al controllo)

**ESITO DEL CONTROLLO SUL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI DI MISURA**

ESITO CONTROLLO IMPEGNI POSITIVO

Nessuna inadempienza riscontrata (eventuali foto)

ESITO CONTROLLO IMPEGNI NEGATIVO

Riscontrate inadempienze (foto)

Da compilare solo nel caso siano state riscontrate inadempienze

I danni causati dalle inadempienze riscontrate non sono tali da compromettere l'obiettivo dell'operazione e possono essere rimediati tramite intervento del beneficiario da riverificare entro il termine massimo di tre mesi (rif. Art. 36 del Reg. delegato (UE) 640/2014)

I danni causati dalle inadempienze sono gravi o comunque non possono essere rimediati tramite azioni di ripristino

Si dispone un piano di ripristino e un nuovo controllo in loco per verificare che l'obiettivo della misura sia stato ottemperato (termine massimo di tre mesi)  \_\_\_\_\_

Le inadempienze riscontrate sono state reiterate nel tempo (eventuali foto o evidenze)

La documentazione allegata al presente verbale (check list controllo impegni, check list controllo dichiarazioni sostitutive) è parte integrante dello stesso.

**QUESTO RIQUADRO VIENE COMPILATO UNA VOLTA ULTIMATO IL CONTROLLO**

**Rapporto particolareggiato:**

Note e integrazioni degli incaricati al controllo:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma degli incaricati al controllo \_\_\_\_\_

Visto del Supervisore (il Supervisore è la figura gerarchicamente superiore a colui che svolge il controllo. Es. se il controllo è svolto da un funzionario, sarà il suo Responsabile, se il controllo è svolto dal Responsabile, sarà il Dirigente)

\_\_\_\_\_

**Eventuali dichiarazioni del beneficiario:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma del beneficiario o suo delegato (in caso di esito negativo del controllo) \_\_\_\_\_

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

**D.d.s. 15 dicembre 2015 - n. 11347**  
 **Rettifica del d.d.s. 3 dicembre 2015, n. 10883 nella parte**  
 **afferente l'attribuzione del saldo dell'UC Colline d'Oltrepo (PV),**  
 **dell'UC San Zenone Po e Spessa (PV) e dell'UC Verrua Po (PV)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAPPORTI CON GLI ENTI TERRITORIALI E RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il d.d.s. 3 dicembre 2015, n. 10883 con il quale sono stati accolti gli esiti istruttori delle rendicontazioni per l'erogazione del saldo del contributo straordinario di avvio 2013 per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, ai sensi del Regolamento Regionale 2/2009;

Verificato che, nella liquidazione del saldo, per mero errore materiale, sono state computate anche le somme da decurtare, a seguito di rendicontazione inferiore all'anticipo del 50%, relativamente all'UC Colline d'Oltrepo (PV), all'UC San Zenone Po e Spessa (PV) e all'UC Verrua Po (PV);

Ritenuto necessario rettificare, come segue, il richiamato d.d.s. 10883/2015 nella parte afferente l'attribuzione del saldo alle tre Unioni di Comuni:

- UC Colline d'Oltrepo (PV) da € 19.149,50 a € 12.795,00;
- UC San Zenone Po e Spessa (PV), da € 3.513,00 a € 2.803,00;
- UC Verrua Po e Rea da € 6.304,30 a € 5.480,79;

Ritenuto altresì necessario sostituire l'Allegato A »Saldo contributi straordinari 2013 ai sensi del r.r. 2/2009», parte sostanziale ed integrante del d.d.s. 10883/2015, per effetto delle rettifiche agli importi sopraindicati;

Ritenuto di confermare tutte le altre disposizioni contenute nel citato d.d.s. 3 dicembre 2015, n. 10883;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura, in particolare le delibere di Giunta regionale 14 luglio 2015 n. 3839, 4 agosto 2015 n. 3990 e 30 novembre 2015 n. 4438;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di rettificare il d.d.s. 3 dicembre 2015, n. 10883 e l'Allegato A al medesimo, per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono qui integralmente trascritte, nella parte afferente l'attribuzione del saldo all'UC Colline d'Oltrepo (PV), all'UC San Zenone Po e Spessa (PV) e all'UC Verrua Po (PV);

2. di confermare tutte le altre disposizioni contenute nel citato d.d.s. 3 dicembre 2015, n. 10883;

3. di liquidare l'importo di Euro 51.722,29 utilizzando l'impegno n. 8566 del 2015 di cui al capitolo 2015 18.01.203.8034 a favore di Beneficiari diversi saldo contributi straordinari 2013 RR 2/2009 (codice 46930), che presenta la necessaria disponibilità di cassa, ripartito come specificato nell'Allegato A «r.r. 2/2009 - Saldo contributi straordinari 2013», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 2 dicembre 2013, n. 11280 e del d.d.s. 3 dicembre 2015, n. 10883 e che per effetto del presente atto si provvede alla rettifica degli importi in premessa specificati;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura rapporti con le autonomie locali e riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali  
Alberto Benini

**"R.R. 2/2009 - Saldo contributi straordinari 2013"**

|               | <b>Cod. Ben.</b> | <b>Nome GA</b>                  | <b>Provincia</b> | <b>Tipo contributo</b> | <b>Contributo concesso</b> | <b>Avvio acconto 50%</b> | <b>SALDO 2015 DEFINITIVO</b> |
|---------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1             | 13624            | CM Valle Imagna                 | BERGAMO          | avvio                  | 20.000,00                  | 10.000,00                | 5.000,00                     |
| 2             | 13605            | CM Valle Trompia                | BRESCIA          | avvio                  | 10.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00                     |
| 3             | 831032           | UC Alpi Orobie Bresciane        | BRESCIA          | avvio                  | 10.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00                     |
| 4             | 508156           | UC Lario e Monti                | COMO             | avvio                  | 10.000,00                  | 5.000,00                 | 2.260,00                     |
| 5             | 1234567          | Unione Lombarda Soresinese      | CREMONA          | avvio                  | 8.000,00                   | 4.000,00                 | 3.383,50                     |
| 6             | 781743           | UC Colline d'Oltrepo            | PAVIA            | avvio                  | 68.000,00                  | 34.000,00                | 12.795,00                    |
| 7             | 168265           | UC San Zenone al Po e Spessa    | PAVIA            | avvio                  | 7.026,00                   | 3.513,00                 | 2.803,00                     |
| 8             | 781744           | UC Terre Viscontee Basso Pavese | PAVIA            | avvio                  | 10.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00                     |
| 9             | 814748           | UC Verrua Po e Rea              | PAVIA            | avvio                  | 35.346,25                  | 17.673,13                | 5.480,79                     |
| 10            | 24030            | CM Valtellina di Morbegno       | SONDRIO          | avvio                  | 10.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00                     |
| <b>TOTALE</b> |                  |                                 |                  |                        |                            |                          | <b>51.722,29</b>             |

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

## D.G. Welfare

**D.d.s. 15 dicembre 2015 - n. 11338****CDD Papa Giovanni XXIII con sede in via Cassinone 96, Seriate (BG): voltura dell'accreditamento**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- il d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 23 luglio 2004, n. 18334, «Definizione della nuova unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;
- 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;
- 23 dicembre 2014, n. 2989, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015»;

Preso atto che:

- il legale rappresentante del nuovo soggetto gestore Lavorare Insieme Cooperativa Sociale con sede legale in Almè (BG), via Passaggio della Costituzione 1, CF 01603020163, con nota protocollo n. 11705 del 28 settembre 2015, ha presentato richiesta di voltura dell'accreditamento dell'unità d'offerta sociosanitaria CDD Papa Giovanni XXIII, con sede in via Cassinone, 96, Seriate (BG), codice struttura 301014912, accreditata con Decreto regionale n. 8066 del 10 settembre 2013 per 30 posti, tutti a contratto, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Servizi Isola - Onlus, con sede legale in Brembate di Sopra (BG), via Gaetano Donizetti 60, CF 01467190169;
- la ASL Bergamo ha verificato il possesso dei requisiti di accreditamento del nuovo soggetto gestore, come attestato con provvedimento n. 912 del 5 novembre 2015, trasmesso a questa Direzione Generale con nota protocollo n. 16443 del 17 novembre 2015;
- per la realizzazione dell'immobile sede dell'attività sono stati impiegati contributi del Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) l.r. 1/2007, decreto regionale n. 6876 del 25 luglio 2011;

Ritenuto di accogliere la richiesta di voltura della suddetta unità d'offerta in oggetto, avendo verificato in fase istruttoria l'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ASL competente ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto:

- di volturare l'accreditamento della suddetta unità d'offerta con decorrenza dalla data del presente provvedimento sulla base delle verifiche compiute dalla ASL Bergamo;
- di iscrivere detta voltura nel registro regionale delle strutture accreditate;

- di dare atto che il nuovo soggetto gestore subentra nel contratto sottoscritto con la ASL Bergamo, che dovrà essere conseguentemente modificato e trasmesso a questa Direzione Generale;

Dato atto inoltre che, ai sensi della d.g.r. n. 2569/2014, entro novanta giorni dall'adozione del presente decreto, la ASL effettua una visita di vigilanza al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/2014, con scadenza in data 17 dicembre 2015;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;

Richiamato inoltre il Decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività della Giunta regionale - X legislatura»;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

### DECRETA

1. di volturare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento dell'unità d'offerta sociosanitaria CDD Papa Giovanni XXIII, con sede in via Cassinone 96, Seriate (BG), codice struttura 301014912, accreditata con decreto regionale n. 8066 del 10 settembre 2013 per 30 posti, tutti a contratto, a favore del nuovo soggetto gestore Lavorare Insieme Cooperativa Sociale con sede legale in Almè (BG), via Passaggio della Costituzione 1, CF 01603020163, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla ASL Bergamo, attestati con provvedimento n. 912 del 5 novembre 2015;

2. di iscrivere la suddetta voltura nel registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
Laura Lanfredini

**D.d.s. 15 dicembre 2015 - n. 11340**  
**CDD di Zogno con sede in via XI Febbraio 9, Zogno (BG):**  
**voltura dell'accreditamento**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
 ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- il d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 23 luglio 2004, n. 18334, «Definizione della nuova unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;
- 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;
- 23 dicembre 2014, n. 2989, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015»;

Preso atto che:

- il legale rappresentante del nuovo soggetto gestore Lavorare Insieme Cooperativa Sociale con sede legale in Almè (BG), via Passaggio della Costituzione 1, CF 01603020163, con nota protocollo n. 11705 del 28 settembre 2015, ha presentato richiesta di voltura dell'accreditamento dell'unità d'offerta sociosanitaria CDD di Zogno, con sede in via XI febbraio 9, Zogno (BG), codice struttura 301002303, accreditata con d.g.r. n. 9157 del 30 marzo 2009 per 30 posti, tutti a contratto, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Servizi Isola - Onlus, con sede legale in Brembate di Sopra (BG), via Gaetano Donizetti 60, CF 01467190169;
- la ASL Bergamo ha verificato il possesso dei requisiti di accreditamento del nuovo soggetto gestore, come attestato con provvedimento n. 913 del 5 novembre 2015, trasmesso a questa Direzione Generale con nota protocollo n. 16376 del 16 novembre 2015;
- proprietaria dell'immobile sede dell'attività è la Parrocchia di S. Lorenzo Martire in Zogno;
- per l'ampliamento con adeguamento del suddetto immobile sono stati impiegati contributi in conto capitale, in attuazione della d.g.r. n. 5507 del 10 ottobre 2007 e assegnati con decreto regionale n. 10216 del 22 settembre 2008;

Ritenuto di accogliere la richiesta di voltura della suddetta unità d'offerta in oggetto, avendo verificato in fase istruttoria l'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ASL competente ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto:

- di volturare l'accreditamento della suddetta unità d'offerta con decorrenza dalla data del presente provvedimento sulla base delle verifiche compiute dalla ASL Bergamo;

- di iscrivere detta voltura nel registro regionale delle strutture accreditate;
- di dare atto che il nuovo soggetto gestore subentra nel contratto sottoscritto con la ASL Bergamo, che dovrà essere conseguentemente modificato e trasmesso a questa Direzione Generale;

Dato atto inoltre che, ai sensi della d.g.r. n. 2569/2014, entro novanta giorni dall'adozione del presente decreto, la ASL effettua una visita di vigilanza al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/2014, con scadenza in data 16 dicembre 2015;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;

Richiamato inoltre il Decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività della Giunta regionale - X legislatura»;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di volturare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento dell'unità d'offerta sociosanitaria CDD di Zogno, con sede in via XI febbraio 9, Zogno (BG), codice struttura 301002303, accreditata con d.g.r. n. 9157 del 30 marzo 2009 per 30 posti, tutti a contratto, a favore del nuovo soggetto gestore Lavorare Insieme Cooperativa Sociale con sede legale in Almè (BG), via Passaggio della Costituzione 1, CF 01603020163, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla ASL Bergamo, attestati con provvedimento n. 913 del 5 novembre 2015;

2. di iscrivere la suddetta voltura nel registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
 Laura Lanfredini

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

**D.d.s. 15 dicembre 2015 - n. 11341**  
**CDD di Bonate Sotto con sede in via G. Garibaldi 13, Bonate Sotto (BG): voltura dell'accreditamento**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3, «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 23 luglio 2004, n. 18334, «Definizione della nuova unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;
- 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;
- 23 dicembre 2014, n. 2989, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015»;

Preso atto che:

- il legale rappresentante del nuovo soggetto gestore Lavorare Insieme Cooperativa Sociale con sede legale in Almè (BG), via Passaggio della Costituzione 1, CF 01603020163, con nota protocollo n. 11705 del 28 settembre 2015, ha presentato richiesta di voltura dell'accreditamento dell'unità d'offerta sociosanitaria CDD di Bonate Sotto, con sede in via G. Garibaldi 13, Bonate Sotto (BG), codice struttura 301003703, accreditata con d.g.r. n. 21414 del 29 aprile 2005 per 30 posti, tutti a contratto, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Servizi Isola - Onlus, con sede legale in Brembate di Sopra (BG), via Gaetano Donizetti 60, CF 01467190169;
- la ASL Bergamo ha verificato il possesso dei requisiti di accreditamento del nuovo soggetto gestore, come attestato con provvedimento n. 916 del 5 novembre 2015, trasmesso a questa Direzione Generale con nota protocollo n. 16372 del 16 novembre 2015;
- proprietaria dell'immobile è la ASL Bergamo;
- per la realizzazione del suddetto immobile sono stati impiegati fondi statali ex art. 20 L. n. 67/1988;

Ritenuto di accogliere la richiesta di voltura della suddetta unità d'offerta in oggetto, avendo verificato in fase istruttoria l'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ASL competente ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto:

- di volturare l'accreditamento della suddetta unità d'offerta con decorrenza dalla data del presente provvedimento sulla base delle verifiche compiute dalla ASL Bergamo;
- di iscrivere detta voltura nel registro regionale delle strutture accreditate;

- di dare atto che il nuovo soggetto gestore subentra nel contratto sottoscritto con la ASL Bergamo, che dovrà essere conseguentemente modificato e trasmesso a questa Direzione Generale;

Dato atto inoltre che, ai sensi della d.g.r. n. 2569/2014, entro novanta giorni dall'adozione del presente decreto, la ASL effettua una visita di vigilanza al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/2014, con scadenza in data 16 dicembre 2015;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;

Richiamato inoltre il Decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività della Giunta regionale - X legislatura»;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

## DECRETA

1. di volturare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento dell'unità d'offerta sociosanitaria CDD di Bonate Sotto, con sede in via G. Garibaldi 13, Bonate Sotto (BG), codice struttura 301003703, accreditata con d.g.r. n. 21414 del 29 aprile 2005 per 30 posti, tutti a contratto, a favore del nuovo soggetto gestore Lavorare Insieme Cooperativa Sociale con sede legale in Almè (BG), via Passaggio della Costituzione 1, CF 01603020163, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla ASL Bergamo, attestati con provvedimento n. 916 del 5 novembre 2015;

2. di iscrivere la suddetta voltura nel registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
Laura Lanfredini

**D.d.s. 15 dicembre 2015 - n. 11342**  
**RSD Mons. A. Bernareggi Con Sede In via G. Garibaldi 13,**  
**Bonate Sotto (BG): voltura dell'accreditamento**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
 ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 7 aprile 2003, n. 12620, «Definizione della nuova unità di offerta Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;
- 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;
- 23 dicembre 2014, n. 2989, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015»;

Preso atto che:

- il legale rappresentante del nuovo soggetto gestore Lavorare Insieme Cooperativa Sociale con sede legale in Almè (BG), via Passaggio della Costituzione 1, CF 01603020163, con nota protocollo n. 11705 del 28 settembre 2015, ha presentato richiesta di voltura dell'accreditamento dell'unità d'offerta sociosanitaria RSD Mons. A. Bernareggi, con sede in via G. Garibaldi 13, Bonate Sotto (BG), codice struttura 301014909, accreditata con d.g.r. n. 18563 del 5 agosto 2004 per 20 posti letto, tutti a contratto, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Servizi Isola - Onlus, con sede legale in Brembate di Sopra (BG), via Gaetano Donizetti 60, CF 01467190169;
- la ASL Bergamo ha verificato il possesso dei requisiti di accreditamento del nuovo soggetto gestore, come attestato con provvedimento n. 914 del 5 novembre 2015, trasmesso a questa Direzione Generale con nota protocollo n. 16445 del 17 novembre 2015;
- proprietaria dell'immobile è la ASL Bergamo;
- per la realizzazione del suddetto immobile sono stati impiegati fondi statali ex art. 20 L. n. 67/1988;

Ritenuto di accogliere la richiesta di voltura della suddetta unità d'offerta in oggetto, avendo verificato in fase istruttoria l'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ASL competente ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto:

- di volturare l'accreditamento della suddetta unità d'offerta con decorrenza dalla data del presente provvedimento sulla base delle verifiche compiute dalla ASL Bergamo;
- di iscrivere detta voltura nel registro regionale delle strutture accreditate;
- di dare atto che il nuovo soggetto gestore subentra nel contratto sottoscritto con la ASL Bergamo, che dovrà es-

sere conseguentemente modificato e trasmesso a questa Direzione Generale;

Dato atto inoltre che, ai sensi della d.g.r. n. 2569/2014, entro novanta giorni dall'adozione del presente decreto, la ASL effettua una visita di vigilanza al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/2014, con scadenza in data 17 dicembre 2015;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;

Richiamato inoltre il Decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività della Giunta Regionale - X legislatura»;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

DECRETA

1. di volturare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento dell'unità d'offerta sociosanitaria RSD Mons. A. Bernareggi, con sede in via G. Garibaldi 13, Bonate Sotto (BG), codice struttura 301014909, accreditata con d.g.r. n. 18563 del 5 agosto 2004 per 20 posti letto, tutti a contratto, a favore del nuovo soggetto gestore Lavorare Insieme Cooperativa Sociale con sede legale in Almè (BG), via Passaggio della Costituzione 1, CF 01603020163, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla ASL Bergamo, attestati con provvedimento n. 914 del 5 novembre 2015;

2. di iscrivere la suddetta voltura nel registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
 Laura Lanfredini

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

**D.d.s. 15 dicembre 2015 - n. 11343**  
**RSD di Piario con sede in via Papa Giovanni XXIII s.n.c.,**  
**Piario (BG): voltura dell'accreditamento**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 7 aprile 2003, n. 12620, «Definizione della nuova unità di offerta Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;
- 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;
- 23 dicembre 2014, n. 2989, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015»;

Preso atto che:

- il legale rappresentante del nuovo soggetto gestore Lavorare Insieme Cooperativa Sociale con sede legale in Almè (BG), via Passaggio della Costituzione 1, CF 01603020163, con nota protocollo n. 11705 del 28 settembre 2015, ha presentato richiesta di voltura dell'accreditamento dell'unità d'offerta sociosanitaria RSD di Piario, con sede in via Beato Papa Giovanni XXIII snc, Piario (BG), codice struttura 301014911, accreditata con d.g.r. n. 1149 del 23 novembre 2005 per 34 posti letto, tutti a contratto, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Servizi Isola - Onlus, con sede legale in Brembate di Sopra (BG), via Gaetano Donizetti 60, CF 01467190169;
- la ASL Bergamo ha verificato il possesso dei requisiti di accreditamento del nuovo soggetto gestore, come attestato con provvedimento n. 915 del 5 novembre 2015, trasmesso a questa Direzione Generale con nota protocollo n. 16425 del 17 novembre 2015;
- proprietaria dell'immobile è la ASL Bergamo;
- per la realizzazione del suddetto immobile sono stati impiegati fondi statali ex art. 20 L. n. 67/1988;

Ritenuto di accogliere la richiesta di voltura della suddetta unità d'offerta in oggetto, avendo verificato in fase istruttoria l'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ASL competente ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto:

- di volturare l'accreditamento della suddetta unità d'offerta con decorrenza dalla data del presente provvedimento sulla base delle verifiche compiute dalla ASL Bergamo;
- di iscrivere detta voltura nel registro regionale delle strutture accreditate;
- di dare atto che il nuovo soggetto gestore subentra nel contratto sottoscritto con la ASL Bergamo, che dovrà es-

sere conseguentemente modificato e trasmesso a questa Direzione Generale;

Dato atto inoltre che, ai sensi della d.g.r. n. 2569/2014, entro novanta giorni dall'adozione del presente decreto, la ASL effettua una visita di vigilanza al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/2014, con scadenza in data 17 dicembre 2015;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;

Richiamato inoltre il Decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività della Giunta regionale - X legislatura»;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

## DECRETA

1. di volturare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento dell'unità d'offerta sociosanitaria RSD di Piario, con sede in via Beato Papa Giovanni XXIII snc, Piario (BG), codice struttura 301014911, accreditata con d.g.r. n. 1149 del 23 novembre 2005 per 34 posti letto, tutti a contratto, a favore del nuovo soggetto gestore Lavorare Insieme Cooperativa Sociale con sede legale in Almè (BG), via Passaggio della Costituzione 1, CF 01603020163, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla ASL Bergamo, attestati con provvedimento n. 915 del 5 novembre 2015;

2. di iscrivere la suddetta voltura nel registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
Laura Lanfredini

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

## D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

**D.d.s. 16 dicembre 2015 - n. 11420**
 **Rettifica per errore materiale del decreto n. 11025 del 4 dicembre 2015 «Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili al contributo a valere sull'iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia 2015» di cui alla d.g.r. n. X/3944 del 31 luglio 2015**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE DELLE PERSONE E RETI FAMILIARI

Vista la d.g.r. n. X/3944 del 31 luglio 2015, «Determinazioni in ordine al sostegno dei progetti per la promozione delle pari opportunità», che disponeva l'attivazione dell'iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia - 2015»;

Visto il decreto del 3 agosto 2015, n. 6588, «Determinazioni in ordine al sostegno dei progetti per la promozione delle pari opportunità - Attivazione dell'iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia - 2015» per il sostegno di progetti volti alla promozione del partenariato tra i soggetti aderenti alla rete regionale delle associazioni e movimenti per le pari opportunità e alla rete regionale dei centri risorse locali di parità»;

Preso atto che con decreto n. 8258 del 9 ottobre 2015 è stata costituita la «Commissione di valutazione interdirezionale per l'analisi dei progetti presentati ai sensi della d.g.r. n. 3944 del 31 luglio 2015 e del d.d.g. n. 6588 del 3 agosto 2015, «Determinazioni in ordine al sostegno dei progetti per la promozione delle pari opportunità - Attivazione dell'iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia - 2015»»;

Richiamato il decreto n. 11025 del 4 dicembre 2015, «Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili al contributo dell'iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia - 2015»», che approvava quali parti integranti e sostanziali del provvedimento stesso i seguenti allegati:

- a) «Elenco delle domande non ammesse alla valutazione ai sensi dell'all. A) al d.d.g. n. 6588 del 3 agosto 2015 e/o dell'all. A) alla d.g.r. n. 3944 del 31 luglio 2015»;
- b) «Elenco delle domande ammesse al contributo ai sensi del punto 11 (Valutazione) dell'all. A) al d.d.g. n. 6588 del 3 agosto 2015»;
- c) «Elenco delle domande non ammesse al contributo ai sensi del punto 11 (Valutazione) dell'all. A) al d.d.g. n. 6588 del 3 agosto 2015»;

Preso atto che nell'elenco di cui all'allegato A) del citato decreto n. 11025 del 4 dicembre 2015 erano comprese 14 (quattordici) domande non ammesse alla valutazione, fra cui quella presentata dal Comune di Ospitaletto (BS), n. data 8 ottobre 2015 e nelle modalità prescritte, e protocollata in arrivo con il n. G1.2015.0012282;

Preso atto che la sopra citata domanda di contributo del Comune di Ospitaletto era stata esclusa dalla valutazione ai sensi del punto 10 (casi di esclusione) dell'all. A) al d.d.g. n. 6588 del 3 agosto 2015, decimo alinea, in quanto la sezione 5 della scheda progetto (accordo di partenariato) risultava priva delle firme;

Vista la nota 4 dicembre 2015, prot. J1.2015.0001152, con cui la struttura regionale preposta comunicava al Comune di Ospitaletto l'esito della domanda di contributo presentata sul progetto «Ospitaletto Donna»;

Rilevato che con nota in data 10 dicembre 2015, prot. 23296, il Comune di Ospitaletto segnalava alla competente struttura regionale l'infondatezza del rilievo e contestava la correttezza dell'esito istruttorio;

Preso atto che, a seguito di verifica ulteriore e approfondita dei file relativi alla domanda di contributo trasmessi via PEC dal Comune di Ospitaletto, è risultato che per una mera disfunzione informatica la scansione delle firme apposte dei partner è risultata invisibile nella stampa del file del progetto firmato digitalmente;

Rilevato che nessun altro elemento di carattere istruttorio osta all'ammissibilità della domanda al contributo;

Ritenuto pertanto di ammettere alla valutazione la domanda presentata dal Comune di Ospitaletto e di convocare la commissione interdirezionale di valutazione di cui al citato decreto n. 8258 del 9 ottobre 2015 per esaminare il progetto «Ospitaletto Donna»;

Rilevato che la commissione sopra citata si è riunita in data 15 dicembre 2015 e che gli atti relativi alla seduta e alla valuta-

zione sono conservati presso la direzione generale e la struttura competente;

Fatti propri gli esiti della valutazione di merito espressi dalla commissione stessa, da cui risulta che il progetto «Ospitaletto Donna» ha ottenuto il punteggio di 51/120, non raggiungendo il punteggio minimo previsto di 80/120, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 11 del decreto n. 3588 del 3 agosto 2015;

Ritenuto pertanto necessario:

- rettificare l'allegato A) - Elenco delle domande non ammesse alla valutazione, parte integrante e sostanziale del decreto 4 dicembre 2015, n. 11025, che risulta così comprendere n. 13 domande anziché 14;
- rettificare l'allegato C) - Elenco delle domande non ammesse al contributo, parte integrante e sostanziale del decreto n. 11025/2015, che risulta così comprendere n. 17 domande anziché 16;
- approvare, a seguito delle rettifiche di cui sopra, gli allegati A) e C) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e stabilire che sostituiscano i medesimi allegati di cui al decreto n. 11025/215;

Dato atto che rimane invariato l'allegato B) - Elenco delle domande ammesse al contributo, parte integrante e sostanziale del decreto n. 11025 del 4 dicembre 2015, che comprende n. 36 progetti;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito [www.redditoautonomia.regione.lombardia.it](http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it)

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

Visto il XIV provvedimento organizzativo 2015, d.g.r. 4235 del 27 ottobre 2015, relativo ai nuovi assetti organizzativi e all'istituzione della direzione generale reddito di autonomia e Inclusione sociale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura sostegno e promozione dell'inclusione sociale e reti familiari della d.g. reddito di autonomia e Inclusione sociale;

DECRETA

1. di rettificare l'allegato A) «Elenco delle domande non ammesse alla valutazione ai sensi dell'all. A) al d.d.g. n. 6588 del 3 agosto 2015 e/o dell'all. A) alla d.g.r. n. 3944 del 31 luglio 2015», parte integrante e sostanziale del decreto 4 dicembre 2015, n. 11025, eliminando dall'elenco il progetto «Ospitaletto Donna» presentato dal Comune di Ospitaletto (BS);

2. di rettificare l'allegato C) «Elenco delle domande non ammesse al contributo ai sensi del punto 11 (Valutazione) dell'all. A) al d.d.g. n. 6588 del 3 agosto 2015», inserendo nell'elenco, con il punteggio di 51/120, il progetto «Ospitaletto Donna» presentato dal Comune di Ospitaletto (BS);

3. di approvare gli allegati A) e C) rettificati come sopra quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e di sostituire con essi gli allegati A) e C) parte integrante del decreto n. 11025 del 4 dicembre 2015;

4. di dare atto che rimane invariato l'allegato B) «Elenco delle domande ammesse al contributo ai sensi del punto 11 (Valutazione) dell'all. A) al d.d.g. n. 6588 del 3 agosto 2015» al decreto n. 11025 del 4 dicembre 2015;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito [www.redditoautonomia.regione.lombardia.it](http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it).

La dirigente  
Ilaria marzi

**ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE ALLA VALUTAZIONE**  
ai sensi dell'all. A) al d.d.g. n. 6588 del 3/8/2015 e/o dell'all. A) alla d.g.r. n. 3944 del 31/7/2015

| n. progr. | soggetto capofila  | prov. | titolo progetto  | causa di inammissibilità   |
|-----------|--|-------|--|--|
| 1         | Aiuto Donna - Uscire dalla violenza Onlus                                | BG    | Violenza di genere a Bergamo: verso un potenziamento della rete e dei servizi di contrasto alla violenza                                     | Ex art. 10, punto 11°, all. A) decreto n. 6588 del 3/8/2015  |
| 2         | Anacaona - Mujeres dominicanas en Italia A.P.S.                          | MI    | Dalle associazioni ai consolati: intervento di prevenzione e sostegno per contrastare la violenza contro le donne di origine latinoamericana | Ex art. 10, punto 11°, all. A) decreto n. 6588 del 3/8/2015  |
| 3         | Blimunde - sguardi di donne su salute e medicina                         | MI    | RETE in movimento: Riconoscere gli stereotipi, Eliminare la violenza di genere, Trasformare le relazioni, Esplorare il cambiamento           | Ex art. 10, punto 11°, all. A) decreto n. 6588 del 3/8/2015  |
| 4         | C.I.F.-G.INS. Centro Italiano Femminile - Genitori Insieme Terno d'Isola | BG    | Per donne e famiglie più serene e corresponsabili  | Ex art. 10, punto 11°, all. A) decreto n. 6588 del 3/8/2015  |
| 5         | Comune di Cerro Maggiore   | MI    | Al lavoro per il cambiamento   | Ex art. 10, punto 11°, all. A) decreto n. 6588 del 3/8/2015  |
| 6         | Comune di Cesano Boscone   | MI    | ... Dimmi di te  | Ex art. 10, punto 11°, all. A) decreto n. 6588 del 3/8/2015  |
| 7         | Comune di Cinisello Balsamo  | MI    | DONNE ALLO SPECCHIO: Percorsi di accompagnamento al processo migratorio, conoscere i bisogni per offrire opportunità                         | Ex art. 10, punto 11°, all. A) decreto n. 6588 del 3/8/2015, e punto 4, all. A) d.g.r. n. 3944 del 31/7/2015 |
| 8         | Comune di Cormano  | MI    | Un corpo che conta: educare al maschile e al femminile per prevenire bullismo e violenza domestica   | Ex art. 10, punto 10°, all. A) decreto n. 6588 del 3/8/2015  |
| 9         | Comune di Darfo Boario Terme   | BS    | Sulla strada   | Ex art. 10, punto 11°, all. A) decreto n. 6588 del 3/8/2015  |
| 10        | Comune di Lentate s/Seveso   | MB    | POTENZIAMENTO CENTRO CONNESSIONI DI CAMBIAMENTO  | Ex art. 10, punto 10°, all. A) decreto n. 6588 del 3/8/2015  |
| 11        | Comune di Limbiate   | MB    | Imp@ari a scuola: rispetto, non violenza e pari opportunità  | Ex punto 4, all. A) d.g.r. 3944 del 31/7/2015  |
| 12        | Comune di Trezzo sull'Adda   | MI    | Orizzonte Donna 2.0  | Ex art. 10, punto 11°, all. A) decreto n. 6588 del 3/8/2015  |
| 13        | White Mathilda   | MB    | Lotta alla violenza senza quartiere  | Ex punto 4, all. A) d.g.r. 3944 del 31/7/2015  |

**ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE AL CONTRIBUTO**  
**ai sensi del punto 11 - Valutazione dell'all. A) al d.d.g. n. 6588 del 3/8/2015**

| n. progr. | soggetto capofila  | prov. | titolo progetto   | punti | esito       |
|-----------|--|-------|---|-------|-------------|
| 1         | Donnextrà  | MN    | Conciliamo  | 60    | non ammesso |
| 2         | Comune di Castano Primo  | MI    | RICONOSCERSI DIVERSI E UGUALI   | 55    | non ammesso |
| 3         | Comune di Desio  | MB    | Donne e altri Mondi   | 55    | non ammesso |
| 4         | EOS Onlus Centro di ascolto e accompagnamento contro la violenza | VA    | Amare relazioni   | 55    | non ammesso |
| 5         | Comune di Ospitaletto  | BS    | Ospitaletto Donna   |       |             |
| 6         | MITTATRON Onlus  | MI    | ELETTRA   | 50    | non ammesso |
| 7         | PluriVersi   | MI    | Un ponte per le donne   | 47    | non ammesso |
| 8         | Comune di Lumezzane  | BS    | I Giardini di Marzo - un percorso culturale e di integrazione per la parità e le pari opportunità di genere                       | 45    | non ammesso |
| 9         | Comune di Olginate   | LC    | Provini a contatto - Studio pilota  | 45    | non ammesso |
| 10        | Comune di Sirtori  | LC    | Pari opportunità: la felice convivenza tra i sessi  | 45    | non ammesso |
| 11        | Kore   | MI    | ... Nemmeno con un fiore  | 45    | non ammesso |
| 12        | Sirio Organizzazione di Volontariato per le Donne                | BG    | NON SONO CADUTA DALLE SCALE - Sportello Ascolto al Pronto Soccorso  | 45    | non ammesso |
| 13        | C.N.D.I. - Consiglio Nazionale delle Donne Italiane              | MI    | Dallo stereotipo alla violenza di genere  | 44    | non ammesso |
| 14        | Telefono Donna - Milano  | MI    | Contrastare la violenza nei confronti delle donne: un ciclo di iniziative per la promozione di una cultura delle pari opportunità | 43    | non ammesso |
| 15        | SVS DAD Onlus  | MI    | HelpApp, un aiuto a portata di mano   | 42    | non ammesso |
| 16        | L'altra Metà del Cielo - Telefono Donna di Merate                | LC    | Parità e violenza di genere: un binomio indivisibile?   | 40    | non ammesso |
| 17        | Comune di Trescore Balneario                                     | BG    | Dalla parte delle donne   | 39    | non ammesso |

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

## D.G. Agricoltura

**D.d.s. 14 dicembre 2015 - n. 11289**

**Regime quote latte - Decadenza dalla qualifica di primo acquirente latte, rilasciata con decreto n. 1540 del 20 febbraio 2007, della ditta PRIMA s.r.l. CF 01395630195 e conseguente cancellazione dall'albo dei primi acquirenti riconosciuti di Regione Lombardia**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI  
MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

OMISSIS

DECRETA

1. di disporre, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 48371 del 04 novembre 2013, la decadenza della ditta PRIMA s.r.l. CF 01395630195 dalla qualifica di Primo Acquirente latte, rilasciata con decreto n. 1540 del 20 febbraio 2007 e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo Regionale Acquirenti della Regione Lombardia. La decadenza ha efficacia a decorrere dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso (2015/2016);

2. di notificare il presente provvedimento alla Ditta PRIMA s.r.l. CF 01395630195;

3. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della struttura  
Andrea Massari

**Comunicato regionale 10 dicembre 2015 - n. 174**  
**Soggetti abilitati alla formazione degli operatori di fattoria sociale di cui all'art. 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31**

Le «Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale» di cui alla d.g.r. n. 3387 del 10 aprile 2015, includono tra i soggetti che possono preparare all'esercizio della fattoria sociale *le organizzazioni professionali, le associazioni e i consorzi agrituristici, gli enti locali, le camere di commercio lombarde, nonché le aggregazioni d'impresa di cui alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).*

Tale elenco non è da intendersi come esaustivo di tutti i soggetti che possono adempiere a questo servizio.

Infatti, la possibilità di attivare progetti formativi per l'acquisizione della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'art. 8 bis della l.r. 31/2008 è prevista anche per tutti gli enti accreditati per servizi di istruzione e formazione professionale.

Il dirigente  
Lucia Silvestri

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

## D.G. Sviluppo economico

**D.d.u.o. 17 dicembre 2015 - n. 11486****Progetto pilota «Fare impresa in franchising in Lombardia» - d.g.r. 21 maggio 2015 n. X/3617 e d.d.u.o. 1 luglio 2015 n. 5546 e 23 luglio 2015 n. 6256 - presa d'atto definitiva delle candidature inviate al 15 dicembre 2015 dalle amministrazioni comunali capofila di DUC (attuazione fase 2)**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Richiamata la d.g.r. 21 maggio 2015 n. 3617 «Fare impresa in franchising in Lombardia – progetto pilota per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditorialità e l'occupazione, la rigenerazione dell'offerta commerciale nei centri urbani attraverso lo sviluppo di attività in franchising», la quale prevede che l'iniziativa sia realizzata attraverso l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- Franchisor: FASE 1 - candidatura, individuazione di territori di interesse nell'ambito dei Distretti Urbani del Commercio, specifica di modalità e benefit a sostegno dell'iniziativa e dei potenziali franchisee;
- Distretti Urbani del Commercio per il tramite dei comuni capofila: FASE 2 - candidatura, offerta di location correlate alle manifestazioni di interesse candidate dai franchisor, specifica di modalità e benefit a sostegno dell'iniziativa e dei potenziali franchisee, integrative di quelle già indicate dai franchisor;
- Franchisee: FASE 3 - candidatura finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di affiliazione, tenuto conto del match degli esiti e dei soggetti di cui alle FASI 1 e 2 su indicate;

Richiamati i d.d.u.o. 5 ottobre 2015 n. 8070 e il d.d.u.o. 25 novembre 2015 n. 10283 con i quali sono stati individuati i Franchisor ammessi al progetto a seguito della realizzazione della FASE 1, e contestualmente è stato approvato il format di manifestazione di interesse da utilizzare da parte dei comuni capofila di DUC per la realizzazione della FASE 2;

Dato atto che al 30 ottobre 2015, termine per la presentazione delle «Manifestazioni di interesse» di FASE 2, sono pervenute le candidature da parte di n. 22 amministrazioni comunali capofila di DUC;

Preso atto altresì delle richieste di diverse amministrazioni comunali capofila di DUC in merito:

- alla necessità di approfondire ulteriormente l'individuazione delle location indicate in fase di candidatura e trasmesse a Regione Lombardia alla data del 30 ottobre 2015;
- ad una riapertura dei termini per la presentazione delle candidature da parte delle amministrazioni comunali capofila di DUC che non hanno potuto inviare la propria candidatura entro la data del 30 ottobre 2015, non avendo completato le verifiche necessarie in relazione alle location da destinare al progetto;

Dato atto che con il citato decreto n. 10283/2015 sono stati riaperti i termini di presentazione e completamento delle candidature da parte delle amministrazioni comunali capofila di DUC, fissando al 15 dicembre 2015 il termine ultimo per la definitiva presentazione della documentazione necessaria, con le modalità di cui al citato d.d.u.o. n. 8070/2015;

Verificato che al 15 dicembre 2015 sono pervenute n. 3 nuove candidature da parte delle amministrazioni comunali capofila di DUC di Gallarate, Lissone e Lodi nonché ulteriori approfondimenti ed integrazioni da parte di n. 8 amministrazioni comunali capofila di DUC e specificatamente Busto Arsizio, Chiari, Lainate, Mantova, Palazzolo sull'Oglio, Pavia, Rovato, Vigevano;

Ritenuto pertanto necessario approvare, a seguito dell'istruttoria formale svolta dal responsabile del procedimento, l'elenco definitivo delle candidature (FASE 2) delle n. 25 amministrazioni comunali capofila di DUC ammissibili sulla base della documentazione inviata a Regione Lombardia, presentata sia entro il 30 ottobre 2015 che al 15 dicembre 2015, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che le location individuate dai comuni in fase di candidatura (Fase 2) saranno rese disponibili attraverso i DUC;

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento sono stati rispettati i termini del procedimento di cui alla l.r. 1/2012;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare:

- la d.g.r. n. X/87 del 29 Aprile 2013 avente ad oggetto «Il provvedimento organizzativo 2013» che, nell'allegato A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;
- il decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 recante «individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni generali della Giunta regionale – X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze dell'Unità organizzativa commercio, reti distributive, fiere e tutela dei consumatori come integrate dalla d.g.r. 27 ottobre 2015 n. 4235 «XIV provvedimento organizzativo»;

DECRETA

1. Di approvare l'elenco definitivo delle candidature delle n. 25 amministrazioni comunali capofila di DUC ammissibili, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che le location individuate dai comuni in fase di candidatura (Fase 2) saranno rese disponibili attraverso i DUC.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale [www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it](http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it)

Il dirigente  
Paolo Mora

ALLEGATO A

| <b>FASE 2 - CANDIDATURE AMMISSIBILI ALLE SUCCESSIVE FASI DI PROGETTO</b> |                        |             |  |
|--|------------------------|-------------|--|
| <b>PROGR.</b>  | <b>COMUNE CAPOFILA</b> | <b>PROV</b> | <b>TITOLO DISTRETTO</b>                        |
| 1  | BERGAMO                | BG          | DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI BERGAMO      |
| 2  | BRESCIA                | BS          | DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI BRESCIA      |
| 3  | BUSTO ARSIZIO          | VA          | DISTRETTO DEL COMMERCIO DI BUSTO ARSIZIO       |
| 4  | CHIARI                 | BS          | GUSTIAMOCI CHIARI                              |
| 5  | CINISELLO BALSAMO      | MI          | DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO                 |
| 6  | COMO                   | CO          | DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COMO         |
| 7  | CREMONA                | CR          | UN SALOTTO PER CREMONA: VERSO L'ECCELLENZA     |
| 8  | DESIO                  | MB          | DISTRETTO DEL COMMERCIO DI DESIO               |
| 9  | ERBA                   | CO          | DISTRETTO DEL COMMERCIO DI ERBA                |
| 10   | GALLARATE              | VA          | DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALLARATE           |
| 11   | LAINATE                | MI          | DISTRETTO DEL COMMERCIO DI LAINATE             |
| 12   | LECCO                  | LC          | DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO CITTA' DI LECCO |
| 13   | LISSONE                | MB          | DISTRETTO COMMERCIALE DEL COMUNE DI LISSONE    |
| 14   | LODI                   | LO          | DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI LODI         |
| 15   | MANTOVA                | MN          | MANTOVA: LE BOTTEGHE DEL CENTRO                |
| 16   | MONZA                  | MB          | DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MONZA        |
| 17   | PALAZZOLO SULL'OGGIO   | BS          | DID PALAZZOLO                                  |
| 18   | PARABIAGO              | MI          | DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI PARABIAGO    |
| 19   | PAVIA                  | PV          | DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI PAVIA        |
| 20   | PIOLTELLO              | MI          | DISTRETTO DEL COMMERCIO CITTA' DI PIOLTELLO    |
| 21   | ROVATO                 | BS          | DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA CITTA' DI ROVATO |
| 22   | SESTO SAN GIOVANNI     | MI          | DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI                |
| 23   | SONDRIO                | SO          | TUTTI NELLA VIA                                |
| 24   | VARESE                 | VA          | IN VARESE                                      |
| 25   | VIGEVANO               | PV          | LA DIMORA SFORZESCA                            |

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Atto di Promovimento 13 ottobre 2015 - n. 93**
**Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri n.93 del 13 ottobre 2015 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art.20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale**

Ricorso del **Presidente del Consiglio dei Ministri** in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, CF 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

### Contro

la **Regione Lombardia**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1,

### per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

degli **articoli 5, comma 12, 8 comma 13 lett. s) e lett. u) della legge Regionale Lombardia n. 22 del 5 agosto 2015, intitolata «Assesamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»** pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 10 agosto 2015, per contrasto con gli **articoli 117, secondo comma, lett. 1, 117 secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonché i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e 120 della Costituzione;**

### e ciò a seguito ed in forza

della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 ottobre 2015.

### FATTO

1. La legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22, intitolata «Assesamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», è composta di undici articoli contenenti modifiche di leggi regionali inerenti di diverse materie.

In particolare, l'art. 5 della legge regionale in esame, intitolato «Disposizioni finanziarie», **comma 12**, dispone «Le disposizioni di cui al comma 532, secondo e terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)) in funzione delle quali al personale non dirigenziale del comune di Milano, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività per la realizzazione e lo svolgimento di EXPO, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, si applicano, per l'anno 2015, anche al personale di Regione Lombardia nel rispetto della disciplina del pareggio di bilancio, così come prevista dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190/2014».

Al riguardo, anche se il successivo comma 13 individua apposita copertura finanziaria, la disposizione suddetta contrasta con la vigente disciplina normativa statale, d.lgs. n. 165 del 2001, e contrattuale in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego è privatizzato.

\*\*\*\*\*

L'art. 8 della legge regionale in esame è intitolato «Disposizioni non finanziarie»; il comma 13 di tale articolo apporta modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

In particolare, la lett. s) di tale comma 13 dispone «il comma 4 dell'articolo 53-bis è sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999»; la lett. u) dello stesso comma 13 dispone «dopo il comma 6 dell'articolo 53-bis è aggiunto il seguente: «6 bis. Al fine di concorrere al fi-

nanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale, la Giunta regionale può stabilire, in luogo della corresponsione di tutti o parte dei proventi di cui al comma 5, criteri, modalità e forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione».

Di conseguenza, l'articolo 8, comma 13, lettere s) ed u), della legge regionale in esame, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla materia della tutela della concorrenza per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva si pone in contrasto con i principi generali previsti dalla normativa europea in materia di libera concorrenza, violando l'art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonché i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.

\*\*\*\*\*

Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 ottobre 2015, sono impugnate per i seguenti

### MOTIVI

**1. Illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, della legge regionale n. 22 del 2015 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione e della vigente disciplina normativa statale, d.lgs. n. 165 del 2001, e contrattuale in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego è privatizzato.**

La norma è illegittima perché contrasta con la vigente disciplina normativa statale, d.lgs. n. 165 del 2001, e contrattuale in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego è privatizzato.

Si pone, pertanto, in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, quali i contratti collettivi.

«Il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile» (tra le tante, Corte cost. n. 36 del 2013).

A tale ambito materiale va ricondotta la disposizione in esame che estende al personale della Regione Lombardia la disposizione normativa statale di cui al comma 532, secondo e terzo periodo, dell'art. 1 della legge n. 190/2014, applicabile al solo personale del Comune di Milano, in base alla quale si deroga ai limiti di lavoro straordinario previsti dall'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie locali.

**2. Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 13, lett. s della legge regionale n. 22 del 2015 per contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma lett. e), della Costituzione nonché i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.**

L'art. 8, comma 13, lett. s), che sostituisce il comma 4 dell'art. 53-bis della legge reg. n. 26 del 2003, prevede che la Giunta possa «consentire, per le sole concessioni in scadenza», la prosecuzione temporanea da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999. Ciò al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui all'art. 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e per espletare le procedure di gara.

La norma regionale è sostanzialmente analoga a quella che sostituisce (v. art. 6, lett. c) legge reg. n. 35 del 2014) e che è stata già impugnata presso la Corte costituzionale (ricorso n. 30 del 3 marzo 2015) per contrasto con la normativa di competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonché con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. L'udienza presso la Corte costituzionale è fissata per il 19 aprile 2016.

La normativa statale di riferimento, ossia l'art. 12 d.lgs. n. 79 del 1999 s.m.i., pone quale principio informatore generale della materia - cui anche le Regioni, nell'esercizio del potere legislativo concorrente in materia di energia, devono attenersi - l'obbligo di svolgere gare ad evidenza pubblica.

La legge regionale è, pertanto, incostituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. che attribuisce allo Stato la potestà di determinare i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, nella parte in cui attribuisce ad un organo regionale la potestà discrezionale di far proseguire l'esercizio di una concessione oltre la sua originaria scadenza.

Essa viola, inoltre, la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., atteso che la prosecuzione di concessioni in essere è suscettibile di alterare i principi del libero mercato e si pone in contrasto con il d.lgs. n. 79 del 1999 (si vedano, tra le altre, Corte cost., sent. n. 114 del 2012, n. 339 del 2011), il quale costituisce a sua volta attuazione di norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 96/92/CE, ciò che implica che le previsioni contenute nella legge impugnata finiscano per integrare anche una violazione del primo comma dell'art. 117 Cost. il quale, come è noto, impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli comunitari.

L'attribuzione alla Giunta regionale del potere discrezionale di consentire o meno la prosecuzione temporanea degli impianti (*rectius* della concessione) contrasta con l'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, che prevede viceversa il diritto del concessionario alla continuazione dell'attività di impresa, diritto non condizionato dal potere discrezionale amministrativo della Giunta in quanto già disciplinato dalla legge statale (art. 12, comma 8-bis, d.lgs. n. 79/1999).

Inoltre, tale prosecuzione è garantita dall'art. 37, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) sia al soggetto le cui concessioni sono scadute alla data dell'entrata in vigore dello stesso art. 37, che al concessionario uscente di quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017. **La legge regionale invece esclude le concessioni scadute, in contrasto con i principi di uguaglianza e di applicazione uniforme del diritto sul territorio nazionale.**

**3. Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 13, lett. u della legge regionale n. 22 del 2015 per contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma lett. e), della Costituzione nonché i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.**

Si ripropongono poi, relativamente all'articolo 8, comma 13, lett. u) che inserisce il comma 6 bis, dell'art. 53 bis della l.r. 26/2003, i rilievi formulati a suo tempo per l'articolo 6, comma 1, lettere f), della l.r. n. 35/2014, che introduceva il comma 5 bis dell'art 53 bis (ora soppresso dello stesso articolo 8, comma 5, lettera b) della legge n. 22/2015) e ripresi nel ricorso costituzionale in ordine alla previsione di un canone aggiuntivo ai canoni (e sovracanon) esistenti, dovuto per il periodo di prolungamento della concessione.

La disposizione, infatti, prevede ora (v. art. 53-bis, comma 6-bis), in alternativa a detto canone, misure di compensazione finalizzate allo sviluppo del territorio interessato ed alternative alla corresponsione del canone aggiuntivo.

Il comma contrasta con il citato comma 8-bis dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 che prevede la prosecuzione della concessione in capo all'uscente *«alle stesse condizioni stabilite dalla normativa e dal disciplinare di concessioni vigenti»*.

Il legislatore statale, infatti, ha dettato una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale in materia di concessioni idroelettriche, prevista dall'art. 12, comma 8-bis, del cit. d.lgs. n. 79 del 1999 che dispone: *«Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare delle concessioni vigenti»*.

L'imposizione del suddetto canone, pertanto, contraddice in maniera illegittima il principio, di derivazione comunitaria, della **libera concorrenza**, in quanto incide negativamente sui gestori operanti nel territorio della Lombardia rispetto a quelli di altre Regioni.

Recentemente lo stesso legislatore statale, con il d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è intervenuto su tale materia disponendo: *«Al fine di assicurare*

*un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle Regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico»* (art. 37, comma 7, d.l. n. 83 del 2012).

La disposizione in esame contrasta quindi anche con l'art. 37 del decreto-legge n. 83/2012, che prevede che il potere di determinazione del canone massimo della concessione idroelettrica sia rimesso allo Stato, pur nel rispetto di un meccanismo di leale collaborazione con le regioni, in sede di Conferenza Stato Regioni, e fissato secondo principi di economicità, proporzionalità e ragionevolezza.

Codesta ecc.ma Corte, nella sentenza n. 28 del 2014, in merito al cit. art. 37, ha evidenziato che tali disposizioni *«mirano ad agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale, regolando le relative procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei relativi bandi (commi 4, 5, 6 e 8), nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara (comma 7). Tali norme - al pari di quelle che disciplinano «l'espletamento della gara ad evidenza pubblica» per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico (sentenza n. 1 del 2008) - rientrano nella materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.)»* (in senso conforme si veda anche Corte cost., sent. n. 64 del 2014).

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che l'articolo 8, comma 13, sia in contrasto con la normativa europea e la normativa di competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonché con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.

\*\*\*\*\*

Per le considerazioni esposte il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso,

#### CHIEDE

che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 12, 8 comma 13 lett. s) e lett. u) della legge Regione Lombardia n. 22 del 5 agosto 2015, intitolata *«Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»* pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 10 agosto 2015, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. l), 117 secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonché i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e 120 della Costituzione.

Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:

1. l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015;
2. copia della impugnata legge della Regione Lombardia n. 22/2015.

Roma, 8 ottobre 2015

L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia